PARERE MOTIVATO
n. 54 del 10 marzo 2014
(odg n. 17 del 06 marzo 2014)

OGGETTO: Regione Veneto-Sezione Tutela Ambiente. Rapporto Ambientale del Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani e Speciali.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e smi;

VISTO in particolare l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale."* e viene effettuata per piani e programmi:

a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.".*

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006, come modificata con successiva DGR n. 23 del 21 gennaio 2014.

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

VISTO, in particolare, l'allegato A alla DGR 791/2009 che contiene le indicazioni procedurali per la redazione di Piani/Programma di competenza della Regione Veneto.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV) nonché, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, l'Ufficio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV).

DATO ATTO che:

a. con parere n. 124 del 30.10.2012 sul Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani e Speciali questa Autorità Competente ha individuato gli indirizzi operativi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale, previa la consultazione in questa prima fase di Rapporto Ambientale Preliminare delle Autorità Ambientali individuate ai sensi del comma 1 dell'art.13 del D.Lgs. n. 152/2006;

b. all'atto di stesura del Rapporto Ambientale Preliminare sono stati individuati i seguenti soggetti che hanno competenza amministrativa in materia ambientale:
 - Provincia di Belluno;
 - Provincia di Padova
 - Provincia di Rovigo;
 - Provincia di Treviso;
 - Provincia di Venezia;
 - Provincia di Verona;
 - Provincia di Vicenza;
 - Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Veneto;
 - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) Veneto;
 - Autorità Portuale di Venezia;
 - Azienda Speciale per il Porto di Chioggia;
 - Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
 - Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo;
 - Parco Regionale del Fiume Sile;
 - Parco Regionale dei Colli Euganei;
 - Parco Regionale della Lessinia;
 - Parco Regionale Delta del Po;
 - Parco Regionale della Lessinia;
 - Azienda ULSS n. 1 Belluno;
 - Azienda ULSS n. 2 Feltre (BL);
 - Azienda ULSS n. 3 Bassano del Grappa (VI);
 - Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino;
 - Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino;
 - Azienda ULSS n. 6 Vicenza;
 - Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo
 - Azienda ULSS n. 8 Asolo
 - Azienda ULSS n. 9 Treviso
 - Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale
 - Azienda ULSS n. 12 Veneziana
 - Azienda ULSS n. 13 Mirano
 - Azienda ULSS n. 14 Chioggia
 - Azienda ULSS n. 15 alta Padovana
 - Azienda ULSS n. 16 Padova
 - Azienda ULSS n. 17 Este
 - Azienda ULSS n. 18 Rovigo
 - Azienda ULSS n. 19 Adria
 - Azienda ULSS n. 20 Verona
 - Azienda ULSS n. 21 Legnago
 - Azienda ULSS n. 22 Bussolengo
 - Magistrato alle Acque
 - Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto
 - Land Carinzia (Austria)
 - Land Tirolo (Austria)
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 - Regione Emilia Romagna
 - Regione Lombardia
 - Provincia Autonoma di Trento
 - Provincia Autonoma di Bolzano.

c. dopo l'avvenuta adozione del Piano e della proposta del Rapporto Ambientale sono pervenute:
 - n. 10 istanze sono costituite da pareri trasmessi da Soggetti aventi competenza in campo ambientale;
 - n. 22 osservazioni che hanno attinenza con la proposta di Rapporto Ambientale (RA) ovvero con questioni ambientali;
 - n. 52 osservazioni che si riferiscono alla proposta di Piano.

VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, sulla scorta dei documenti trasmessi dall'Autorità Procedente con le note prot. n. 114990, del 15/03/2013 e prot. n. 569654 del 30.12.2013 dalla quale emerge che:

- La proposta di Piano prende le mosse dall'applicazione nel contesto specifico degli obiettivi generali di Piano. I principi e le finalità che il Piano deve rispettare per il raggiungimento di questi obiettivi primari sono illustrati negli artt. 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e coincidono con gli scopi fondamentali dei principali atti strategici e regolamentari, nonchè normativi, elaborati in sede europea e volti a disciplinare il settore dei rifiuti.

 La definizione e l'applicazione degli obiettivi generali ha reso necessario un approfondimento separato per le due tipologie di rifiuti in esame (urbani e speciali), a causa delle differenze circa l'ambito di produzione dei rifiuti e le modalità di gestione, nonchè del quadro normativo di riferimento.

 Rifiuti Urbani: obiettivi, scenari e Azioni di Piano

 La definizione degli scenari di piano relativi ai rifiuti urbani, in linea con le direttive comunitarie e nazionali in materia, fa riferimento ai seguenti obiettivi.

 - Ridurre la produzione dei rifiuti urbani
 - Favorire il recupero di materia
 - Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia
 - Minimizzare il ricorso alla discarica
 - Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la capacità impiantistica esistente
 - Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale
 - Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti
 - Promuovere sensibilizzazione, formazione, conoscenza e ricerca nel campo dei rifiuti

 Come emerge dalle integrazioni fornite in sede istruttoria, sono strati definiti tre scenari:

 - *l'opzione zero prevede per il 2020, dopo una diminuzione della produzione dei RU a seguito della riduzione dei consumi, una ripresa costante dell'aumento della produzione dei rifiuti; la raccolta differenziata rimane fissa agli stessi valori del 2015*
 - *lo scenario uno prevede per il 2020, dopo una diminuzione della produzione dei RU a seguito della riduzione dei consumi, una ripresa costante dell'aumento della produzione dei rifiuti, ma più contenuta rispetto all'opzione zero grazie all'applicazione delle azioni di piano. La raccolta differenziata aumenta fino al 70%*
 - *lo scenario due prevede per il 2020 una ripresa costante dell'aumento della produzione dei rifiuti analoga a quella evidenziata nello scenario uno. In tale scenario si prevede inoltre l'applicazione totale delle azioni strategiche espresse dalla Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2005) 666 del 21/12/2005) e dalla Relazione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (2011/2068(INI)). Le principali azioni strategiche della citata Strategia sono:*
 - ✓ introduzione dell'analisi del "ciclo di vita" (LCA) nella politica in materia di rifiuti;
 - ✓ la prevenzione dei rifiuti;
 - ✓ la costituzione della società europea del riciclaggio;
 - ✓ riduzione della produzione dei rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero.

 Tale strategia, applicata all'ipotesi di scenario si sostanzia nella riduzione della produzione di rifiuti urbani residui fino a valori prossimi allo zero, come auspicato nella Strategia tematica e nella Relazione del 2011. Pertanto, il rifiuto urbano, sia procapite che totale, si riduce grazie al RUR non prodotto.

 Conseguentemente, la percentuale di raccolta differenziata al 2020 deve attestarsi a valori prossimi al 100%.

Come sopra evidenziato, rispetto all'ipotesi uno, lo scenario due prevede una applicazione totale e immediata delle azioni indicate dalla Strategia europea e dalla Relazione precedentemente citata.

Ai fini di ottenere una piena attuazione dello **scenario due** l'introduzione delle analisi dei cicli di vita negli impianti produttivi dovrebbe essere tesa alla produzione di beni dotati di componenti completamente riutilizzabili e/o riciclabili. Analogamente, anche la filiera della distribuzione e vendita dovrà applicare le medesime strategie, riducendo al massimo gli imballaggi o rendendoli riutilizzabili.

La realizzabilità di questo scenario sul breve periodo, qual è quello di attuazione del presente Piano, risulta poco realistica considerando l'attuale stato dell'arte delle BAT (e della *green chemistry*) dei processi di produzione dei beni e della loro applicazione. Anche il settore dell'*ecodesign* degli imballaggi, pur essendo un settore in continua evoluzione, non ha tuttavia ancora fornito complete risposte in tale senso. Dal punto vista economico, anche avendo a disposizione strumenti tecnici e tecnologici che lo consentano, è impensabile imporre l'applicazione di questi strumenti ai settori produttivi in tempi così rapidi.

Un'ipotesi di questo tipo potrebbe avere una sua reale applicazione solo se implementato a livello più ampio in termini territoriali, a partire dalla scala nazionale, ma anche europea, vista la libera circolazione dei beni, che con azioni impositive di questo tipo a sola scala locale (regionale) comporterebbero evidenti distorsioni di mercato.

Per quanto sopra argomentato, visti gli attuali limiti in termini tecnici-tecnologici, temporali, territoriali ed economici dello **scenario due**, si ritiene di non procedere oltre allo sviluppo di tale scenario, ritenendolo non percorribile.

Le Azioni di Piano risultano essere le seguenti

- Iniziative e strumenti della PA e Enti Locali. Le iniziative proposte dal piano contrastano la tendenza all'aumento della produzione procapite.
- Iniziative e strumenti della PA e Enti Locali. Le iniziative proposte dal piano incentivano l'aumento della percentuale di RD almeno al 70%.
- Potenziare il recupero energetico. Per gli inceneritori esistenti si prevede la possibilità di recupero dell'energia termica e per gli impianti di compostaggio l'inserimento della fase di digestione anaerobica
- Si prevede di non autorizzare ulteriori volumetrie, di mantenere nelle discariche esistenti i conferimenti al di sopra della quota minima di esercizio, integrando eventualmente con i rifiuti speciali, in particolare gli scarti dal trattamento dei RU non valorizzabili dal punto di vista energetico.
- Valorizzare l'impiantistica esistente e nel rispetto del principio di prossimità, si sono individuati:
 - ✓ potenziamento del recupero energetico;
 - ✓ potenziamento del recupero dello spazzamento.
 - ✓ smaltimento dei Rifiuti Urbani, compresi gli scarti del trattamento degli stessi, sia garantito a livello regionale.
- Predisposizione all'interno del Piano dell'Elaborato D.1 "Criteri per la definizione delle aree non idonee"
- Sono individuate da parte della P.A. (Regione, Provincia, Comuni, etc) sperimentazioni e collaborazioni nell'ottica di incentivare sistemi innovativi e virtuosi.
- Impianto/impianti di recupero dello spazzamento - operazione R3 con potenzialità complessiva di 60.000 t/anno.
- Impianto di recupero energetico (Ca' del Bue) - operazione R1 con potenzialità 150.0000 t/anno.
- Ristrutturazione impianti TMB esistenti Recupero di calore agli inceneritori esistenti.
- Il recupero di materia aumenta per l'aumentare delle raccolte differenziate.
- Ristrutturazione dell'impianto di Ca' del Bue finalizzato al recupero energetico; anche per gli inceneritori esistenti si prevede la possibilità del recupero dell'energia termica.
- Trattamento a livello regionale anche degli scarti delle attività di recupero, del TMB e del CSS prodotto, allo scopo di intercettare quei flussi attualmente destinati all'incenerimento e al recupero energetico oltre i confini regionali.

Inoltre sono previste una serie di possibili iniziative che la Regione Veneto, nelle fasi si attuazione del piano, potrà promuovere per favorire il raggiungimento degli obiettivi di piano.

Tali strumenti potranno essere ricalibrati durante le fasi di monitoraggio del piano, in base al risultato evidenziato dagli indicatori.

Rifiuti Speciali: obiettivi, scenari e Azioni di Piano

- La definizione degli scenari di piano relativi ai rifiuti speciali, in linea con le direttive comunitarie e nazionali in materia, fa riferimento agli obiettivi di seguito indicati.
- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali
- favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia a tutti i livelli
- favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia
- valorizzare la capacità impiantistica degli impianti esistenti
- minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti
- applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali

Gli scenari di piano di produzione e gestione dei rifiuti speciali individuati sono 3.

- **scenario 0**: il trend di produzione risente degli scenari economici ma non delle azioni di piano relative alla prevenzione dei rifiuti. Le modalità di gestione dei rifiuti restano quelle relative al 2010.
- **scenario 1**: il trend di produzione risente degli scenari economici e delle azioni di piano sulla riduzione: questo comporta una crescita più contenuta dei rifiuti prodotti rispetto al 2010. Dal punto di vista della gestione si ipotizza di gestire internamente i flussi di esportazione eccedenti (ossia quelli non bilanciati da equivalenti flussi di importazioni) secondo la gerarchia dei rifiuti e applicando quindi il principio di prossimità. Inoltre anche alcuni flussi avviati nel 2010 in discarica (ossia quelli più significativi e valorizzabili altrimenti) vengono destinati ad altre forme di gestione in linea con la gerarchia dei rifiuti.
- **scenario 2**: a partire dallo scenario 1 il cui trend di produzione risente degli scenari economici e delle azioni di piano sulla riduzione (e tenendo ferme le ipotesi di migliorie nella gestione ivi previste), lo scenario 2 intende implementare al massimo le azioni strategiche previste dalla *Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti* (COM(2005) 666 del 21/12/2005) il cui *Report è* stato adottato il 19 gennaio 2011. Anche la *Relazione su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse* (2011/2068(INI)) esorta la Commissione Europea e gli stati membri a concretizzare alcune importanti azioni strategiche nel campo dei rifiuti. Le principali iniziative tematiche della citata *Strategia*, oltre alla semplificazione, l'aggiornamento della legislazione vigente in materia di rifiuti e l'importanza della sua piena attuazione, riguardano principalmente l'introduzione del concetto del "ciclo di vita" nella politica in materia di rifiuti, la prevenzione dei rifiuti e la costituzione della società europea del riciclaggio. La Relazione del 2011, con particolare riferimento alla produzione dei rifiuti, ritiene necessario per gli stati membri ridurre la produzione dei rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero.

Azioni di Piano per i Rifiuti Speciali Pericolosi

- Potenzialità di Incenerimento: Potenzialità di Incenerimento per rifiuti liquidi e fanghi = 43.000 t/anno. Si prevede di sfruttare appieno la potenzialità già installata di incenerimento per rifiuti speciali, prevedendo eventuali revamping degli impianti esistenti.
- Volumetrie di discarica: Volumetria di discarica per rifiuti non pericolosi = 175.000 mc/anno. I volumi di discarica vanno programmati in circa 65.000 mc anno per amianto (in matrice cementizia da smaltire in discarica per rifiuti NP) e quasi 110.000 mc (stabilizzante incluso) per RP stabilizzati. In via prioritaria va favorito lo smaltimento presso impianti esistenti.

Azioni di Piano per i Rifiuti Speciali Non Pericolosi

- Potenzialità di Recupero Limi di marmo/Potenzialità di recupero di frazioni varie: 390.000 t/anno. Il recupero di materia aumenta grazie alla migliore gestione dei rifiuti non più smaltiti in discarica; si prevede il recupero dei limi di marmo in un nuovo impianto o utilizzando gli impianti già esistenti. Inoltre, altre 40.000 t/anno circa di rifiuti possono essere spostate dalla discarica al recupero di materia grazie al recupero in impianti esistenti.
- Potenzialità di recupero energetico: Potenzialità di Recupero energetico scarti da trattamento RS = 200.000 t/anno. Si favorisce il recupero energetico di rifiuti altrimenti gestiti in discarica in veneto oppure destinati all'export, in modo da garantire la gerarchia dei rifiuti e rispettare il principio di prossimità. Tale azione si concentra sugli scarti da

trattamento, presso impianti esistenti.

- Potenzialità di Incenerimento: Potenzialità di Incenerimento per rifiuti liquidi e fanghi = 85.000 t/anno. Si prevede di sfruttare appieno la potenzialità già installata di incenerimento per rifiuti speciali, prevedendo eventuali revamping degli impianti esistenti.
- Volumetrie di discarica: Volumetria di discarica per rifiuti non pericolosi = 135.000 mc/anno. I volumi necessari in discarica andrebbero programmati in circa 135.000 mc anno.

- Relativamente alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del Piano sono stati illustrati i possibili impatti delle azioni di Piano, considerando anche che lo *Scenario Zero* contempla lo stato di fatto, inteso anche come presenza, al periodo di riferimento del Piano, di una serie di impianti che insistono sul territorio regionale. Gli impatti ambientali delle azioni di Piano relative a "*Iniziative e strumenti della PA e Enti Locali*" non sono contemplate, essendo strumenti amministrativi per i quali non e possibile valutare un impatto sulle matrici ambientali se non in fase esecutiva.
 Sono stati descritti i possibili impatti derivanti dalle seguenti tipologie di impianti:
 - Impianti di Trattamento Meccanico- Biologico (TMB) e produzione "CDR"
 - Impianti di digestione anaerobica
 - Impianti di selezione e recupero delle frazioni secche e dello spazzamento stradale
 - Impianti di Trattamento chimico fisico
 - Impianti di incenerimento
 - Impianti di Discarica
- In relazione alla valutazione degli effetti sono state individuate le seguenti misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, dovuti all'attuazione del Piano, ivi inclusi gli impianti non previsti dalle azioni di Piano individuate dallo scenario evolutivo ma presenti nello scenario inerziale in quanto definito dallo stato di fatto:
 - Misure di mitigazione generali valide per tutte le tipologie degli impianti considerati
 - Misure di mitigazione per Impianti di Trattamento Meccanico- Biologico (TMB) e produzione "CDR"
 - Misure di mitigazione per Impianti di compostaggio
 - Misure di mitigazione per Impianti di digestione anaerobica
 - Misure di mitigazione per Impianti di selezione e recupero delle frazioni secche e dello spazzamento stradale
 - Misure di mitigazione per Impianti di Trattamento chimico fisico
 - Misure di mitigazione per Impianti di incenerimento
 - Misure di mitigazione per Impianti di Discarica
- La verifica di coerenza esterna stata effettuata in relazione ai seguenti Piani:
 - PTRC (2009)
 - PSR - Programma di Sviluppo Rurale (2007-2013)
 - Piano Gestione bacini idrografici Alpi Orientali (2009)
 - PRTRA - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (2004)
 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque (1989)
 - Piano di Tutela delle Acque (Ancora non approvato, vigente quindi il PRRA)
 - Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria (2009/2011).
 - Piano Regionale Attività di Cava
 - Piano Direttore 2000
 - Piano Regionale Trasporti
 - Piano Energetico Regionale

 Dall'esame delle matrici elaborate emerge come gli obiettivi del PRGR appaiano coerenti con gli indirizzi pertinenti alle tematiche affrontate.
- Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del Piano sono stati individuati, per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, gli indicatori e i relativi metodi di calcolo, gli strumenti di supporto, gli indicatori di processo che dovranno indurre i meccanismi di ri-orientamento del Piano in caso di effetti negativi imprevisti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 50/2014 del 20.02.2014 svolta dall'Ufficio Reti Ecologiche e Biodiversità in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo ai siti della Rete Natura 2000 della Regione Veneto da cui emerge che risultano potenzialmente coinvolti, dalle azioni di Piano, i seguenti siti:

- SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba", dall'Azione 3,
- SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", dalle Azioni 3, 4 e 6,
- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", dall'Azione 6,
- SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", dall'Azione 6,

e che, secondo quanto dichiarato a pagina 83 dello studio, (...) "*sebbene nel Piano si prevedano solo ristrutturazione di impianti esistenti, non nuove realizzazione, anche una ristrutturazione potrebbe condurre a modifiche rilevanti sia delle linee di trattamento, sia dell'area occupata dallo stabilimento andando ad incrementare gli impatti causati dagli impianti nella situazione di partenza. Si determinerebbero quindi effetti cumulativi che andrebbero a sommarsi a quelli esistenti nella situazione iniziale. Per evitare l'insorgere di effetti sinergici e cumulativi pertanto si suggerisce di definire meglio il concetto di ristrutturazione intendendo con esso solo modifiche non sostanziali degli impianti che non comportino il cambiamento dell'area direttamente interessata dal progetto, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), l'incremento o la determinazione di nuovi fattori di pressione, rispetto a quelli già preesistenti, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione*" e che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento delle prescrizioni sotto indicate;

1. nell'attuazione di un qualsiasi articolo della Normativa di Piano (Allegato A) non dovranno venire coinvolti nelle trasformazioni habitat o specie tutelati nei siti della rete Natura 2000 considerati;
2. dovrà sempre essere previsto il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi degli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., nell'attuazione degli articoli Art.11 – comma 2, Art. 14 – comma 9, Art. 14 – comma 6 e Art. 15 - comma 1 e delle Azioni 3, 4 e 6;

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito se ne riportano i contenuti sintetici, controdeduzione della Sezione Tutela dell'Ambiente ed il parere di questa Autorità Competente:

.

N° Oss. e richiedente	Contenuto	Controdeduzione	Parere dell'Autorità Competente
17 - Comune di Mogliano Veneto	Al paragrafo 2.1 - Premessa sugli obiettivi del Piano (pag. 138, punto 2), è chiesto di inserire negli obiettivi di Piano il riferimento alla tutela della salute. Viene inoltre evidenziato che *"la redazione del Piano non è stata preceduta da un'analisi epidemiologica finalizzata a conoscere lo stato di salute della popolazione*	non accolta In merito alla richiesta di inserire negli obiettivi di Piano il riferimento alla tutela della salute, si rileva che nella premessa agli obiettivi di Piano (pag. 140) è precisato che i punti elencati "vanno perseguiti nel rispetto della tutela della salute e tenendo conto della sostenibilità sociale ed economica". Tutte le azioni di piano saranno quindi relazionate a tale principio generale. L'applicazione dei "criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", art. 179 del D.Lgs 152/2006 s.m.i, stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale che garantisca, *"nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica."* (art. 179, comma 2, D. Lgs 152/2006). In merito alla necessità di un'indagine epidemiologica riguardo al rischio sanitario legato ai possibili impatti generati dalle azioni di Piano o ad un eventuale "valutazione di impatto sanitario - VIS", si precisa che questa analisi non è materia pertinente al piano rifiuti stabilita dall'art. 199 del D. Lgs 152/2006. La valutazione degli effetti sulla salute di azioni, progetti, specifici avvenimenti rappresenta uno degli obiettivi e delle funzioni tradizionali della sanità pubblica. La novità della VIS risiede nel proporre un percorso integrato e procedure elaborate per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la VIS si ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile e uso etico delle prove scientifiche. Un percorso che per essere realistico e non solo declaratorio deve essere imperniato su alcune caratteristiche: - la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un dialogo informato e consapevole; - il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni; - l'esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne quelli negativi; - la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione. Tutto ciò premesso, l'esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti, tra cui l'inceneritore di Ca' del Bue, dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori tecniche disponibili. Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potranno essere concordate le modalità di controllo più opportune.	Si concorda con la controdeduzione.
25 - Comune Ponte nelle Alpi (BL)	Con riferimento all'Elaborato B, punto 2, viene osservato che manca tra gli obiettivi individuati dal piano la tutela della salute umana, così come definita dall'OMS, cioè come uno "*stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità*". La redazione del Piano non è stata preceduta da un'analisi epidemiologica finalizzata a conoscere lo stato di salute della popolazione con riferimento a quegli aspetti sui quali le azioni previste dal Piano possono avere effetti diretti e/o indiretti	non accolta Si premette che nella parte del documento relativa agli obiettivi di Piano (pagina 140) si sottolinea che gli obiettivi elencati "vanno perseguiti nel rispetto della tutela della salute e tenendo conto della sostenibilità sociale ed economica". Tutte le azioni di piano sono quindi relazionate a tale principio generale. L'applicazione dei "criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", art. 179 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i, stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale che garantisca, "nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica." (art. 179, comma 2, D. Lgs. 152/2006). La proposta presentata per quanto condivisibile sotto un profilo di buon senso non può essere accolta in quanto	Si concorda con la controdeduzione.

	nonché ad individuare adeguati indicatori che consentano di porre in atto tutte le necessarie azioni correttive di pianificazione. Tra le attività di monitoraggio (punti 4.1 e 4.2 dell'elab. B) non si trova alcuna previsione di valutazione dell'impatto sanitario (VIS). Tutti gli indicatori sono volti a *"valutare l'efficacia delle azioni di piano, e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti"*. Viene osservato che è indispensabile individuare indicatori come la VIS, che misurino la ricaduta delle azioni di piano sulla salute della popolazione.	un'indagine epidemiologica riguardo al rischio sanitario legato ai possibili impatti generati dalle azioni di Piano o un eventuale "valutazione di impatto sanitario - VIS" sono analisi che non sono materia pertinente al piano rifiuti stabilita dall'art. 199 del D. Lgs. 152/2006. In altri termini non esiste una norma che, al contrario di quanto avviene per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), imponga di fare una VIS, la quale, proprio per tale ragione rimane una procedura di natura volontaria. La valutazione degli effetti sulla salute di azioni, progetti, specifici avvenimenti rappresenta uno degli obiettivi e delle funzioni tradizionali della sanità pubblica. La novità della VIS risiede nel proporre un percorso integrato e procedure elaborate per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la VIS si ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile e uso etico delle prove scientifiche. Un percorso che per essere realistico e non solo declaratorio deve essere imperniato su alcune caratteristiche: - la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un dialogo informato e consapevole; - il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni; - l'esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne quelli negativi; - la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione. Tutto ciò premesso, l'esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti, tra cui l'inceneritore di Ca' del Bue, dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori tecniche disponibili. Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potranno essere concordate le modalità di controllo più opportune. Infine si evidenzia che, proprio per le ragioni su esposte, non si è a conoscenza di attività pianificatorie svolte da altri Enti in cui la stesura del piano di gestione dei rifiuti sia stata preceduta da VIS.	
	Con riferimento all'Allegato B - Rapporto Ambientale, Punto 5.1 – Atmosfera, viene osservato che, considerando la rilevazione registrata nell'inventario delle emissioni – database INEMAR E ISPRA – i dati relativi ai macroinquinanti e microinquinanti presenti nell'atmosfera e le attività di incenerimento registrano sempre un'emissione di composti tossici e cancerogeni, il cui peso risulta addirittura rilevante rispetto alle emissioni totali atmosferiche della regione. In considerazione di questo è opportuno non limitare gli indicatori di pressione alla sola sostanza PM 10, bensì comprendere anche la sostanza PM 2,5.	<u>non accolta</u> Gli indicatori inseriti nel Rapporto Ambientale concernenti la qualità dell'aria (paragrafo 5.1) sono quelli previsti dal D. Lgs.155/2010, per i quali è stata strutturata la rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Tra questi sono presenti alcuni inquinanti particolarmente critici nella nostra regione, quali PM10, PM2.5, NO_2, Ozono, Benzo(a)pirene, i cui indicatori sono stati puntualmente inseriti nel rapporto ambientale. Inoltre, pur non rappresentando una criticità per la qualità dell'aria in Veneto, sono stati riportati gli indicatori degli inquinanti normati dal suddetto decreto con valore obiettivo: Arsenico, Nickel, Piombo e Cadmio. Il controllo puntuale da fonti emissive specifiche, quali ad esempio un impianto di incenerimento di rifiuti, sono oggetto di specifica valutazione nell'ambito dell'iter di approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare del Piano di Monitoraggio e Controllo, nel quale dovranno essere definiti oltre ai parametri rappresentativi anche le frequenze di monitoraggio, nonché le modalità di campionamento e di analisi.	Si concorda con la controdeduzione.
	Sempre con riferimento all'Allegato B - Rapporto Ambientale, Punto 5.1 – Atmosfera, viene osservato che il sistema di monitoraggio previsto per gli indicatori di pressione, non può limitarsi ad una rilevazione dei dati su base annuale, bensì deve	<u>non accolta</u> Relativo al monitoraggio del benzo(a)pirene si rimanda a quanto specificato al punto precedente. Si precisa invece che le frequenze di monitoraggio dei vari parametri della matrice aria non prevedono una rilevazione annuale ma sono finalizzate a valutare il rispetto della normativa che prevedono valori limite (VL) giornalieri e annuali. L'osservazione non può quindi	Si concorda con la controdeduzione.

	considerare una linea temporale con frequenza più ravvicinata, al fine di individuare realmente i punti di picco, che risultano avere il maggior effetto dannoso per l'atmosfera e la salute. Inoltre per quanto concerne gli indicatori di impatto, si osserva che la sostanza benzo(a)pirene, noto cancerogeno, non risulta rilevata per mancanza di una prassi locale considerata, ma che ciò non impedisce che venga a proporsi proprio al fine di divenire consolidata, con un obiettivo che non sia quello del "lontano" medio termine, bensì nel più breve.	essere accolta perché risulta generica e poco dettagliata.	
26 - Autorità Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione	Relativamente alla proposta di "***Rapporto ambientale***" viene evidenziata la necessità: 1. di "*integrazione del quadro ambientale di riferimento con gli atti pianificatori redatti dall'Autorità di Bacino*". *Le raccomandazioni relative all'importanza di integrare nel quadro ambientale di riferimento gli atti pianificatori redatti dall'Autorità di bacino, sono state tralasciate con la motivazione che "essendo il Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali a valenza regionale le analisi e le integrazioni riguarderanno soltanto i Piani e gli altri strumenti pianificatori/programmatori applicabili ad uguale scala, tralasciando quelli relativi a porzioni limitate di territorio".* L'istante non ritiene condivisibile tale posizione in quanto l'azione pianificatoria dell'Autorità ha una chiara connotazione di area vasta che interessa la maggior parte del territorio veneto (nel caso del Piano di gestione dei bacini idrografici delle alpi Orientali interessa la totalità del territorio) e con una funzione anche di coordinamento nei bacini ricadenti in regioni differenti.	<u>CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE:</u> La frase citata potendo dare adito a differenti interpretazioni è modificata nel modo seguente. <u>MODIFICHE RECEPITE</u> Rapporto Ambientale - Cap. 3. Prescrizioni e pareri ai documenti preliminari (pagg. 26-28, 31): *"essendo il Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali a valenza regionale le analisi e le integrazioni riguarderanno ~~soltanto~~ in prima istanza i Piani e gli altri strumenti pianificatori/programmatori applicabili ad uguale scala, ~~tralasciando quelli relativi a porzioni limitate di territorio~~ rimandando eventuali valutazioni progettuali locali, con effetto su limitate porzioni di territorio, agli strumenti autorizzativi specifici."* <u>VALUTAZIONE DI COERENZA</u> **Si ritiene che il recepimento del Parere n. 26 dell'Autorità del fiume Isonzo con modifica del Rapporto Ambientale adottato risulta coerente con i contenuti e le valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale e non comporta effetti di natura ambientale diversi da quelli rilevati nello stesso rapporto.**	Si concorda con la controdeduzione.
	di "*integrazione nell'analisi di coerenza esterna*". Per le medesime considerazioni di cui al punto precedente l'istante ritiene di ribadire la valenza del piano di bacino quale piano sovraordinato rispetto ai piani territoriali fra cui anche il piano rifiuti. Nell'ambito delle azioni previste dal Piano Rifiuti è infatti contemplata una specifica verifica di compatibilità con i vincoli dei Piani per l'assetto idrogeologico nella localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.	<u>CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE:</u> Riguardo all'*analisi di coerenza esterna*, si ribadisce che il Piano rifiuti recepisce eventuali vincoli per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, stabiliti da strumenti di pianificazione sovraordinati quali i piani di bacino. Si sottolinea però che in tale fase gli aspetti locali non esplicano alcun effetto sulle scelte pianificatore/programmatorie del piano rifiuti, rimandando la valutazione puntuale a processi autorizzativi specifici.	Si concorda con la controdeduzione.
	Con riferimento al paragrafo 5.6, "rischio idraulico ed idrogeologico", l'Autorità chiede di verificare la figura *"rete idrografica principale del Veneto e delimitazione dei distretti idrografici"* in quanto non risulta chiara la logica di raggruppamento dei bacini idrografici, atteso che i distretti idrografici ricadenti in Veneto sono, il distretto idrografico Padano	<u>CONSIDERAZIONI ISTRUTTORIE:</u> L'osservazione è pertinente e per tale ragione viene recepita nel Piano modificando la figura a pag. 142 relativa ai distretti idrografici. <u>MODIFICHE RECEPITE:</u> La figura a pagina 142 del Rapporto Ambientale, denominata *"Rete idrografica principale del Veneto e delimitazione dei distretti idrografici"*, viene sostituita.	Si concorda con la controdeduzione.

	ed il distretto idrografico delle Alpi Orientali.		
30 - Comitati Riuniti per il RICICLO TOTALE – Rifiuti Zero – di Treviso e Venezia	Con riferimento all'Allegato B, RAPPORTO AMBIENTALE, al punto 5.1. Atmosfera, pag. 73, è osservato che: *"Si fa riferimento al testo sulle emissioni da impianti di incenerimento che recita: "con particolare riferimento all'attività di incenerimento [...] sono associate emissioni di composti tossici e/o cancerogeni". Si pone in evidenza che tra gli inquinanti figurano Nichel, Cadmio, Piombo, Mercurio, Arsenico, Cromo e IPA, tutti composti considerati cancerogeni, motivo per cui non esiste una soglia sotto la quale tali inquinanti non presentano un rischio cancerogenico. Partendo da questo assunto si osserva quindi che non appare sufficiente il fatto che il monitoraggio della qualità dell'aria non evidenzi criticità per gli inquinanti normati, ma che anzi dovrebbe essere implementato il controllo delle concentrazioni di tali sostanze non solo sul PM10 (come da normativa), quanto sul particolato più sottile, il PM 2.5, che presenta una più alta capacità di diffusione in atmosfera e di penetrazione nell'organismo.".*	non accolta Nell'ambito della valutazione della qualità dell'aria è necessario fare un distinguo tra quelli che sono i fini del monitoraggio condotto su scala regionale attraverso le centraline della rete e altre possibili iniziative di monitoraggio mirate alla caratterizzazione degli impatti sulla qualità dell'aria di una particolare sorgente, quali ad esempio gli inceneritori. La rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria ha come primo fine quello di valutare la qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs.155/2010, che fissa per alcuni dei composti citati quali benzo(a)pirene (marker per gli IPA), Cadmio, Piombo, Arsenico e Nickel dei valori obiettivo da determinarsi tassativamente sul PM10, con l'esplicito fine "di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso" (D. Lgs. 155/2010 art. 2 comma 1 punto m). I dati raccolti dalle centraline della qualità dell'aria mostrano chiaramente che per i metalli non vi sono criticità legate ai valori di legge, mentre permangono criticità sul benzo(a)pirene, che tuttavia è legato prevalentemente ad attività diverse da quelle del settore M09 (Trattamento e Smaltimento Rifiuti). Tutto ciò premesso non si può escludere a priori che nelle zone di ricaduta delle emissioni dei suddetti impianti le concentrazioni di alcuni tra questi inquinanti citati possano essere più alte. In questo caso però è opportuno che eventuali monitoraggi della qualità dell'aria (che possano eventualmente prevedere un pattern di inquinanti più vasto di quello di legge ed una determinazione degli stessi anche sul PM2.5) siano inclusi tra gli obblighi dell'autorizzazione alle emissioni dell'impianto. Il gestore quindi sarà obbligato a mantenere un punto di monitoraggio in nell'area definita di massima ricaduta, ai fini di escludere possibili picchi di concentrazione degli inquinanti nelle vicinanze dell'impianto stesso. A titolo di esempio si riporta l'esperienza in essere con l'inceneritore di Padova che mantiene in funzione due centraline di controllo della qualità dell'aria (gestite da ARPAV) con il preciso intento di misurare eventuali ricadute dell'impianto di S. Lazzaro sui limitrofi quartieri residenziali.	Si concorda con la controdeduzione.
	Con riferimento all'Allegato B - RAPPORTO AMBIENTALE, al punto 9.1 - Valutazione di incidenza ambientale, pag 193, è osservata l'opportunità di: *"integrare il monitoraggio con la VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO VIS a precisa e puntuale tutela della salute dei residenti, anche futuri, in quanto è risaputo che una gran parte degli inquinanti non e degradabile e quindi dobbiamo ragionare per accumuli."*	non accolta La VINCA è lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 atto a valutare l'incidenza di piani, progetti ed interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria, pertanto non comporta valutazioni in relazione agli impatti sulla salute umana. L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione. Tutto ciò premesso, l'esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori tecniche disponibili.	Si concorda con la controdeduzione.
32 - Comitato No Inceneritori Quarto d'Altino	Con riferimento all'Allegato B - Rapporto Ambientale, nel paragrafo 3.2 - Pareri pervenuti al Rapporto Ambientale Preliminare", pag. 35, è osservato che: *"Fra le controdeduzioni riportate nel paragrafo, suggeriamo che l'implementazione dei processi di Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) non debba "riguardare solamente la fase progettuale del singolo intervento proposto" (pag. 38), ma venga presa in considerazione contestualmente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In questo modo si perviene all'adozione di misure che in*	non accolta La proposta non può essere accolta in quanto un eventuale "valutazione di impatto sanitario - VIS" legata ai possibili impatti generati dalle azioni di Piano non è materia pertinente al piano rifiuti stabilita dall'art. 199 del D. Lgs 152/2006. Si evidenzia che la novità introdotta dalla procedura di VIS consiste nel proporre un percorso integrato e partecipato ispirato a valori quali: la democrazia, l'equità, lo sviluppo sostenibile e un uso etico delle prove scientifiche. Un percorso che per essere realistico e non solo declaratorio deve essere imperniato su alcune caratteristiche: - la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un dialogo informato e consapevole; - il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni;	Si concorda con la controdeduzione.

	garanzia del benessere complessivo degli individui e delle loro comunità.".	- la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione. Infine si evidenzia che, proprio per le ragioni su esposte, non si è a conoscenza di attività di pianificazione svolte da altri Enti in cui la stesura del piano di gestione dei rifiuti sia stata preceduta da VIS.	
	Sempre in riferimento all'Allegato B - Rapporto Ambientale, nel paragrafo par. 3.3 - Pareri pervenuti al Documento Preliminare di Piano, punto 2 (ULSS 9 Treviso), pag. 41, è osservato che: *"Valutato il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi" si esprime l'esigenza di considerare il rischio per la salute dovuto all'inquinamento atmosferico come elemento qualificante del Piano;"* *Con riferimento al parere della ULSS 9 - Treviso, espresso a fronte del Rapporto Ambientale Preliminare che sottolinea "l'esigenza di considerare il rischio per la salute dovuto all'inquinamento atmosferico come elemento qualificante del Piano stesso", constatiamo che nel piano non viene presa in considerazione la relazione esistente tra i vari sistemi di trattamento dei rifiuti e gli effetti diretti ed indiretti, acuti e/o cronici sulla salute della popolazione su cui gravitano, tralasciando di suggerire iniziative per una seria politica di prevenzione primaria.* *A tal proposito, lo studio Moniter del 2012, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, alcuni studi commissionati dalla stessa Regione Veneto ("Rischio di sarcomi ed esposizione alle diossine" a cura Dr.ssa Paola Zambon e collaboratori), e molte indagini internazionali, hanno evidenziato nelle diossine e nei policlorobifenili (PCS) sostanze sicuramente cancerogene e bioaccumulabili che si repertano soprattutto con la pratica dell'incenerimento dei rifiuti stessi. Nel Piano non si parla di come evitare l'esposizione a queste sostanze.*	<u>non accolta</u> Si evidenzia che le ripercussioni ambientali e sanitarie causate dall'incenerimento di rifiuti è un tema molto sentito ed attuale, condizionato nella sua reale portata dall'effetto mediatico esercitato da alcune fonti d'informazione e dai modi con cui le notizie stesse vengono rese pubbliche. Anche di questo si è tenuto conto nella stesura del Piano. Si dà conto del fatto che sulla questione esistono numerosi studi scientifici, molti dei quali in fieri ed oggetto di costante approfondimento. Ciò detto si ricorda che, in termini generali, l'incenerimento può essere considerato come una delle possibili modalità gestionali condotta sui rifiuti, molto diffusa ed utilizzata per ridurre, sia in termini di volume che di caratteristiche infettive e tossicologiche i rifiuti urbani, i rifiuti pericolosi e i rifiuti di origine ospedaliera. Sulla scorta di quanto noto risulta che in Italia siano operanti circa una cinquantina di impianti d'incenerimento, prevalentemente ubicati in regioni del centro nord (Lombardia, Emilia, Toscana e Veneto); da questi dati emerge come l'incenerimento rappresenti una importante modalità gestionale, prevista per legge, sulla quale esiste un ampio dibattito. Si rileva che la preoccupazione maggiore è legata alla reale e precisa individuazione degli effetti, anche di natura cancerogena, che le emissioni hanno sulla salute umana. Come noto, alcune delle sostanze emesse dai camini, ed in particolare le diossine, i metalli e le polveri ultrafini, hanno un significativo tasso di cancerogenicità ed un elevato grado di tossicità per la salute umana. Gli effetti determinati da queste sostanze sono stati indagati in numerosi studi scientifici, che in molti casi però, hanno considerato concentrazioni più elevate di quelle prodotte dagli impianti d'incenerimento, dando riscontri poco attendibili ai fini della determinazione di una reale incidenza sull'ambiente e sugli essere umani esercitata da questi stabilimenti. Tale aspetto ha determinato l'impossibilità di definire con chiarezza se la stabilità molecolare delle sostanze in questione sia una fattore che aumenta il rischio per le popolazioni esposte a questo tipo di inquinanti. Merita d'essere menzionato che i livelli emissivi consentiti fino all'introduzione della direttiva 2000/76/CE, erano 3-6 volte maggiori per i principali parametri e alcune centinaia di volte per le diossine e i furani. Un corretto approccio alla questione inoltre deve tener conto del fatto che quando si parla di studi e indagini su impianti d'incenerimento bisogna considerare se questi si riferiscono a strutture di vecchia o di nuova generazione. Sulla base dei numerosi studi epidemiologici condotti tra il 1960 e il 1980, in popolazioni residenti nelle aree limitrofe agli impianti d'incenerimento, risulta che gli impianti di vecchia generazione comportano sicuramente una elevata esposizione a significativi livelli di sostanze tossiche. Per tale motivo le ricerche fatte sono state indirizzate verso l'individuazione dei diversi effetti causati da tali esposizioni con particolare riferimento alle malattie respiratorie, al rapporto di mascolinità alla nascita, alle malformazioni congenite e ai tumori – linfomi, ai sarcomi dei tessuti molli, della laringe, del polmone e del fegato . Studi metodologicamente incontestabili, hanno dimostrato che esistano delle correlazioni tra un eccesso di tumori e l'esposizione alle diossine.	Si concorda con la controdeduzione.

Questo risultato è molto attendibile se si considerano le alte concentrazioni di sostanze inquinanti riscontrate nelle emissioni prodotte dagli inceneritori funzionanti fino a pochi anni fa. Destano invece, alcune perplessità, gli esiti relativi agli altri effetti riscontrati.
Analizzando la documentazione a disposizione, è possibile trarre questa prima conclusione: "esiste certamente una correlazione tra l'esposizione alle emissioni degli impianti d'incenerimento di vecchia generazione - ed in particolare alle diossine - e l'aumento della frequenza dei tumori sul campione analizzato; al contrario non risulta possibile dimostrare una netta correlazione tra gli altri effetti riscontrati sulla popolazione e le emissioni registrate".
Per completezza di informazione va ricordato che nello *"Studio sul rischio di sarcoma in rapporto all'esposizione ambientale a diossine emesse dagli inceneritori: studio caso controllo nella provincia di Venezia"* redatto da più autori nel luglio del 2007 e citato dall'istante, viene riferito che: *"l'incenerimento dei rifiuti urbani presenta livelli più alti di emissione in atmosfera, mentre gli inceneritori ospedalieri erano piccoli, a bassa portata e con funzionamento discontinuo, ma dotati di bassi camini e situati per lo più vicinissimi alle abitazioni"*.
Tale rilievo dimostra come la realtà in cui si operava fino a pochi anni fa, era ben diversa da quella attuale e le misure ambientali adottate ben lontane da quelle attualmente richieste.
Infatti questo tipo di impianti, di taglia piccola, che operavano in modo discontinuo e con camini non adeguati alle reali esigenze sanitarie-ambientali, sono stati chiusi ed aboliti con la Legge 29 ottobre 1987, n. 441 e sostituiti con linee di incenerimento dedicate in impianti pubblici che offrono maggiori garanzie dal punto di vista ambientale. (Delibera di Giunta regionale Veneto n. 3093 del 30 maggio 1995).
Diversamente per gli Impianti d'incenerimento di nuova generazione, con l'emanazione della Direttiva 2000/76/EC, recepita in Italia solo nel 2005, sono state introdotte nuove restrizioni normative che hanno determinato una diminuzione delle concentrazioni di sostanze tossiche nelle emissioni.
In particolare, le concentrazioni di diossine ammesse sono passate da un massimo di 4.000 ng/m3 (DM 12/7/1990) ad un massimo di 0,1 ng/m3 (D. Lgs n. 133 del 11/5/2005).
Altro elemento da considerare in fase analitica è la frequente presenza nelle aree ove sono inseriti gli inceneritori di "elementi ambientalmente impattanti" quali ad esempio insediamenti industriali, arterie viarie ad elevato scorrimento veicolare, insediamenti residenziali di popolazioni socialmente ed economicamente svantaggiate.
Tali fattori risultano essere, a diverso titolo, elementi di disturbo per gli usuali strumenti di indagine epidemiologica, inficiando, il più delle volte, i risultati relativi agli effetti sanitari specifici dovuti alle emissioni dei nuovi inceneritori.
È un dato assodato che i nuovi impianti d'incenerimento emettono sostanze tossiche di riconosciuta pericolosità ma non in concentrazioni tanto dissimili – in alcuni casi inferiori – a quelle di altre fonti quali ad esempio il traffico veicolare e gli insediamenti industriali.
Il vero problema, a cui nessun studio finora prodotto ha saputo dare una risposta, riguarda la definizione della compromissione aggiuntiva che questi impianti rappresentano per il territorio.
In considerazione delle difficoltà di porre in evidenza i rischi che, a causa della bassa intensità dell'esposizione, si collocano ai limiti delle capacità di risoluzione dell'epidemiologia, e considerato quindi, il dubbio rapporto costo-beneficio delle indagini epidemiologiche convenzionali, la ricerca si è orientata verso metodologie di risk assessment, che sono tuttavia ancora bisognose di consolidamento metodologico.
Analoghe considerazioni possono essere fatte anche per la misurazione dei biomarcatori di esposizione, anche se fino ad ora, di regola, non hanno messo in evidenza alterazioni significative.
In conclusione, non essendo possibile ipotizzare un cambiamento negli stili di vita moderna, almeno nell'orizzonte temporale del Piano rifiuti, la gestione degli scarti assume un ruolo di primaria importanza nell'ambito dei servizi da garantire ai cittadini, e può rappresentare un problema rilevante che investe le diverse sfere economiche, ambientali, sociali e

		sanitarie, destando preoccupazione e tensioni nella popolazione residente in prossimità degli impianti e negli amministratori pubblici locali. Sulla base di queste considerazioni diventa perciò essenziale conformare ogni decisione politico-amministrativa a concrete azioni di riduzione della produzione di rifiuti, di razionalizzazione degli imballaggi, di massimizzazione della raccolta differenziata, di ottimizzazione del riciclaggio, riuso e recupero dei materiali. È importante inoltre promuovere azioni che favoriscano l'inserimento nelle filiere del riciclo di tipologie di rifiuti, che seppur caratterizzate da elevato valore energetico, possono vantaggiosamente sostituire le materie prime nella produzione di beni di largo consumo. Va inoltre promossa e diffusa l'idea che i due sistemi ordinari di *"smaltimento dei rifiuti indifferenziati residuati a valle del processo di differenziazione"* – conferimento in discarica controllata e incenerimento – non sono antitetici, ma complementari e concorrono a garantire un'efficace e sicuro trattamento dei rifiuti. Nel ribadire la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento), va sottolineato che l'Unione Europea ha raccomandato la pratica dell'incenerimento in via preferenziale rispetto al conferimento in discarica controllata (Comunicazione n. 2011/571). In più, visto e considerato che per garantire la tutela delle acque sotterranee e del suolo agricolo nella nostra regione (Cfr. Allegato A, Elaborato D *"Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti"*), si rendono sempre meno disponibili siti per l'insediamento di discariche, appare indispensabile promuovere la soluzione dell'incenerimento quale forma di trattamento dei rifiuti, ferma restando la necessità di incrementare le pratiche di recupero e differenziazione. Le conoscenze epidemiologiche fino ad oggi prodotte, ancorché non conclusive, fanno ritenere che il conferimento in discariche controllate, costruite e gestite secondo quanto previsto dalle norme di settore, non comporti un rischio per l'ambiente e per la salute delle popolazioni insediate nelle vicinanze dello stabilimento. Analoghe valutazioni possono essere fatte sull'incenerimento la cui pratica - tenuto conto delle indagini epidemiologiche disponibili - non sembra denunciare incrementi di rischio per la salute umana se effettuata in impianti realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.	
34 - Gruppo Paesaambiente - Mario Zanardo	Con riferimento al Rapporto Ambientale di cui all'allegato B, a pag 55 e pag 67, è chiesto di: *"definire regole per chiudere progressivamente entro 5 anni tutti gli impianti di trattamento realizzati in zone incompatibili e tutte le discariche in aree che non siano a bassa vulnerabilità"*.	<u>non accolta</u> E' opportuno precisare che le disposizioni normative contenute nel documento adottato diventeranno cogenti all'approvazione del Piano rifiuti. La normativa proposta non prevede quindi una fase transitoria e tanto meno una disciplina che regolamenti l'adeguamento degli eventuali atti autorizzativi già in essere. Pertanto si ritiene che, secondo il principio giuridico del *"tempus regit actum"*, ogni atto autorizzativo precedente alla data di approvazione della nuova pianificazione trova il proprio regime giuridico nella disciplina normativa in vigore al tempo in cui è stato approvato, legittimando così la continuazione dell'attività di trattamento rifiuti per i soggetti che eventualmente dovessero ricadere nelle aree sottoposte a nuovi vincoli. Pertanto eventuali impianti operanti in aree nelle quali la nuova pianificazione, una volta entrata in vigore, pone un vincolo di insediamento, potranno continuare la attività nel rispetto dei provvedimenti vigenti solo garantendo i più elevati standard ambientali secondo quanto stabilito all'art. 15 della Norme di Piano. Eventuali modifiche impiantistiche potranno quindi essere accolte purché rispondano alle migliori tecniche disponibili e non prevedano un aumento della potenzialità o della pericolosità dei rifiuti trattati.	Si concorda con la controdeduzione.
	Con riferimento al Rapporto Ambientale di cui all'allegato B, a pag 71 è chiesto di stralciare dalle azioni di piano la possibilità di conferire i rifiuti contenenti amianto in discarica per rifiuti non pericolosi.	<u>non accolta</u> La possibilità di destinare i rifiuti di amianto in discarica per rifiuti non pericolosi è espressamente prevista dalla normativa statale vigente a determinate condizioni che devono essere rispettate (D.M. 27 settembre 2010, art. 6 e Allegato 2).	Si concorda con la controdeduzione.

	Con riferimento al Rapporto Ambientale di cui all'allegato B, a pag 155 è chiesta, per le discariche che hanno ricevuto rifiuti contenenti amianto, l'estensione del periodo di post attività ad almeno 100 anni.	non accolta L'istanza viene rigettata perché non trova adeguata giustificazione nella normativa di settore.	Si concorda con la controdeduzione.
	Con riferimento al Rapporto Ambientale di cui all'allegato B, a pag 213 è presentata osservazione analoga a quanto riportato ai precedenti punti 2 e 11.	non accolta La possibilità di destinare i rifiuti di amianto in discarica per rifiuti non pericolosi è espressamente prevista dalla normativa statale vigente a determinate condizioni che devono essere rispettate (D.M. 27 settembre 2010, art. 6 e Allegato 2).	Si concorda con la controdeduzione.
	Con riferimento al Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica di cui all'allegato C, pag. 6, è chiesto di *"definire regole per chiudere progressivamente entro 5 anni tutti gli impianti di trattamento realizzati in zone incompatibili e tutte le discariche in aree che non siano a bassa vulnerabilità"*.	non accolta E' opportuno precisare che le disposizioni normative contenute nel documento adottato diventeranno cogenti all'approvazione del Piano rifiuti. La normativa proposta non prevede quindi una fase transitoria e tanto meno una disciplina che regolamenti l'adeguamento degli eventuali atti autorizzativi già in essere. Pertanto si ritiene che, secondo il principio giuridico del "tempus regit actum", ogni atto autorizzativo precedente alla data di approvazione della nuova pianificazione trova il proprio regime giuridico nella disciplina normativa in vigore al tempo in cui è stato approvato, legittimando così la continuazione dell'attività di trattamento rifiuti per i soggetti che eventualmente dovessero ricadere nelle aree sottoposte a nuovi vincoli. Pertanto eventuali impianti operanti in aree nelle quali la nuova pianificazione, una volta entrata in vigore, pone un vincolo di insediamento, potranno continuare la attività nel rispetto dei provvedimenti vigenti solo garantendo i più elevati standard ambientali secondo quanto stabilito all'art. 15 della Norme di Piano. Eventuali modifiche impiantistiche potranno quindi essere accolte purché rispondano alle migliori tecniche disponibili e non prevedano un aumento della potenzialità o della pericolosità dei rifiuti trattati.	Si concorda con la controdeduzione.
	Con riferimento al Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica di cui all'allegato C, pag. 7, è chiesto di specificare tra gli obiettivi di piano di favorire l'inertizzazione dell'amianto incentivando le tecnologie che consentono il trattamento previsto al Dm n. 208 del 27/07/2004.	non accolta Come precedentemente illustrato (punto n. 5) allo stato attuale non esistono processi su scala industriale nel territorio nazionale in grado di inertizzare i rifiuti di amianto tali da poterli gestire come materia prima seconda. Tuttavia il piano nei suoi obiettivi riguardo ai rifiuti speciali (pag. 313) promuove le attività di ricerca nel campo dei rifiuti in cui ricadono le sperimentazioni riguardo l'inertizzazione dell'amianto.	Si concorda con la controdeduzione.
35 - Ecoistituto del veneto "Alex Langer", presidente Michele Boato	È proposto, senza alcun specifico riferimento a parti del piano, di aggiungere che: *"Va ipotizzata la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS): un programma o un progetto viene valutato in relazione non solo agli effetti che produce sull'ambiente, ma anche sulla salute della popolazione interessata."*.	non accolta In merito alla richiesta di inserire negli obiettivi di Piano il riferimento alla tutela della salute, si rileva che nella premessa agli obiettivi di Piano (pag. 140) è precisato che i punti elencati "vanno perseguiti nel rispetto della tutela della salute e tenendo conto della sostenibilità sociale ed economica". Tutte le azioni di piano saranno quindi relazionate a tale principio generale. L'applicazione dei "criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", art. 179 del D. Lgs. 152/2006 s. m. i., stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale che garantisca, *"nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica."* (art. 179, comma 2, D. Lgs. 152/2006). In sostanza quindi non si ravvisa la necessità di un'indagine epidemiologica riguardo al rischio sanitario legato ai possibili impatti ambientali delle opzioni di Piano, come quella (valutazione di impatto sanitario - VIS", si precisa infatti che questa analisi non è materia pertinente al piano rifiuti stabilita dall'art. 199 del D. Lgs. 152/2006. La valutazione degli effetti sulla salute di azioni, progetti, specifici avvenimenti rappresenta uno degli obiettivi e delle funzioni tradizionali della sanità pubblica. La novità della VIS risiede nel proporre un percorso integrato e procedure elaborate per	Si concorda con la controdeduzione.

		consapevole; - il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni; - l'esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne quelli negativi; - la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione. Tutto ciò premesso, l'esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti, tra cui l'inceneritore di Ca' del Bue, dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori tecniche disponibili. Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potranno essere concordate le modalità di controllo più opportune.	
	Con riferimento all'Allegato B – RAPPORTO AMBIENTALE, è osservato che al paragrafo 3.2 - Pareri pervenuti al Rapporto Ambientale Preliminare, peg. 24: *"E' ignorata l'unica indagine epidemiologica su malattie da emissioni di inceneritori commissionata dalla Regione Veneto, relativa alla popolazione di Venezia e della Riviera del Brenta [...]".*	<u>non accolta</u> Si ritiene che l'osservazione si riferisca allo studio dell'Istituto Oncologico del Veneto sul "Rischio di sarcoma in rapporto all'esposizione ambientale a diossine emesse dagli inceneritori: studio caso controllo nella Provincia di Venezia". Tale studio evidenzia il rischio correlato al massiccio inquinamento atmosferico da sostanze diossino-simili rilasciate dagli inceneritori della provincia di Venezia, nel periodo 1972-1986, nel quale, per altro, non venivano richiesti particolari requisiti tecnologici per il controllo delle emissioni. L'incidente di Seveso (1976) e la conseguente maggiore attenzione verso i rischi di incidente rilevante per determinate attività industriali (Direttiva 82/501/CEE, recepita con il DPR n. 175 del 17 maggio 1988), nonché l'emanazione delle prime normative per la lotta all'inquinamento atmosferico (Direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 e DPR 203/1988), hanno generato una crescente attenzione verso le attività di incenerimento di rifiuti. Il DPR 915/1982 e la Delibera C. I. del 27/07/1984 hanno quindi definito, per la prima volta in Italia, precisi requisiti tecnici per questa tipologia di impianti che, come logica conseguenza, ha comportato la chiusura di quelli non a norma. Sono stati quindi progressivamente dismessi tutti i piccoli impianti di combustione a servizio degli Ospedali e gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani che non offrivano sufficienti garanzie rispetto al controllo delle emissioni. Diversamente per gli Impianti d'incenerimento di nuova generazione, con l'emanazione della Direttiva 2000/76/EC, recepita in Italia solo nel 2005, sono state introdotte nuove restrizioni normative che hanno determinato una diminuzione delle concentrazioni di sostanze tossiche nelle emissioni. In particolare, le concentrazioni di diossine ammesse sono passate da un massimo di 4.000 ng/m3 (DM 12/7/1990) ad un massimo di 0,1 ng/m3 (D. Lgs n. 133 del 11/5/2005). Rispetto al documento citato e come illustrato nel documento di Piano, nel territorio tra Venezia e Padova risultano attualmente in esercizio un numero molto inferiore di impianti, in dettaglio: 2 inceneritori di rifiuti speciali, 2 di rifiuti urbani ed una centrale termoelettrica che utilizza combustibile derivato da rifiuti (CDR). Inoltre i fattori di emissione per questi impianti risultano di gran lunga inferiori a quelli presenti nello studio in oggetto. Si precisa infine che tutti gli impianti attualmente in esercizio sono tenuti a rispondere alle migliori tecniche disponibili nel rispetto della normativa vigente che prevede il rilascio di autorizzazione integrata ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dal D. Lgs. n. 133/2005. Il rispetto della normativa di settore garantisce di per se la tutela della popolazione dal rischio di esposizione alle sostanze rilasciate dall'inceneritore.	Si concorda con la controdeduzione.
	Con riferimento all'Allegato B – RAPPORTO AMBIENTALE, è	<u>non accolta</u>	Si concorda con la

	osservato che al paragrafo 3.2 - Pareri pervenuti al Rapporto Ambientale Preliminare, pag. 35: *"E' sbagliato rinviare una Valutazione d'Impatto Sanitario ai singoli impianti, se esistono studi relativi alle specifiche categorie di impianti"*	Si rimanda a quanto già risposto al primo punto.	controdeduzione.
38-39-46 - Comune di S. Giovanni Lupatoto con Comune di S. Martino B.A. e Comune di Zevio (Perizia Giurata Soc. T.E.R.R.A srl)	Con riferimento al Rapporto Ambientale e all'espletamento delle analisi propedeutiche alla valutazione, l'istante osserva che alcuni elementi non sono stati rilevati e valutati, oppure sono stati analizzati superficialmente in modo non corretto, questi aspetti rappresentano lacune forti, limiti specifici e gravi carenze del Rapporto Ambientale stesso che lo rendono non conforme a quanto previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia. A tal riguardo evidenzia come non sussista la "*Separazione tra Autorità procedente ed Autorità procedente alla valutazione. [...]. Sulla base di queste premesse , si può affermare che dal punto di vista procedurale , la VAS del PRGRUS costituisce un difetto di istruttoria che può inficiare la completezza dei contenuti e l'oggettività delle valutazioni del Rapporto Ambientale*".	<u>non accolta</u> Le procedure di VAS e i Soggetti che vi partecipano, nonché le funzioni esercitate da ciascun Ente sono legittimamente regolate dalla D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009. Poiché la procedura a cui è stato sottoposto il Piano si sta espletando tenendo conto delle sette fasi individuate dalla delibera si ritiene che la VAS del PRGRUS non sia viziata da alcun difetto di istruttoria che ne possa inficiare la completezza e l'oggettività delle valutazioni. Nel merito di una presunta carenza metodologica nei processi di partecipazione e di informazione avviati si richiamano le fasi individuate dalla succitata delibera fin qui seguite.	Si concorda con la controdeduzione.
	Sempre con riferimento al Rapporto Ambientale e alla procedura seguita, nel merito della "*Partecipazione e informazione*" è osservato che: *"I processi di partecipazione e di informazione avviati risultano molto carenti dal punto di vista metodologico in quanto si parla semplicemente di informazione e partecipazione passiva del pubblico, ovvero di organizzazione di incontri pubblici e convegni sul tema.*".	<u>accolta</u> Premesso che tutti gli atti inerenti la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano rifiuti oltre ad essere stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, hanno avuto evidenza pubblica attraverso il sito della Regione Veneto, enfatizzati spesso da Comunicati Stampa a cura dell'Assessore all'Ambiente, si precisa che il processo partecipativo ha seguito quanto disciplinato dall'allegato A della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009 che individua le sette fasi in cui si articolano le *"Procedure di VAS per piani o programmi di competenza regionale"*, per completezza si riportano a seguire i momenti che hanno caratterizzato l'iter procedurale finora seguito. La "*fase 1*", che prevede l'elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare, è stata condotta nel seguente modo: - con delibera di Giunta regionale n. 1732 del 26/10/2011 è stato affidato ad A.R.P.A.V., l'incarico di supporto tecnico – scientifico per la redazione del rapporto di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) integrato con elementi relativi alla compatibilità del piano con finalità conservative dei siti Natura 2000 (V.INC.A.). In questo modo è stato individuato un "verificatore" esterno all'Organo regionale che non coincide pertanto con la struttura regionale proponente; - con nota prot. n. 21691 del 23/02/2012 l'A.R.P.A.V. ha trasmesso, in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1732/2011, il documento preliminare di piano e il rapporto ambientale strategico, elaborati in conformità a quanto stabilito dal Titolo II del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e della D.G.R. n. 791 del 31/03/2009;	Si concorda con la controdeduzione.

- con nota prot. n. 292418 in data 25/06/2012, è stata trasmessa a mezzo raccomandata, a tutti i Soggetti competenti in materia ambientale inclusi nella lista approvata dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 723 del 2/05/2012, nonché all'U. P. Coordinamento Commissioni, i documenti preliminari adottati fissando in 30 giorni, non come termine perentorio ma ordinatorio, il periodo per la presentazione di eventuali osservazioni;

con nota prot. n. 337064 del 20/07/2012 la stessa documentazione è stata trasmessa nuovamente, come da non

- espresse richieste formulate dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, ai diversi Uffici che costituiscono gli "istituti periferici" della Soprintendenza;
- con nota prot. n. 397854 in data 04/09/2012, sono stati trasmessi all'U. P. Coordinamento Commissioni 12 pareri fatti pervenire alla Direzione Tutela Ambiente da alcuni Soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. n. 418968 in data 18/09/2012, sono stati trasmessi all'U. P. Coordinamento Commissioni ulteriori 2 pareri fatti pervenire alla Direzione Tutela Ambiente oltre i termini da alcuni Soggetti competenti in materia ambientale;
- con note prot. n. 429934 in data 25/09/2013; n. 441515 in data 2/10/2012; n. 450619 in data 8/10/2012; n. 457369 in data 10/10/2012; n. 482720 in data 23/10/2012 sono stati trasmessi all'U. P. Coordinamento Commissioni gli ulteriori pareri che tardivamente sono stati inoltrati alla Direzione Tutela Ambiente da parte di alcuni Soggetti competenti in materia ambientale;
- con nota prot. n. 519241 in data 15/11/2012, l'U. P. Coordinamento Commissioni ha trasmesso alla D.T.A. il parere n. 124 del 30 settembre 2012 reso dalla Commissione regionale VAS –Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, concludendo così quanto previsto dalla fase 2;

La "*fase 3*", che prevede l'elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale da effettuarsi a conclusione della fase di consultazione e di concertazione, ove prevista, si è svolta nel seguente modo:

- in data 7/01/2013 si è tenuta presso la Sala Biblioteca di palazzo Linetti una riunione di coordinamento tesa a fare il punto sul lavoro fino a quel momento svolto a cui hanno partecipato la D.T.A. e l'A.R.P.A.V.;
- con nota prot. n. 9989 in data 28/01/2013, A.R.P.A.V. ha trasmesso la dichiarazione firmata dal Soggetto interno ad A.R.P.A.V. (Verificatore) che la stessa Agenzia ha individuato come referente per la stesura del rapporto ambientale e la verifica di compatibilità del piano con finalità conservative dei siti Natura 2000;
- con medesima nota ha inoltre trasmesso anche una bozza della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale, nonché, della sintesi non tecnica del rapporto ambientale stesa sulla base di quanto preventivamente concordato nel corso delle riunioni tecniche di coordinamento;
- gli Uffici regionali della D.T.A., in considerazione del fatto che non risultavano pervenute altre o diverse proposte da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale rispetto a quelle già acquisite agli atti, hanno provveduto a rivisitare la bozza trasmessa da A.R.P.A.V. al fine di poter predisporre gli atti necessari ad avviare la successiva fase 4.

La "*fase 4*", che prevede la predisposizione da parte della Struttura regionale proponente dell'atto amministrativo con cui la Giunta regionale adotta la proposta di piano, la proposta di rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, si è svolta nel seguente modo:

- con deliberazione di Giunta regionale n 264 in data 5 marzo 2013 è stata adottata tutta la documentazione relativa alla "proposta di piano", alla "proposta di rapporto ambientale" e alla "sintesi non tecnica del rapporto ambientale" del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;

La "*fase 5*", che prevede in capo alla Struttura regionale proponente la predisposizione di tutte le attività di consultazione e la partecipazione da parte di Soggetti interessati agli effetti del piano si è svolta nel seguente modo:

- con medesimo provvedimento di Giunta regionale, delibera n 264 in data 5 marzo 2013, è stato adottato lo schema di "avviso" a firma del Presidente che dà notizia dell'avvenuta adozione del piano e sono state definite le modalità di presentazione delle osservazioni;

		- con nota prot. n. 114990 in data 15 marzo 2013 a mezzo raccomodata, è stata inoltrata a ciascun U.R.P. provinciale e all'U. P. Coordinamento Commissioni copia in formato digitale della documentazione relativa al piano per la consultazione del pubblico, così come previsto per legge; - con nota prot. n. 115125 in data 15 marzo 2013 inoltrata a mezzo P.E.C., è stata data comunicazione a tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, nonché all'U. P. Coordinamento Commissioni, dell'avvenuta adozione dei documenti relativi al piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali e indicato il sito web regionale dal quale era possibile scaricare tutto il materiale. In questo modo si è inteso completare la fase di consultazione e di concertazione prevista nella fase 3 utilizzando un documento assentito preventivamente dalla Giunta regionale; - con Avviso a firma del Presidente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 in data 22 marzo 2013 è stato ufficialmente aperto il periodo di sessanta giorni nel quale chiunque interessato dagli effetti del piano può presentare le proprie osservazioni. Tale periodo si è concluso il 21 maggio 2013; - in data 3 aprile 2013 presso la sede del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini) il piano di gestione dei rifiuti è stato presentato alla VII Commissione consiliare; - con nota prot. n. 170783 in data 22 aprile 2013 la Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti ha comunicato che la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali non ha effettuato alcuna osservazione o proposta in merito al piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali che era stato illustrato dagli Uffici della D.T.A. nel corso della seduta del 16 aprile 2013; - nell'intento di completare la partecipazione e la concertazione prevista dalla fase 3, l'Assessorato per l'Ambiente ha ritenuto opportuno organizzare un ciclo di incontri con gli Amministratori locali, il primo dei quali si è svolto mercoledì 15 maggio 2013 a Montecchio Maggiore (Vicenza) nella Villa Cordellina (invitati i comuni delle province di Vicenza e Verona), il secondo giovedì 16 maggio a Padova nell'Auditorium Modigliani di via Diego Valeri (invitati i comuni delle province di Padova e Rovigo), il terzo venerdì 17 maggio presso la sede provinciale di Treviso in via Breda (invitati i comuni di Treviso, Belluno e Venezia); - con comunicati stampa sul sito regionale e con articoli su quotidiani locali (la Nuova Venezia e il Gazzettino) è stata data notizia al pubblico sull'iter amministrativo del piano nonché, in particolare, sulle scadenze da rispettare per presentare le eventuali osservazioni. La *"fase 6"*, che prevede l'espressione di un parere motivato da parte della Commissione Regionale VAS si sta svolgendo nel seguente modo: - il 21 maggio 2013 è scaduto il termine di sessanta giorni per prendere visione della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e per presentare alla struttura regionale procedente le osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi; - entro e fuori termine si sono registrati gli invii di numero 83 osservazioni a cui devono essere aggiunte un gran numero di note sottoscritte da cittadini dei comuni limitrofi all'impianto di Ca' del Bue, aventi tutte lo stesso contenuto; - sulla base di quanto pervenuto, la Struttura regionale proponente sta provvedendo a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal Pubblico e dagli altri Soggetti interessati, valutandone i contenuti e dandone un riscontro motivato al loro accoglimento/diniego; conclusa tale attività, con lo scopo di consentire l'avvio dell'esame istruttorio ai fini dell'espressione del parere motivato da parte della Commissione Regionale VAS, tutta la documentazione predisposta ed acquisita verrà inoltrata a suddetta Commissione per il seguito di competenza.	
	Sempre con riferimento al Rapporto Ambientale (allegato B) e segnatamente al capitolo 6 - VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL'AMBIENTE -	**non accolta** In merito alla necessità di valutazione del rischio sanitario legato ai possibili impatti generati dalle azioni di Piano o ad una valutazione di impatto sanitario - VIS - intesa come valutazione complessiva della qualità di vita, dello stato psicofisico e	Si concorda con la controdeduzione.

	pagg. 153-156 è osservata la mancata "*Applicazione della VIS*": *"Il Rapporto Ambientale nel capitolo 6 riguardante gli impatti sull'ambiente delle tipologie impiantistiche negli scenari del PRGRUS, non rileva alcun impatto sulla matrice di valutazione "salute umana"* […] *"Non c'è una valutazione degli impatti e del rischio sanitario sulla popolazione."*	socio-culturale di un determinato territorio, si precisa che questa analisi non è materia pertinente al piano rifiuti, i cui contenuti sono stabiliti dall'art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006. L'applicazione dei "*criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*", art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006 s. m. i, stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale che garantisca, *"nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica."* (art. 179, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006). La valutazione degli effetti sulla salute di azioni, progetti, specifici avvenimenti rappresenta uno degli obiettivi e delle funzioni tradizionali della sanità pubblica. La novità della VIS risiede nel proporre un percorso integrato e procedure elaborate per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la VIS si ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile e uso etico delle prove scientifiche. Un percorso che per essere realistico e non solo declaratorio deve essere imperniato su alcune caratteristiche: - la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un dialogo informato e consapevole; - il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni; - l'esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne quelli negativi; - la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione. Tutto ciò premesso, l'esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti, tra cui l'inceneritore di Ca' del Bue, dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori tecniche disponibili. Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potranno essere concordate le modalità di controllo più opportune.	
	Sempre in ordine al Rapporto Ambientale è osservato come i Piani considerati non sono esaustivi degli strumenti di pianificazione presenti sul territorio a tutti i livelli; inoltre, gli stessi Piani utilizzati ai fini dello svolgimento della verifica di Coerenza esterna non sono stati valutati nella loro interezza.	<u>non accolta</u> In riferimento alla parte del testo dell'osservazione ove è riportato: *"Ci si riferisce, da una parte, agli indirizzi del Testo Unico Ambientale, dall'altra, alle strategie definite dalla Comunità Europea in materia di gestione dei rifiuti.* *In merito a quest'ultimo punto si segnala la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, cui fondamenti sono:* - *la maggiore riduzione possibile delle conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e per l'ambiente;* - *la riduzione dell'uso di risorse e la promozione dell'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti.* *In particolare, la normativa europea pone come obiettivo principale la protezione dell'ambiente e della salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e gestione dei rifiuti. Viene, inoltre, sottolineato che la politica in materia di rifiuti deve:*	Si concorda con la controdeduzione.

		politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: *Prevenzione* *Preparazione per il riutilizzo* *Riciclaggio* *Recupero di altro tipo, ad esempio quello energetico* *Smaltimento."* Gli "*importanti strumenti di pianificazione sovraordinati a livello nazionale e comunitario inerenti la tematica dei rifiuti*" che sarebbero stati trascurati sono il cosiddetto "Testo Unico Ambientale" e gli indirizzi ivi presenti in materia di gestione dei rifiuti e la Direttiva 2008/98/CE di cui il D.lgs. 156/06 e s.m.i. ne costituisce proprio il recepimento attraverso il D.lgs. 205/2010 "*Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*". Come ampiamente e diffusamente illustrato nella Proposta di Piano e nel Rapporto Ambientale, gli obiettivi e le indicazioni della normativa nazionale (e indirettamente di quella europea) sono alla base della costruzione del Piano stesso, degli obiettivi e delle azioni di Piano che ne scaturiscono. In particolare, com'è possibile osservare nei documenti stessi, la gerarchia dei rifiuti, più volte richiamata, costituisce essa stessa "gli obiettivi di Piano".	
	Nel merito degli aspetti procedurali seguiti nella fase istruttoria viene osservato che: *"In relazione a quest'ultimo elemento, basti considerare la modalità con cui, nel Rapporto Ambientale, è stata effettuata la verifica di coerenza tra il Piano in oggetto e il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA). Si segnala, in proposito, come si sia fatto riferimento al PRTRA approvato (risalente al 2004) e non all'aggiornamento dello stesso di recente adottato (Rif. DGRV n. 2872 del 28.12.2012)"*	**non accolta** La Proposta di Piano e il Rapporto Ambientale sono state redatti nel corso dell'anno 2012, antecedentemente alla pubblicazione sul BURV della citata DGRV. Si è reso, pertanto, impossibile procedere all'analisi di coerenza con un Piano non ancora presentato (neanche sottoforma di proposta, poiché la DGRV in parola riguarda l'adozione delle proposte, ancora suscettibili di modifiche e osservazioni, e non già l'approvazione del Piano stesso). Si è tenuto in considerazione, pertanto, il Piano vigente e approvato al momento della redazione dei documenti. Si sottolinea che l'aggiornamento del PRTRA (in quel momento in fase di redazione) è stato invece considerato nell'ambito degli indicatori di pressione della matrice *Atmosfera*: Allegato B. par. 5.1 del Rapporto Ambientale.	
	Altro aspetto osservato è il seguente: *"Sempre dal punto di vista contenutistico, si segnala, inoltre, la completa mancanza di una Verifica di Coerenza Interna, ovvero della valutazione delle singole Azioni di Piano rispetto agli Obiettivi del Piano stesso."*	**non accolta** Per l'individuazione delle azioni di piano, la normativa nazionale impone come obbligo normativo l'autosufficienza regionale per lo **smaltimento** dei rifiuti **urbani** (oltre alle soglie minime di percentuale di raccolta differenziata e gli altri vincoli citati al par. 6.1). Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti urbani e la gestione dei rifiuti speciali al momento vigono dei *principi*, che sono anch'essi stati presi in considerazione per la costruzione degli scenari. A un'attenta lettura del documento, pertanto, non potrà essere sfuggito che, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani, non è prevista alcuna azione di Piano che introduca un nuovo impianto per il quale sia possibile valutare le criticità territoriali e ambientali. Per quanto riguarda gli impianti di recupero dei rifiuti urbani e gli impianti illustrati nelle azioni di piano dei rifiuti speciali è evidente che il Piano delinea le possibilità per il mercato di procedere a ulteriori ottimizzazioni nella gerarchia dei rifiuti e nell'applicazione del principio di prossimità. Tali valutazioni assumono carattere di indirizzo non avendo valore prescrittivo. Resta pertanto priva di significato una valutazione delle azioni di piano nei confronti delle criticità ambientali e territoriali in assenza di una previsione impiantistica concreta.	Si concorda con la controdeduzione.
	È inoltre evidenziato come a parere dell'istante appaia: *"Completamente omessa risulta, poi, la valutazione delle azioni di Piano nei confronti delle criticità, sia territoriali sia ambientali*	**non accolta** Come in più occasioni evidenziato all'interno della Proposta di Piano e di Rapporto Ambientale (ad esempio si veda Cap. 6 "*Valutazione dei possibili effetti significativi del Piano sull'ambiente*"), i criteri costruttivi degli scenari sono incardinati sulla	Si concorda con la controdeduzione.

	riscontrate in sede di elaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare."	normativa nazionale e sui principi comunitari. Per l'individuazione delle azioni di piano, la normativa nazionale impone come obbligo normativo l'autosufficienza regionale per lo <u>smaltimento</u> dei rifiuti <u>urbani</u> (oltre alle soglie minime di percentuale di raccolta differenziata e gli altri vincoli citati al par. 6.1). Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti urbani e la gestione dei rifiuti speciali, al momento vigono dei *principi*, che sono anch'essi stati presi in considerazione per la costruzione degli scenari. Ad un'attenta lettura del documento, pertanto, non potrà essere sfuggito che, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani, non è prevista alcuna azione di Piano che introduca nuovi impianti per il quale sia possibile valutare le criticità territoriali e ambientali. Per quanto riguarda gli impianti di recupero dei rifiuti urbani e gli impianti illustrati nelle azioni di piano dei rifiuti speciali è evidente che il Piano delinea le possibilità per il mercato di procedere a ulteriori ottimizzazioni nella gerarchia dei rifiuti e nell'applicazione del principio di prossimità. Tali valutazioni assumono carattere di indirizzo non avendo valore prescrittivo. Resta pertanto priva di significato una valutazione delle azioni di piano nei confronti delle criticità ambientali e territoriali in assenza di una previsione impiantistica concreta.	
	È altresì osservato che: *"Dal punto di vista metodologico, il fatto che la verifica di coerenza esterna sia stata sviluppata considerando solamente gli obiettivi del Piano non si ritiene conforme con la disciplina regionale vigente in materia di VAS.* *La verifica di coerenza esterna dovrebbe, infatti, essere effettuata considerando le Azioni di Piano rispetto ai Piani sovraordinati e di pari rango, e non considerando genericamente gli obiettivi del Piano.* *Si ritiene, infatti, che così facendo potrebbero non esser state rilevate e pertanto opportunamente valutate incoerenze, invece presenti, con gli altri strumenti di pianificazione presenti sul territorio.* *A tal proposito, si fa qui nuovamente riferimento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera [...]".* *In particolare, tra gli altri sono individuati i seguenti obiettivi strategici [...]. Rispetto ai quali alcune delle azioni previste dal nuovo Piano di gestione rifiuti risultano non coerenti e contrastanti.*	<u>non accolta</u> Come precisato nella perizia stessa, il PRTRA approvato al momento della redazione della proposta di Piano è stato preso in considerazione per la verifica della coerenza esterna. Per quanto concerne gli aspetti relativi ai contenuti di detta valutazione, concernenti gli obiettivi del citato PRTRA con i quali le azioni del Piano di gestione rifiuti contrasterebbero, si riepilogano di seguito le Azioni di Piano previste dall'aggiornamento PRTRA adottato con DGR. n. 2872 del 28.12.2012 (Par. 6.2 "Le azioni programmate nel periodo 2013-2020"): *"Nel presente capitolo sono descritte le nuove linee programmatiche di intervento della Regione Veneto, individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e a livello regionale.* *A livello nazionale, con Decreto del Ministero dell'Ambiente n.756 del 28 dicembre 2011, è stato istituito il "Gruppo di Lavoro per l'individuazione delle misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico", che ha presentato, il 18 luglio 2012, una prima versione del documento **"Attività Tecnica e Proposte"**, nel quale sono contenute 44 misure suddivise nei seguenti ambiti o aree di intervento [...]: Tali aree di intervento sono correlate ai settori emissivi che sono stati individuati come maggiormente impattanti per lo stato della qualità dell'aria.* *Parallelamente sono stati indicati anche degli altri ambiti di intervento (B e C) e sono state individuate alcune misure legate all'approfondimento delle conoscenze, all'informazione del pubblico in materia di valutazione e risanamento della qualità dell'aria.*	Si concorda con la controdeduzione.

(vengono riepilogati gli obiettivi del PRTRA con i quali le azioni del Piano di gestione rifiuti contrasterebbero, e le Azioni di Piano previste dall'aggiornamento PRTRA adottato con DGR. n. 2872 del 28.12.2012 (Par. 6.2 "Le

		Omissis Come precisato nella proposta di PRTRA stessa *"il sistema degli obiettivi si completa nel presente documento con la definizione degli obiettivi operativi, derivanti dall'individuazione dei principali settori nei cui ambito si svilupperanno le misure attuative del piano, in base alle indicazioni definite a livello nazionale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico"*. Dall'analisi delle Misure Attuative e delle relative Azioni Specifiche promosse dal PRTRA risulta evidente l'assenza di qualsivoglia incoerenza o contrasto con quanto proposto nel Piano di gestione rifiuti, poiché per quanto concerne o potrebbe concernere il settore rifiuti, il PRTRA evidenzia la necessità di: 1) Emanazione dei "*Criteri per l'autorizzazione e la gestione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da RIFIUTI PARZIALMENTE BIODEGRADABILI, ai fini del rispetto dei valori limite e valori obiettivo della qualità dell'aria*" (obiettivo operativo A1 *"Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali"*). 2) Divieto di combustione all'aperto di biomasse e/o rifiuti rafforzamento dei controlli (obiettivo operativo A2 *"Utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate"*). 3) Adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale condivise a livello regionale, relative a ciascuna singola categoria produttiva, di cui alla sezione II dell'allegato IV, parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e recanti specifiche prescrizioni per ogni attività. (obiettivo operativo A4 *"Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti"*). 4) L'adozione delle BAT o BREF di settore nella quasi totalità dei casi ha consentito il raggiungimento di standard emissivi molto ambiziosi. E' necessario imporre la progettazione e le scadenze per l'installazione di sistemi di abbattimento in linea con le BAT durante la fase istruttoria dei processi autorizzativi AIA (obiettivo operativo A5 *"Contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica"*). 5) Implementazione dei controlli e delle ispezioni nelle aziende AIA al fine di verificare l'installazione e il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera. Inserimento nei PMC (Piani di monitoraggio e controllo) di controlli specifici per la corretta gestione degli impianti di abbattimento delle emissioni (obiettivo operativo A5 *"Contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica"*). Poiché, in particolare: *"Ai fini della riduzione delle emissioni in atmosfera l'iter autorizzatorio degli impianti in AIA deve tenere conto dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (art. 29-bis comma 1 D.Lgs.152/2006).* *Tale indirizzo è mutuato anche dalle linee programmatiche nazionali, volte alla riduzione delle emissioni e riportate nella pagina successiva.* *Per questo motivo la misura più importante per questo settore emissivo resta la definizione delle migliori tecnologie disponibili per ciascun impianto assoggettato ad AIA. Durante la fase istruttoria della procedura di rilascio dell'autorizzazione si devono concordare con il proponente le tipologie di impianti di abbattimento in linea con i documenti BREF adatte all'impianto. Inoltre è necessario siano inserite nell'autorizzazione le tempistiche e le scadenze per l'adeguamento dell'impianto. La pianificazione di controlli e di ispezioni per la verifica dell'installazione e il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento è un'ulteriore misura fondamentale a complemento dell'adozione in sede di rilascio di autorizzazione delle migliori tecniche disponibili."*	
	È osservato che: *"In particolare, si segnala come la complessa tematica dello stato della salute umana, nonostante direttamente pertinente con il Piano in oggetto, sia stata praticamente trascurata dalla trattazione.* *Un cenno a tale tematica lo si può riscontrare solo al cap. 12 "Pareri pervenuti al Rapporto Ambientale Preliminare" in*	<u>non accolta</u> Riguardo all'oggetto dell'osservazione, si rileva che nella premessa agli obiettivi di Piano (pag. 140) è precisato che i punti elencati "vanno perseguiti nel rispetto della tutela della salute e tenendo conto della sostenibilità sociale ed economica". Tutte le azioni di piano sono quindi relazionate a tale principio generale. L'applicazione del criterio di priorità nella gestione dei rifiuti, art. 179 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale che garantisca, *"nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo,*	Si prende atto della controdeduzione.

	riferimento alla richiesta della Provincia di Venezia, nel quale il valutatore contro deduce alla richiesta di integrazione di tale Ente riportando una breve sintesi delle indagini epidemiologiche eseguite dal Servizio Sanità Pubblica della Regione. Tale tematica, tuttavia, non risulta poi considerata alla luce delle azioni di Piano"	*tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica."* (art. 179, comma 2, D.Lgs 152/2006). Rispetto alle indagini epidemiologiche cui fa riferimento la Provincia di Venezia nelle osservazioni al "Rapporto Ambientale Preliminare (DGR n. 723 del 2 maggio 2012) ed in particolare allo studio dell'Istituto Oncologico del Veneto sul "Rischio di sarcoma in rapporto all'esposizione ambientale a diossine emesse dagli inceneritori: studio caso controllo nella Provincia di Venezia", si rileva che il massiccio inquinamento atmosferico da sostanze diossino-simili rilasciate dagli inceneritori della provincia di Venezia, messo in evidenza in tale documento, si riferisce ad un periodo, 1972-1986, nel quale non venivano richiesti particolari requisiti tecnologici per il controllo delle emissioni di questi impianti. L'incidente di Seveso (1976) e la conseguente maggiore attenzione verso i rischi di incidente rilevante per determinate attività industriali (Direttiva 82/501/CEE, recepita con il DPR n. 175 del 17 maggio 1988), nonché l'emanazione delle prime normative per la lotta all'inquinamento atmosferico (Direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 e DPR 203/1988), hanno generato una crescente attenzione verso le attività di incenerimento di rifiuti. Il DPR 915/1982 e la Delibera C.I. del 27/07/1984 hanno quindi definito, per la prima volta in Italia, precisi requisiti tecnici per questa tipologia di impianti che, come logica conseguenza, ha comportato la chiusura di quelli non a norma. Sono stati quindi progressivamente dismessi tutti i piccoli impianti di combustione a servizio degli Ospedali e gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani che non offrivano sufficienti garanzie rispetto al controllo delle emissioni. Rispetto al documento citato e come illustrato nel documento di Piano, nel territorio tra Venezia e Padova risultano oggi in esercizio un numero molto inferiore di impianti, in dettaglio: 2 inceneritori di rifiuti speciali, 2 di rifiuti urbani ed una centrale termoelettrica che utilizza combustibile derivato da rifiuti (CDR). Inoltre i fattori di emissione per questi impianti risultano di gran lunga inferiori a quelli rappresentativi adottati nello studio dell'Istituto Oncologico Veneto. Si precisa infine che tutti gli impianti attualmente in esercizio sono tenuti a rispondere alle migliori tecniche disponibili nel rispetto della normativa che prevede il rilascio di autorizzazione integrata ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dal D. Lgs. dell'11 maggio 2005, n. 133.	
	È osservato inoltre come: *"Anche il successivo punto [...] non risulta affrontato: a valle della descrizione dello stato attuale delle diverse matrici ambientali considerate, non risultano alla fine estrapolate ed evidenziate le problematiche ambientali esistenti sul territorio regionale, e pertanto rispetto ad esse valutata la coerenza delle azioni di Piano."*	<u>non accolta</u> Come già illustrato più sopra (3.1d), per l'individuazione delle azioni di piano, la normativa nazionale impone come obbligo normativo l'autosufficienza regionale per lo <u>smaltimento</u> dei rifiuti <u>urbani</u> (oltre alle soglie minime di percentuale di raccolta differenziata e gli altri vincoli citati al par. 6.1). Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti urbani e la gestione dei rifiuti speciali, al momento vigono soltanto dei principi, che sono anch'essi stati presi in considerazione per la costruzione degli scenari. Ad un'attenta lettura del documento, pertanto, non potrà essere sfuggito che, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani, non è prevista alcuna azione di Piano che introduca nuovi impianti per il quale sia possibile valutare le criticità territoriali e ambientali. Per quanto riguarda gli impianti di recupero dei rifiuti urbani e gli impianti illustrati nelle azioni di piano dei rifiuti speciali è evidente che il Piano delinea le possibilità per il mercato di procedere a ulteriori ottimizzazioni nella gerarchia dei rifiuti e nell'applicazione del principio di prossimità. Tali valutazioni assumono carattere di indirizzo non avendo valore prescrittivo. Resta pertanto priva di significato una valutazione delle azioni di piano nei confronti delle criticità ambientali e territoriali in assenza di una previsione impiantistica concreta.	Si concorda con la controdeduzione.
	È osservato come: *" In particolare, il Piano prevede, in modo differenziato per i rifiuti urbani e per quelli speciali, un complesso sistema di Azioni articolato in due categorie:* - *da una parte, un insieme di strumenti ed iniziative da promuovere ed attuare ai fini del conseguimento degli obiettivi che il Piano stesso si prefigge;*	<u>non accolta</u> Come esplicitamente descritto nella proposta di Piano, la AZIONI di Piano sono <u>esclusivamente</u> quelle menzionate sotto la voce AZIONI DI PIANO. Iniziative e strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano non rientrano in tale categoria. Pertanto, come precisato a pagina 151 del rapporto Ambientale, al paragrafo 6.2 *"Impatti sull'ambiente delle diverse tipologie impiantistiche negli scenari di Piano". Gli impatti ambientali delle Azioni di Piano relative a 'Iniziative e Strumenti della PA e Enti Locali' non sono contemplate essendo strumenti amministrativi per i quali non è possibile valutare un*	Si concorda con la controdeduzione.

	- *dall'altra, un insieme più circoscritto di Azioni direttamente correlate al fabbisogno impiantistico derivante dallo scenario di Piano.* *Nonostante espressamente richiesto dalla normativa di settore vigente, tali azioni dovevano essere tutte valutate, definendone con il maggior grado di dettaglio possibile, l'impatto sulle matrici ambientali e territoriali. [...]* *Nell'analisi degli impatti (cap. 6.2 del RA) risultano, infatti, solamente accennati e presentati, senza essere valutati, i possibili impatti indotti dall'attuazione del secondo insieme di Azioni di Piano, ovvero quelle correlate al fabbisogno impiantistico al 2020 derivante dallo scenario di Piano e concernenti specifiche linee impiantistiche (discariche, impianti di trattamento meccanico-biologico del rifiuto urbano indifferenziato, impianti di digestione anaerobica, ecc. .)"*	*impatto sulle matrici ambientali se non in fase esecutiva".*	
	È osservato che: "*Manca, inoltre, l'analisi e la valutazione degli effetti delle azioni di piano in relazione agli obiettivi del piano ed alle azioni previste dagli altri piani regionali ambientali e di settore (es.: PTRC, Piano Energetico Regionale, Piano Regionale dei Trasporti). Le azioni di piano devono essere valutate per comprendere i loro effetti sulle componenti ambientali, sia considerate separatamente sia assieme alle azioni di altri piani.*"	non accolta Lo scopo del Rapporto Ambientale di un Piano, come chiaramente riportato all'art. 13 del D. lgs. 152/06 e s.m.i. è individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del Piano stesso potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso e non "*assieme alle azioni di altri piani*".	Si concorda con la controdeduzione.
	È osservato che: "*Non risultano, infine, valutati, dal punto di vista degli impatti generati, gli scenari alternativi di Piano ipotizzati. Il punto "h" dei contenuti minimi di cui deve essere dotato il Rapporto Ambientale, appare pertanto completamente trascurato dalla trattazione; non risultano approfondite, sulla base della valutazione di tutti gli scenari alternativi, le ragioni della scelta dello scenario di Piano individuato.*"	non accolta Come più volte evidenziato, gli scenari proposti non prevedono la costruzione di nuovi impianti, per quanto concerne gli obblighi normativi imposti circa l'autosufficienza regionale, limitandosi a delineare le possibilità per il mercato di procedere a ulteriori ottimizzazioni nella gerarchia dei rifiuti e nell'applicazione del principio di prossimità. Si tratta di valutazioni, come già detto, che assumono carattere di indirizzo non avendo valore prescrittivo. Resta pertanto priva di significato una valutazione delle azioni di piano nei confronti delle criticità ambientali e territoriali in assenza di una previsione impiantistica concreta, in particolare tra gli scenari proposti poiché per quelo inerziale sono comunque elencati gli impatti degli impianti esistenti e le mitigazioni previste, trattandosi dello "stato di fatto" al momento della redazione del Piano.	In sede istruttoria sono sta fornite integrazioni relative agli scenari alternativi
	Sono state mosse inoltre osservazioni "*in merito alla Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA)*"	non accolta In base alle osservazioni pervenute si evidenzia che l'impianto di Ca' del Bue per il quale si rimanda a Vinca progettuale procede con istanza di VIA progetto n. 67 del 2011 di esito favorevole in cui nello studio d'impatto ambientale della procedura di scoping si esplicita la necessità della relativa Valutazione di Incidenza. *"In queste prime valutazioni mancano approfondimenti tecnici e dimensionali in merito alle azioni che possono comportare maggiori effetti sulle matrici ambientali come l'ampliamento di Ca' del Bue stesso ed altri interventi solamente citati che data la loro natura andrebbero maggiormente approfonditi, vedi per esempio il revamping di impianti di incenerimento esistenti o l'utilizzo di inceneritori per RSU anche per fini speciali".* Nel documento di Piano non vengono forniti elementi tecnico-dimensionali degli impianti previsti se non ribadire, nel caso di Ca' del Bue che la potenzialità dovrà rispettare quanto approvato nella pianificazione vigente dei rifiuti urbani e dovrà essere	In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni sul documento di VIncA, che è stato rielaborato

		"Ne è un esempio la valutazione degli effetti derivanti da un maggiore recupero di energia e della riqualificazione di impianti di incenerimento esistenti, che vengono praticamente trascurati, ritenendo l'impatto "talmente basso da essere indiscernibile e compatibile con le emissioni di attività urbane [...] (rif. Progetto Moniter)". In merito a questa affermazione per l'appunto va detto che lo stesso comitato Moniter specifica che "d'accordo con le conclusioni della conferenza OMS Europa sullo smaltimento dei rifiuti (Roma 2007), il Comitato Scientifico fa presente che la segnalazione di effetti avversi nella vicinanza di discariche e inceneritori dovrebbe ispirare un approccio di precauzione a proposito della creazione di nuovi impianti e la ricerca di misure di mitigazione dell'esposizione alle emissioni e alle dispersioni degli impianti". Si riporta testualmente quanto citato dal Progetto "MONITER" in relazione agli aspetti ambientali che sono stati trattati all'interno della VINCA: "*Comunque, allo stato attuale, è ragionevole ritenere che le valutazioni complessivamente rassicuranti dell'impatto sulle matrici ambientali da parte dell'inceneritore del Frullo siano estensibili anche alle vicinanze di altri inceneritori, che abbiano le medesime caratteristiche tecnologiche (ma non ad altri, più antiquati)*". Si concorda che un approccio di tipo precauzionale sia da mantenere in relazione agli aspetti legati alla salute umana, come riportato infatti nel documento MONITER. Per quanto riguarda le controdeduzioni alle altre osservazioni si rimanda alle specifiche/approfondimenti nella Valutazione di Incidenza.	
	L'istante propone una verifica di ottemperanza delle osservazioni e prescrizioni degli Enti competenti in materia ambientale presentate nell'ambito della fase di consultazione e partecipazione della procedura VAS e, a tal proposito, osserva che: *"Preliminarmente, al capitolo 3.1, [il Rapporto Ambientale] risponde ad alcuni quesiti posti dalla Commissione Regionale VAS tra cui quello relativo alla necessità di argomentare i problemi ambientali esistenti (par. 8 lett. d) compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali i siti ZPS e SIC, al quale il proponente replica che tali tematiche sono affrontate nella Vinca. In tale documento però non risultano presentate e sviluppate analisi su problematiche esistenti e nemmeno descrizioni sommarie dei siti in questione."*	Si veda punto 14.	Si concorda con la controdeduzione.
	In merito alla verifica dei contenuti del piano, l'istante osserva che: *"[...] in riferimento a quanto previsto dall'articolo 199 del D. Lgs. 152/99, si rileva che l'elaborato di piano non è completo di tutti i contenuti relativi al piano per la bonifica delle aree inquinate previsti al comma 6, in particolare per ciò che riguarda i seguenti argomenti[...]"*	**non accolta** Si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto sono stati applicati solamente i criteri per i quali vi sono informazioni disponibili per tutti i siti considerati. Le informazioni necessarie ad applicare modelli per la valutazione del rischio o per stabilire modalità di intervento e smaltimento dei materiali non sono disponibili nell'Anagrafe regionale dei siti contaminati.	Si prende atto della controdeduzione.
	È osservato inoltre come: *"In merito al tema della VIS [...] il Rapporto Ambientale al capitolo 3.2 [attraverso le premesse] si sostenga che la VIS non è applicabile in fase di piano. [...]"*	Si rimanda alla controdeduzione del punto 3.	Si prende atto della controdeduzione.
	È osservato inoltre che: *"Per quanto riguarda il suolo e sottosuolo il Rapporto Ambientale è stato integrato con un approfondimento breve sul consumo del suolo, ma tale approfondimento mette in evidenza solo l'andamento della*	**non accolta** Si ritiene di non accogliere l'osservazione poiché il livello di dettaglio della valutazione ambientale richiesta per un piano regionale non arriva fino a considerare gli effetti/impatti indotti dal singolo impianto.	Si prende atto della controdeduzione.

	SAU. Non viene, invece, analizzato e relazionato il consumo di suolo con la perdita di superfici naturali e/o agricole in relazione in particolare ad impianti di trattamento rifiuti [...]"		
	L'istante fa presente che: *"Per quanto riguarda la controdeduzione al tema popolazione e salute umana e la matrice atmosfera [...]viene richiesta anche l'integrazione della valutazione della salute umana con l'analisi epidemiologica "*	**non accolta** L'applicazione dei "criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", art. 179 del D.Lgs 152/2006 s.m.i, stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale che garantisca, *"nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica."* (art. 179, comma 2, D.Lgs 152/2006). In sostanza quindi non si ravvisa la necessità di un'indagine epidemiologica riguardo al rischio sanitario legato ai possibili impatti generati dalle azioni di Piano o ad un eventuale "valutazione di impatto sanitario - VIS", si precisa infatti che questa analisi non è materia pertinente al piano rifiuti stabilita dall'art. 199 del D. Lgs 152/2006. La valutazione degli effetti sulla salute di azioni, progetti, specifici avvenimenti rappresenta uno degli obiettivi e delle funzioni tradizionali della sanità pubblica. La novità della VIS risiede nel proporre un percorso integrato e procedure elaborate per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la VIS si ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile e uso etico delle prove scientifiche. Un percorso che per essere realistico e non solo declaratorio deve essere imperniato su alcune caratteristiche: - la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un dialogo informato e consapevole; - il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni; - l'esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne quelli negativi; - la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione. Tutto ciò premesso, l'esercizio degli attuali e di eventuali nuovi impianti di gestione rifiuti, tra cui l'inceneritore di Ca' del Bue, dovranno rispettare la normativa vigente e rispondere alle migliori tecniche disponibili. Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale potranno essere concordate le modalità di controllo più opportune.	Si prende atto della controdeduzione.
	È osservato come: *"Il RA riporta i contenuti del PRTRA, ma non entra nel merito delle azioni che permettono di attuare e risolvere le problematiche evidenziate dal PRTRA, così da realizzare obiettivi ed azioni del PRGRUS in coerenza con gli obiettivi e le azioni di tutela e risanamento dell'atmosfera previsti dal PRTRA (rif.: pag 87 RA)."*	**non accolta** Lo scopo del Rapporto Ambientale di un Piano, come chiaramente riportato all'art. 13 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. è individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del Piano stesso potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso e non prevedere *"azioni che permettono di attuare e risolvere problematiche evidenziate"* da altri Piani (come il citato PRTRA). Diversamente, è la coerenza tra i Piani a dover essere presa in considerazione: su questo punto si vedano i precedenti punti 3.1 b) e 3.1 c).	Si prende atto della controdeduzione.
	L'istante osserva: *"Come [...]anche successivamente, nell'analisi e valutazione degli effetti del piano, non vengono considerati gli impatti sulla componente salute determinati dalle azioni previste nei differenti scenari (rif.: cap. 6.2 Impatti*	**non accolta** Il Piano non prevede nuovi impianti, fatto salvo per la riattivazione della sezione energetica dell'impianto di Ca' del Bue, già presente nella pianificazione vigente (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani DCR n. 59/2004). Riguardo ad eventuali valutazioni sulla componente salute si rimanda a quanto già illustrato al punto 19.	Si prende atto della controdeduzione.

	sull'ambiente delle diverse tipologie impiantistiche negli Scenari di Piano, RA)"		
	L'istante osserva: "*Per quanto riguarda la verifica della definizione di azioni e mitigazioni che rispondano agli obiettivi di sostenibilità del PTRC, lettera f), nella matrice di coerenza esterna, al capitolo 7.4 del RA viene analizzata la coerenza solo con il PTRC del 2009 (adottato) e non con quello vigente, nonostante l'osservazione presentata dalla Provincia di Venezia che richiedeva tale approfondimento*"	non accolta Il PTRC "vigente" cui si fa riferimento è stato approvato con DCR n. 250 in data 13.12.1991, più di 20 anni fa. Come ampiamente descritto nei documenti preparatori del nuovo PTRC, il documento adottato nel 2009 ha visto una complessa e organica gestazione, con particolare riguardo alle modificazioni territoriali, ambientali, economiche e sociali che in questi 20 anni sono intervenute nella nostra regione. Gli obiettivi del nuovo PTRC, come nel documento stesso precisato, sono in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). Il Piano di gestione rifiuti, redatto 20 anni dopo l'approvazione del PTRC "vigente" ha avuto necessità di confrontarsi in tema di coerenza di obiettivi, con uno strumento aggiornato e nello stesso modo rivolto al futuro. Il PTRC adottato non solo riflette uno stato di fatto profondamente mutato rispetto al precedente, ma imposta anche strategie future, con tempistiche coerenti con quelle del PRGR, che prevedono obiettivi nuovi e più stringenti rispetto al precedente. Per tutti questi motivi non si ritiene di dover procedere all'analisi di coerenza degli obiettivi con uno strumento non più attuale e meno rigoroso di quello a disposizione.	Si prende atto della controdeduzione.
	È osservato come: "*Altra tematica trascurata riguarda l'individuazione di scenari alternativi Non è specificato perché gli scenari proposti siano da ritenersi gli unici scenari possibili e non sia possibile la formulazione di ulteriori alternative come riportato a pag. 21 del RA. La posizione forte che non vi siano alternative da considerare oltre all'ipotesi di piano considerata andrebbe maggiormente argomentata, soprattutto per ciò che riguarda il piano dei rifiuti speciali e le scelte relative all'importazione dei rifiuti.*"	non accolta La scelta degli scenari ha previsto alcuni assunti fondamentali: 1) la gestione interna dei flussi di esportazione non bilanciata 2) l'elevazione della gestione dei rifiuti verso livelli più alti della gerarchia rifiuti (dalla discarica al recupero di materia e secondariamente al recupero di energia, oppure al trattamento o incenerimento). Va innanzi tutto premesso che i rifiuti speciali non sono soggetti a privativa bensì al libero mercato, per cui gli scenari di per sé possono solo assumere una funzione di indirizzo e non una prescrizione. I 2 principi sopra citati sono strettamente connessi all'applicazione del principio di prossimità e alla gerarchia dei rifiuti, così come proposta nell'ultima direttiva europea sui rifiuti, recepita nel TUA. Pertanto le scelte effettuate nello scenario 1 risultano le più compatibili dal punto di vista ambientale ed uno scenario alternativo sarebbe stato solo peggiorativo rispetto al numero 1. Nell'elaborazione dello scenario non è stato dato peso all'aspetto economico, che allo stato attuale avrebbe invece incentivato e favorito il maggiore ricorso alla discarica rispetto al recupero di energia ma anche di materia, inficiando tutti gli aspetti ambientali connessi. Inoltre, per i motivi sopra citati, non sono state individuate tipologie impiantistiche specifiche per la gestione dei flussi deviati dalla discarica e dall'esportazione, bensì si è per lo più insistito sulla valorizzazione degli impianti esistenti, questo non per mere ragioni di fabbisogno ma con diverse tipologie impiantistiche. Le medesime considerazioni valgono per i rifiuti urbani, come precisato al paragrafo 2.4.1 Per quanto riguarda l'ultima parte dell'osservazione, inoltre, l'affermazione è incompleta.	In sede istruttoria sono sta fornite integrazioni relative agli scenari alternativi

		previsto solo per alcune categorie economiche con un determinato numero di dipendenti. In modo particolare risulta sottostimata la produzione dei rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione, in quanto non soggetti. Nei valori relativi alla gestione possono essere conteggiati i medesimi rifiuti più volte, per esempio nel caso in cui gli scarti prodotti dal trattamento di rifiuti primari (prodotti dalle aziende) siano nuovamente soggetti a trattamento sempre in Veneto nello stesso anno.	
	È osservato inoltre che: *"Per quanto riguarda l'inserimento della valutazione degli impatti e delle misure di mitigazione come richiesto dalla Provincia di Venezia e previsto dalla normativa vigente, si ritiene che gli impatti considerati siano presentati in modo poco dettagliata, senza una valutazione adeguata della significatività degli stessi, sia in presenza o meno di azioni mitigative. Va sottolineato in particolare che non si arriva ad una valutazione della sostenibilità ambientale complessiva del piano, scopo principale del Rapporto Ambientale."*	non accolta Come già più volte evidenziato, gli scenari proposti non prevedono la costruzione di nuovi impianti, per quanto concerne gli obblighi normativi imposti circa l'autosufficienza regionale, limitandosi a delineare le possibilità per il mercato di procedere a ulteriori ottimizzazioni nella gerarchia dei rifiuti e nell'applicazione del principio di prossimità. Si tratta di valutazioni, come già detto, che assumono carattere di indirizzo non avendo valore prescrittivo. Resta pertanto priva di significato una valutazione delle azioni di piano nei confronti delle criticità ambientali e territoriali in assenza di una previsione impiantistica concreta, in particolare tra gli scenari proposti poiché per quello inerziale sono comunque elencati gli impatti degli impianti esistenti e le mitigazioni previste, trattandosi dello "stato di fatto" al momento della redazione del Piano. In merito agli altri aspetti di sostenibilità si riporta quanto espresso nel documento di Piano: *"La definizione degli scenari nell'arco di riferimento temporale individuato (2011-2020) viene rappresentata attraverso l'applicazione degli obbiettivi sopraindicati* [8 punti a pg 140/550, n.d.r] *e porta alla definizione del fabbisogno impiantistico relativo al trattamento, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in Veneto, che rimane in carico alla struttura pubblica.* *Tali obiettivi vanno comunque perseguiti nel rispetto della tutela della salute e tenendo conto della sostenibilità sociale e economica. Il piano considera gli aspetti di sostenibilità economica attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione delle gestioni, finalizzata al contenimento dei costi del servizio almeno entro i limiti dell'aumento dovuto all'inflazione. In questo senso la calibrazione delle tariffe impiantistiche nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, che prevede di disincentivare lo smaltimento in discarica a vantaggio del recupero, può garantire a tutti i cittadini costi comparabili a parità di gestione. Non va altresì trascurata la difesa dell'occupazione favorendo quelle iniziative di piano che producono effetti positivi sull'offerta di lavoro nel contesto regionale.*	In sede istruttoria sono sta fornite integrazioni relative agli scenari alternativi
	Con riferimento alle azioni di piano di cui ai paragrafi 3.2 e 3.5 sui rifiuti urbani e 5.4 sui rifiuti speciali, l'istante osserva che: *"[...] Pur concordando nel privilegiare innanzitutto la raccolta differenziata e il recupero di materia rispetto a quello di energia e, successivamente, il recupero energetico mediante trattamenti che non prevedano la combustione dei rifiuti, si ritiene del tutto ingiustificata e non condivisibile la volontà di continuare, comunque, ad incentivare il ricorso all'incenerimento dei rifiuti.[...]"*	non accolta Il Piano Rifiuti è stato redatto applicando *"i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti"* - art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006 s. m. i. - *"che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica"* Il ricorso all'incenerimento nel Veneto ha sempre rappresentato una fase residuale nella gestione integrata dei rifiuti (minore dell' 8% dei rifiuti urbani prodotti), la proposta di piano che prevede di favorire, subordinatamente al recupero di materia, altre forme di recupero tra cui il recupero energetico, si inserisce con l'obiettivo di rispondere ai principi normativi (*"principio di autosufficienza e prossimità"* e *"gerarchia dei rifiuti"*) che indicano il recupero energetico preferibile rispetto alla discarica. Tale azione risulta oltremodo necessaria in conseguenza della prossima entrata in vigore del divieto di smaltimento di rifiuti in discarica con PCI maggiore di 13.000 kj/kg, Infatti, in linea con le attuali stringenti normative comunitarie, il Piano ha la finalità di garantire, mediante accorgimenti strutturali imposti ai Gestori, dei rendimenti energetici ben superiori a quelli fino ad ora conseguiti, consentendo di riclassificare gli inceneritori come impianti che effettuano operazioni di recupero (operazione R 1 ai sensi dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006). Ciò detto, in linea con quanto promosso dal D. Lgs. n.152/2006 (Testo Unico Ambientale) la pratica dell'incenerimento è attività complementare alle altre che, secondo la gerarchia dei rifiuti promossa anche dalla normativa comunitaria, occupa un preciso e specifico gradino nella scala gerarchica delle attività per assicurare una gestione integrata dei rifiuti.	Si prende atto della controdeduzione.
	In riferimento alle *"tendenze evolutive della produzione e*	non accolta	Si prende atto della

	gestione dei rifiuti" l'istante osserva che: *"Differenze non trascurabili si riscontrano dall'analisi dell'ultimo Report dell'ARPAV, nel quale è evidenziato come nel 2011, diminuendo la produzione del rifiuto urbano totale, si è assistito anche ad una contrazione nelle percentuali di gestione (Figura 5.3). Tendenza che si ritiene tuttora attuale. [...] Come si vede, il quantitativo di frazione organica avviata a recupero è diminuito rispetto all'anno precedente, come pure il recupero delle frazioni secche"*	I grafici riportati nella perizia stessa evidenziano l'esatto contrario: alla contrazione della produzione totale di rifiuto urbano corrisponde un aumento delle percentuali di gestione evidenziate. - Recupero organico: dal 26,2% del 2010 al 27% del 2011 - Recupero delle frazioni secche: dal 32,1 del 2010 al 33,4 del 2011 Ciò che "*si vede*" nella gestione di queste due macrocategorie di rifiuti è un aumento in termini percentuali (rapporto tra una specifica forma di gestione e la gestione totale di quell'anno) e non una diminuzione. Evidentemente la considerazione riguardava la gestione in termini quantitativi come andamento su due anni: la diminuzione dei rifiuti avviati al recupero, complessivamente considerato, registra un -0,7% (percentuale espressa come variazione tra le gestioni in anni diversi), passando da 1.404.222 t del 2010 a 1.394.068 del 2011; nonostante ciò si può notare che il recupero di materia/riciclo è comunque aumentato. Per quanto riguarda i rifiuti avviati a smaltimento, invece, si registra effettivamente una diminuzione sia in termini percentuali (lo smaltimento rispetto alla gestione complessiva nell'anno di riferimento) sia in termini quantitativi tra il 2010 e il 2011, così come auspicato dalla normativa di settore e dalle politiche di gestione messe in atto. L'incenerimento, in particolare, rappresentava l'8,5% della gestione nel 2010 e l'8,1% nel 2011 con una variazione tra i due anni del -7,9%, passando da 204.045 t a 187.850 t. Se si analizzano i dati 2012 (Rapporto ARPAV 2012 presentato a giugno 2013) si osserva che: - la produzione totale di rifiuti urbani è diminuita del -0,4% - i rifiuti avviati a recupero sono diminuiti del -0,8% pur aumentando la loro rappresentatività sul totale gestito nel 2012 (recupero organico: 29%; recupero frazioni secche: 34%) - i rifiuti inceneriti sono aumentati del 10,6% tra il 2011 e il 2012 andando a costituire nel 2012 il 9% del gestito. Gli "*aspetti di rilievo*", che avvalorerebbero il ruolo marginale dell'incenerimento, elencati a pagina 33 appaiono del tutto incoerenti in quanto: - "*la tendenza alla generale diminuzione della produzione totale di rifiuti solidi urbani in concomitanza con gli effetti della crisi economica*": il perseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti in ragione di congiunture economiche sfavorevoli non è condivisibile. La relazione tra gli stimatori economici (PIL in primis) e la produzione di rifiuti rappresenta un fenomeno comune a tutte le economie avanzate e confermato da tutte le osservazioni statistiche. La Comunità Europea ha più volte espresso in numerosi atti ufficiali (ad esempio nei "*Considerando*" dalla Direttiva Quadro sui rifiuti) la volontà di perseguire il disaccoppiamento tra crescita economica e produzione di rifiuti. E' evidente che il fenomeno registrato nell'ultimo biennio non sia da intendersi come un vero "disaccoppiamento degli indici" ma piuttosto come una contrazione legata ad un minore potere di spesa: non è questa la riduzione auspicata. Ad una auspicabile ripresa delle condizioni economiche, in assenza di altri interventi correttivi, ci si attende pertanto un aumento della produzione in linea con quanto finora osservato. - "*la tendenza ad una contrazione della percentuale di rifiuti urbani avviati a incenerimento*": come sopra evidenziato, tale tendenza invece non si registra. - "*il fatto che la percentuale di rifiuti urbani avviati a incenerimento si attesti su valori decisamente più bassi rispetto alle altre forme di gestione del rifiuto*": le quantità trattate negli impianti veneti sono legate, com'è intuibile, alla presenza sul territorio di quella specifica tipologia di impianto (in attività) e alle potenzialità ad essi autorizzate. Ne consegue che l'assenza di talune tipologie di impianti in Veneto faccia registrare la mancanza di quella tipologia di gestione sul nostro territorio (es. smaltimento definitivo dell'amianto). Vale senz'altro la pena di osservare che tali gestioni avvengono all'esterno del territorio regionale, senza che ciò ne sminuisca il ruolo. In merito alla produzione di rifiuti speciali e alle tendenze in atto, si riportano i dati 2011 (rapporto ARPAV 2011, presentato a	controdeduzione.

		giugno 2013) dai quali emerge: - rifiuti speciali pericolosi: + 2 % rispetto al 2010 (lieve crescita, dovuta soprattutto al settore farmaceutico); - rifiuti speciali non pericolosi: + 0,3% rispetto al 2010 (ossia una stabilizzazione); - rifiuti da costruzione e demolizione: - 4 %. Per quanto attiene la gestione, invece: - rifiuti speciali avviati a recupero energetico: + 3 %; - rifiuti speciali avviati a incenerimento + 38 %. In particolare, il grafico riportato (il 5.6 definito nella perizia "produzione e gestione dei rifiuti speciali nel Veneto 'fonte report ARPAV 2009') illustra, più correttamente e come espresso nel report di ARPAV, il "*Trend della gestione complessiva dei rifiuti speciali in Veneto, Anni 2004-2009*. Si ritiene più coerente invece analizzare i dati più recenti espressi nel Piano. La variazione 2004-2011 mostra: - recupero di materia: +28% - recupero di energia: -9% - trattamenti finalizzati allo smaltimento: +9% - incenerimento: -31% - discarica: -54% Per quanto concerne in particolare l'incenerimento, inoltre, si riporta il confronto dell'incenerimento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi tra il 2008 e il 2011. Indipendentemente dai dati di gestione dei rifiuti speciali in regione, l'affermazione secondo cui: *"In termini di gestione dei rifiuti speciali, si sottolinea come la tendenza in atto, che vede negli ultimi anni a livello regionale un sempre più ridotto quantitativo di rifiuti avviati ad incenerimento, sia in aperta contraddizione con la strategia di incentivo di tale forma di recupero/smaltimento proposta dal nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti'e Come si vede, tra il 2008 e 2009 si è registrata una netta diminuzione dei rifiuti speciali inviati ad incenerimento. Si sottolinea, inoltre, come in termini assoluti la percentuale di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, avviati ad incenerimento si attesti su valori decisamente più bassi rispetto alle altre forme di gestione (Figura 5.7). Elemento, questo, che avvalora nuovamente il ruolo marginale di questo sistema di recupero/smaltimento"*; Inoltre quanto asserito dall'istante non trova fondamento poiché, come sopra evidenziato, non è considerato che: 1 - il quantitativo di rifiuti avviati a incenerimento in regione Veneto è necessariamente legato alla capacità impiantistica installata e attiva sul territorio regionale; 2 - una quota di rifiuti speciali prodotti in Veneto viene incenerita fuori Veneto. Nell'ipotesi di applicazione del "principio di prossimità", pertanto, si ipotizza di trattare quei quantitativi sul nostro territorio, come ampiamente illustrato nel Piano. 3 - la diminuzione dell'incenerimento dei rifiuti speciali negli ultimi anni è da legare, come evidenziato dal grafico, ai rifiuti pericolosi. Nello specifico si tratta di quantitativi di rifiuti pericolosi prodotti e smaltiti in conto proprio da aziende produttive del settore farmaceutico e soprattutto dei rifiuti smaltiti dai due impianti a servizio del polo chimico di Porto Marghera, di cui uno attualmente ha cessato l'attività e un altro lavora a regimi ridotti. Al contrario, invece, l'incenerimento dei rifiuti **non pericolosi** è significativamente incrementato dal 2009 al 2011: è proprio su tale tipologia di rifiuti (RSNP) che sono basate le valutazioni negli scenari proposti.	
	Circa la questione dei *Rifiuti speciali (RS)* l'istante ha voluto proporre *"[…] un esame della coerenza della strategia di piano per i rifiuti speciali ,[…] con la reale situazione del contesto. Piano per i rifiuti speciali, dove vedere il proseguo di impianti di incenerimento esistenti (nello specifico fa riferimento al riavvio*	non accolta L'incipit relativo al paragrafo 5.2.2 e nello specifico l'affermazione "*si vuole di seguito esaminare la coerenza della strategia di*	Si prende atto della controdeduzione.

	territoriale di riferimento, non solo in relazione all'ipotetico andamento della produzione di rifiuti nel tempo, ma anche in relazione all'effettiva possibilità dell'impianto di approvvigionarsi[...]. Come indicato nel Quadro Conoscitivo del Piano, in Veneto il sistema di impianti di trattamento esistenti, per autoalimentarsi – evidenzia fistante – deve provvedere all'importazione di RS da fuori regione [...]."	*della sezione di incenerimento dell'impianto di Ca' del Bue, ferma dal 2006)*" non ha alcuna attinenza con i contenuti del piano e non trova fondamento. Infatti, come specificato dettagliatamente a pag. 363/550, per quanto concerne i rifiuti speciali l'ipotesi di incenerimento di parte dei flussi di rifiuti avviati in discarica o fuori regione concerne matrici a matrice liquida e fangosa di rifiuti sia non pericolosi che pericolosi. In seguito (pag. 364/550) si specifica che "*si prevede di valorizzare al massimo la capacità impiantistica degli inceneritori per rifiuti speciali già esistenti sul territorio regionale*": è pertanto evidente che non ci si riferisce all'impianto di Ca' del Bue (impianto utilizzato per i RU e in generale per RNP), bensì ad altre realtà che già lavorano/lavoravano sulle tipologie di rifiuti sopra menzionati. In merito al recupero energetico dei RS (pag. 363/550) si prevedono tre possibili strade: la saturazione della capacità disponibile degli impianti che trattano rifiuti urbani, la produzione di CSS e lo sfruttamento dell'esubero di potenzialità di trattamento di regioni limitrofe. - Relativamente alla relazione tra gli stimatori economici (PIL *in primis*) e la produzione di rifiuti, si ribadisce quanto espresso più sopra: che tale nesso rappresenta un fenomeno comune a tutte le economie avanzate e confermato da tutte le osservazioni statistiche. La Comunità europea ha più volte espresso in numerosi atti ufficiali (ad esempio nei "Considerando" dalla Direttiva Quadro sui rifiuti) la volontà di perseguire il disaccoppiamento tra questi indicatori, tuttavia l'analisi dei dati relativi alla regione Veneto evidenziano come il fenomeno registrato nell'ultimo biennio non sia da intendersi come un vero "*disaccoppiamento degli indici*" ma piuttosto come una contrazione legata ad un minore potere di spesa. Ad una ripresa delle condizioni economiche, in assenza di altri interventi correttivi, ci si attende pertanto un aumento della produzione in linea con quanto finora osservato. - L'affermazione "*il sistema di impianti di trattamento esistenti, per autoalimentarsi, deve provvedere all'importazione di RS da fuori regione*", come espresso più sopra, è incompleta e fuorviante nel ragionamento generale. Come lungamente esposto nei paragrafi 2.3 – 2.5 (pagg. 324 - 353) le complesse movimentazioni dei rifiuti speciali comprendono in sintesi sia flussi di importazione sia di esportazione. Per quanto concerne i primi (paragrafi 2.5.1 e 2.5.2) è stato evidenziato come la maggior parte dei rifiuti importati alimentino i poli produttivi veneti, che recuperano rifiuti in sostituzione di materie prime. Parallelamente, esistono flussi in uscita dalla regione che sono parzialmente diretti verso poli produttivi di altre regioni e parzialmente verso siti di smaltimento (deficit gestionale). In merito al fatto che la gestione sia superiore alla produzione tramite un mero confronto acritico dei numeri senza entrare nello specifico, pare alquanto sommario. In sintesi si riportano i seguenti spunti di riflessione. Come è noto agli addetti del settore e come ribadito in più punti del Piano, i dati sui rifiuti speciali sono desunti dalle dichiarazioni MUD, i cui dati non risultano esaustivi (per esempio per quanto concerne la produzione) poiché l'assoggettamento all'obbligo di dichiarazione è previsto solo per alcune categorie economiche con un determinato numero di dipendenti. In modo particolare risulta sottostimata la produzione dei rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione, in quanto non soggetti. Nei valori relativi alla gestione possono essere conteggiati i medesimi rifiuti più volte, per esempio nel caso in cui gli scarti prodotti dal trattamento di rifiuti primari (prodotti dalle aziende) siano nuovamente soggetti a trattamento sempre in Veneto nello stesso anno. - Non risulta comprensibile né motivato il ragionamento che parte dall'affermazione "*Appare evidente come l'intera filiera, coerentemente con le prescrizioni normative, sia in prevalenza orientata al recupero di materia piuttosto che a quello di energia*" e si conclude con "*sono disposte a corrispondere un prezzo in denaro al produttore del rifiuto stesso*". L'incipit del periodo citato, infatti, è corretto e trova pieno riscontro con l'analisi dello stato di fatto sui RS e sui relativi scenari. Infatti lo scenario di piano prevede non solo il mantenimento della percentuale di rifiuti avviati a recupero di materia bensì anche l'elevazione a livelli più alti della gerarchia dei rifiuti di quelli avviati a smaltimento (si veda, tra l'altro, par. 2.4 a pag. 330/550). I ragionamenti che seguono, invece, che paiono conseguenti alla prima affermazione, sono errati, in quanto i flussi di RS avviati a processi "termici" di recupero energetico (R1) sono costituiti dagli scarti derivanti dal trattamento che non possono essere avviati a riciclaggio, mentre quelli avviati a incenerimento (D10) sono i residui liquidi e fangosi che	

		vengono in parte sottratti alla discarica e che non potrebbero ricevere una valorizzazione più elevata dello smaltimento a causa dello stato fisico o del contenuto di composti pericolosi. Pertanto, fermo restando che l'impiantistica da valorizzare (anche dopo *revamping*) non coincide con l'impianto di Ca' del Bue, i flussi che sono individuati come potenzialmente avviabili a recupero energetico e incenerimento sono quelli residuali che non possono essere valorizzati con forme di gestione più alte nella gerarchia, e pertanto non sono in "*competizione*" con *"realtà imprenditoriali che, a fronte del conferimento di determinante tipologie di rifiuti speciali (quali legno, carta, plastica, ecc...) sono disposte a corrispondere un prezzo in denaro al produttore del rifiuto stesso*". - "*Venendo più nello specifico terna dell'incenerimento dei rifiuti si riportano i dati forniti dall'ARPAV relativamente ai RS inceneriti nelle singole regioni (figura 8 – Incenerimento dei RS – Fonte: ARPAV- Osservatorio Regionale Rifiuti)*". Si precisa che, evidentemente, tali dati sono forniti da ISPRA e fanno riferimento al Rapporto Rifiuti 2008. - "*Gli elementi di maggior rilievo sono: le regioni in cui si fa maggior ricorso all'incenerimento sono la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna [...] è possibile trarre alcune conclusioni: il modello di gestione prevalente, [...], appare costituito dal recupero di materia e pertanto, soluzioni che si pongano come alternative e non integrative (quando non siano addirittura elemento di contrasto e disincentivo a comportamenti ambientali più virtuosi), sono da considerarsi poco coerenti*" Osservando i dati proposti a livello nazionale appare evidente, piuttosto, la correlazione tra le "*regioni in cui si fa maggior ricorso all'incenerimento*" e i massimi valori riscontrabili in queste regioni in termini di raccolta differenziata e recupero di materia a livello nazionale, grazie ad una più completa applicazione della gerarchia dei rifiuti. Correlazione rilevabile facilmente anche a livello europeo. Va ribadito che il Veneto rappresenta nel panorama nazionale una situazione di eccellenza e un modello che ISPRA propone alle altre regioni italiane, nella maggior parte delle quali i risultati ottimali del Veneto sono ben lontani dall'essere raggiunti. Il Veneto si caratterizza, infatti, per: - la più alta percentuale di raccolta differenziata; - la produzione procapite di rifiuti urbani (rapportabile a quello di Basilicata e Molise) tra le più basse d'Italia nonostante sia una regione con elevato PIL e quella che conta le maggiori presenze turistiche (oltre 62 milioni di turisti l'anno); - la diffusione della raccolta secco-umido, con l'avvio ad un sistema impiantistico di recupero più che adeguato al fabbisogno e in grado di recuperare energia (da biogas) e di produrre un ammendante di qualità; - la diffusione di sistemi di raccolta domiciliari e quindi di controllo diretto sui conferimenti da parte del cittadino stesso e degli operatori a servizio dei gestori; - una elevata potenzialità di recupero/riciclo di quasi tutte le frazioni differenziate (vetro, carta e cartone, plastica, metalli, etc.) che copre ampiamente il fabbisogno regionale; - dopo Friuli Venezia Giulia e Lombardia, il Veneto è la terza regione in Italia in quanto ai rifiuti smaltiti in discarica. Ciò dimostra indiscutibilmente che conservare gli ottimi risultati raggiunti, ben prima del resto dell'Italia, e spingere verso l'ulteriore ottimizzazione di quanto già consolidato sia già un ambizioso obiettivo di piano. In riferimento alle criticità, comunque presenti in Veneto, il piano prevede l'applicazione di strumenti come: - favorire le raccolte domiciliari (scheda 2.1 di pag. 211) - ottimizzare la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (si veda il Programma per la Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggio a pag. 452) - prevedere etichette/marchi di qualità ambientale nel settore turistico (scheda 1.17 di pag. 209).	
	Nel merito della questione che riguarda:"*la riattivazione della sezione di incenerimento di Ca' del Bue" è osservato come:*	**non accolta** Il Piano si limita a valutare lo stato di fatto riguardo alla gestione dei rifiuti nel territorio regionale, evidenziando le criticità e le	Si prende atto della controdeduzione.

	"[L'impianto] potrebbe trovarsi in difficoltà di approvvigionamento e sarebbe costretto a rivolgersi all'esterno dei confini regionali trovandosi così a competere, ad esempio nelle aree più prossime quali Lombardia ed Emilia-Romagna (per non andare lontano...), con realtà alternative fortemente strutturate e radicate sul territorio e per questo in grado di competere in condizioni di vantaggio"	eventuali carenze, proponendo, in linea con i principi normativi, le azioni e le misure tecniche necessarie a migliorare la gestione integrata dei rifiuti e a colmare eventuali lacune. La riattivazione della sezione energetica dell'impianto di Ca' del Bue, che conferma le previsioni già a suo tempo approvate con il Piano di gestione dei rifiuti del 2004 (Delibera del C. R. n. 59/2004) per quanto riguarda i rifiuti urbani, non aggiunge ulteriore potenzialità sul territorio regionale e si inserisce quindi nell'obiettivo pianificatorio di minimizzare, nel prossimo decennio, il ricorso alla discarica, mirando a conseguire l'autosufficienza impiantistica a livello regionale e di sostituire il conferimento in discarica o fuori regione dei rifiuti prodotti nelle province di Verona e Vicenza, con il recupero energetico, intercettando quei flussi di scarti delle attività di recupero e di produzione del CDR/CSS, attualmente destinati ad incenerimento fuori i confini regionali se non nazionali.	
42 - Associazione AriaNova	Con riferimento all'Allegato C - Sintesi non tecnica a Pagina 8, l'istante osserva: *"(1) che i suddetti impianti oggetto di revamping in molti casi sono entrati in funzione prima dell'introduzione di VIA e VINCA e quindi sottoposti a controlli meno stringenti. Spesso gli impianti sono ubicati in prossimità di centri abitati o sopravvento rispetto ad essi. L'impianto a Pederobba risulta sopravvento alla frazione di Onigo e addirittura all'interno dell'alveo del Fiume Piave in zona P4 "ad elevato rischio esondazione". L'uso di rifiuti in questo tipo di impianto costituisce un grandissimo rischio ambientale e sanitario e andrebbe quindi vietato.* *(2) Nel caso specifico dei cementifici/co-inceneritori i limiti emissivi previsti sono persino dieci volte meno stringenti rispetto agli inceneritori consentendo quindi a questi impianti di inquinare molto di più pur risultando "a norma di legge".*	non accolta In relazione all'obiettivo di Piano, riguardante i rifiuti speciali, di "valorizzare la capacità impiantistica degli impianti esistenti" si riferisce, in linea generale, ad impianti di gestione rifiuti e non ad impianti produttivi quali i cementifici, che possono utilizzare in parte rifiuti in sostituzione dei combustibili tradizionali. Tuttavia il rilascio di eventuali autorizzazioni al trattamento di rifiuti, anche per queste tipologie di impianti, prevede un iter istruttorio che potrà richiedere una Valutazione di Impatto Ambientale qualora ne sussistano i requisiti.	Si prende atto della controdeduzione.
	Con riferimento all'Allegato C - Sintesi non tecnica al paragrafo 1.9.2 – Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali derivanti dal Piano, Pagina 13, è contestata la frase nella quale si afferma: "*ARIA: rispetto agli impianti di termovalorizzazione (impianti che hanno maggior impatto su questa componente ambientale), l'impatto di un inceneritore dotato delle migliori tecnologie disponibili sulla qualità dell'aria è talmente basso da essere indiscernibile e compatibile con le emissione di attività urbane e in particolare del traffico veicolare (rif "Inceneritori e ambiente" Moniter).*	non accolta Si rammenta innanzitutto che la VINCA è lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 atto a valutare l'incidenza di piani, progetti ed interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria e come tale non comporta valutazioni in relazione agli impatti sulla salute umana. Si riporta testualmente quanto citato dal Progetto "MONITER" in relazione agli aspetti ambientali che sono stati trattati all'interno della VINCA: "*Comunque, allo stato attuale, è ragionevole ritenere che le valutazioni complessivamente rassicuranti dell'impatto sulle matrici ambientali da parte dell'inceneritore del Frullo siano estensibili anche alle vicinanze di altri inceneritori, che abbiano le medesime caratteristiche tecnologiche (ma non ad altri, più antiquati)*". Si evidenzia che il testo è tratto dal documento dello studio "MONITER" "*Le emissioni degli inceneritori di ultima generazione*" predisposto dalla Regione Emilia Romagna. Tale affermazione fa riferimento ad impianti dotati delle migliori tecnologie disponibili e con una gestione ottimale, certamente non estensibile a impianti più antiquati. Si concorda che un approccio di tipo precauzionale sia da mantenere in relazione agli aspetti legati alla salute umana, come riportato nel documento MONITER.	Si prende atto della controdeduzione.
	Con riferimento all'Allegato B – Rapporto Ambientale – paragrafo 4.3 – tema energia; Prov. Venezia, pag. 24, l'istante osserva che: "*Gli indicatori utilizzati per la stima della qualità dell'aria devono essere pertinenti con l'attività di piano: ad esempio inserendo sostanze tipicamente prodotte*	non accolta Gli indicatori inseriti nel testo concernenti la qualità dell'aria sono quelli previsti dal D.Lgs.155/2010, per i quali è stata strutturata la rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Tra questi sono presenti alcuni inquinanti particolarmente critici nella nostra regione, quali PM10, PM2.5, NO_2, Ozono, Benzo(a)pirene, i cui indicatori sono stati puntualmente inseriti nel rapporto ambientale. Inoltre, pur non rappresentando una criticità per la qualità dell'aria in Veneto, sono stati riportati gli	Si concorda con la controdeduzione.

	dall'incenerimento di rifiuti speciali, quali le diossine,il mercurio, i PM2.5, black carbon e altro. [...]"	indicatori degli inquinanti normati dal suddetto decreto con valore obiettivo: Arsenico, Nickel, Piombo e Cadmio. Per quanto concerne altri inquinanti legati all'attività di incenerimento, quali diossine, black carbon o mercurio, la normativa sulla qualità dell'aria non prevede il loro monitoraggio o, nel caso del mercurio, non fornisce alcun valore limite. Il controllo anche di questi parametri, la definizione delle frequenze di monitoraggio nonchè le modalità di campionamento e di analisi, sono oggetto di specifica valutazione nell'ambito dell'iter di approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare del Piano di Monitoraggio e Controllo.	
48 - Comune di Silea (TV)	Con riferimento all'Allegato B – Rapporto Ambientale, Punto 8 – Monitoraggio, pag. 180, è rilevata l'opportunità di dare maggior peso al monitoraggio dei parametri ambientali e dello stato di salute della popolazione residente nelle aree limitrofe, in particolare per quanto riguarda gli impianti di incenerimento.	**non accolta** Gli indicatori inseriti nel testo concernenti la qualità dell'aria sono quelli previsti dal D. Lgs. 155/2010, per i quali è stata strutturata la rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Tra questi sono presenti alcuni inquinanti particolarmente critici nella nostra regione, quali PM10, PM2.5, NO_2, Ozono, Benzo(a)pirene, i cui indicatori sono stati puntualmente inseriti nel rapporto ambientale. Inoltre, pur non rappresentando una criticità per la qualità dell'aria in Veneto, sono stati riportati gli indicatori degli inquinanti normati dal suddetto decreto con valore obiettivo: Arsenico, Nickel, Piombo e Cadmio. Per quanto concerne altri inquinanti legati all'attività di incenerimento, quali diossine, black carbon o mercurio, la normativa sulla qualità dell'aria non prevede il loro monitoraggio o, nel caso del mercurio, non fornisce alcun valore limite. Il controllo anche di questi parametri, la definizione delle frequenze di monitoraggio nonché le modalità di campionamento e di analisi, sono oggetto di specifica valutazione nell'ambito dell'iter di approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare del Piano di Monitoraggio e Controllo.	Si prende atto della controdeduzione.
	Con riferimento all'Allegato B – Rapporto Ambientale, Punto 9.7 - Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali derivanti dal Piano, pag. 231, è ritenuto scandaloso che venga affermato che sulla componente aria "rispetto gli impianti di termovalorizzazione (impianti che hanno maggior impatto su questa componente ambientale), l'impatto di un inceneritore dotato delle migliori tecnologie disponibili sulla qualità dell'aria è talmente basso da essere indiscernibile e compatibile con le emissioni di attività urbane e in particolare del traffico veicolare" quando innumerevoli studi a livello mondiale dimostrano il contrario.	**non accolta** Il testo a cui si fa riferimento è tratto dal quaderno dello studio " MONITER" "*Le emissioni degli inceneritori di ultima generazione*" (pag. 12) predisposto dalla Regione Emilia Romagna e non trae in queste righe riportate alcuna considerazione sull'impatto sanitario. Si ritiene che la procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale (VINCA) a cui è stato sottoposto il Piano e al quale si riferisce la frase citata nell'osservazione, sia sufficientemente cautelativa sotto l'aspetto delle valutazioni sui possibili impatti, anche di natura sanitaria, che possono scaturire dalle scelte programmatorie proposte. La VINCA è infatti lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 che serve a valutare coerentemente l'incidenza - sia diretta che indiretta – esercitata da piani, progetti ed interventi sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria; tali valutazioni comportano inevitabilmente delle considerazioni anche sui possibili effetti esercitati da questi piani sulla salute umana.	Si prende atto della controdeduzione.
51 - Gruppo Consiliare M5S Verona	*"debbano essere approfonditi i "possibili impatti significativi compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi"2 relativamente alla componente atmosfera, al fine di ottemperare a quanto previsto all'art. 13 della Direttiva Europea 2008/98/CE."*	**non accolta** Il principio di **protezione della salute umana e dell'ambiente** sancito dall'art 13 della Direttiva quadro sui rifiuti si esplica attraverso l'applicazione della **gerarchia dei rifiuti** (art. 4), ovverosia tutte quelle misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. Tale concetto viene ancor meglio espresso nella normativa nazionale, art. 179, comma 2, del D.Lgs 152/2006 s.m.i, dove viene enunciato che la gerarchia stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale che garantisca, "nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.".	Si concorda con la controdeduzione.
58 - Michele Fiorio	È fatto presente dall'istante che: Lo studio commissionato da Federambiente al Politecnico di Milano, *Emissioni di Polveri Fini e Ultrafini da impianti di combustione*, ha verificato che il contenuto di metalli nelle polveri ultrafini - ovvero quelle con diametro inferiore a 0,1 micrometri - e nelle polveri con diametro inferiore a 0,05 micrometri emesse dagli inceneritori di rifiuti urbani è fino a 45 volte maggiore di quello delle polveri	**non accolta** Quanto evidenziato nelle premesse che anticipano le due osservazioni, appare pregevole sotto l'aspetto delle motivazioni in quanto supportato da citazioni documentali e da dati numerici. Ciò nonostante, si ritiene che la costruzione di Ca' del Bue (che di fatto è, in realtà, la riattivazione di una sezione ora ferma ma già prevista nell'originario progetto approvato) non [illegible] standard di tutela ambientale in quanto, dovendo necessariamente conformarsi alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia, non potranno che, per poter essere autorizzate, rispettare i restrittivi limiti imposti dalle specifiche norme di settore.	Si prende atto della controdeduzione.

	ultrafini contenute nell'aria dell'ambiente urbano, mentre il particolato ultrafine e il nanoparticolato generalmente rappresentano più dell'80 % del numero totale di particelle solide emesse. Altri studi indipendenti hanno confermato questi dati e hanno messo in evidenza come gli inceneritori di rifiuti siano quelli con le emissioni di metalli di gran lunga maggiori rispetto agli impianti che bruciano tutti gli altri tipi di combustibile, carbon fossile, lignite, biomasse, benzine, gasolio e gas naturale. Urbaser, la Società che si è aggiudicata la gara per la costruzione del nuovo inceneritore di Ca' del Bue, ha fornito i dati delle emissioni in atmosfera previste per l'impianto, e i mc di fumi prodotti per ogni t di rifiuti bruciata. Partendo da questi dati e conoscendo la quantità di rifiuti bruciati, stabilita in 150.000 t l'anno, si possono calcolare le quantità totali di sostanze emesse in atmosfera in un anno dall'impianto. Le emissioni di particolato ultrafine si possono calcolare partendo dalla quantità di fumi prodotti, prendendo come riferimento, sempre dallo studio di Federambiente, la media di quelle degli inceneritori di Milano e Brescia, gli impianti che più gli assomigliano per caratteristiche costruttive, in particolare per la tipologia di processi di depurazione dei fumi adottati. Tali emissioni risultano pari a 9.308.200.000.000.000.000 (9,3 miliardi di miliardi) ogni anno e quindi 30.000.000.000.000.000 (30 milioni di miliardi) ogni giorno e saranno costituite anche da quei 60 Kg circa di metalli totali. Per avere un'idea più concreta del significato di questo valore, si può calcolare il numero di particelle ultrafini emesse in un anno con la combustione, trasporti esclusi, nell'intero territorio del comune di Verona, sia per quanto riguarda gli impianti alimentati a gas naturale che per quelli alimentati a gasolio, considerando i dati contenuti nel Piano Energetico Ambientale del Comune di Verona, approvato nell'ottobre dello scorso anno, sul consumo totale di gas naturale e gasolio all'interno del territorio comunale. Sempre dal citato studio di Federambiente si ottengono i valori medi delle emissioni di particolato ultrafine per unità di peso per entrambi i combustibili, con i quali è possibile calcolare le emissioni totali annue di queste particelle. Osservando questi numeri risulta evidente come mettere in funzione un inceneritore come quelo che si vuole costruire presso Ca' del Bue significa immettere nell'atmosfera un quantitativo totale di particolato ultrafine pari alla metà di quello	Inoltre per eventuali considerazioni sulla qualità delle emissioni provenienti dall'impianto si rinvia agli esisti delle valutazioni istruttorie propedeutiche al rilascio della compatibilità ambientale insita nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che potranno prevedere anche valutazioni in ordine all'impatto sanitario.	

	emesso dalla totalità degli impianti a combustione alimentati sia a gas naturale che a gasolio presenti su tutto il territorio comunale che, come è noto, sono la componente che nei mesi invernali più aggrava una situazione già di per sé molto oltre il limite della tollerabilità per il restante periodo dell'anno. I *"Metalli pesanti totali"* come definiti dalla direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, sono generalmente molto tossici e alcuni anche cancerogeni, come ha stabilito l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). La pericolosità delle emissioni degli inceneritori è dovuta proprio alla combinazione di questi due fattori, il quantitativo molto rilevante di metalli pesanti e l'estremamente alto numero di polveri fini e ultrafini emesse nelle quali sono inglobati, perché ne facilita l'ampia dispersione in atmosfera e la conseguente ricaduta in una forma che, come è stato dimostrato da molte ricerche, favorisce il passaggio dei metalli nella circolazione del sangue quando sono inalati, ingeriti e attraverso la pelle, permettendo loro di giungere fino agli organi più profondi dell'organismo con effetti molto dannosi quali nascite pretermine, infiammazioni croniche e, a lungo termine, lo sviluppo di tumori, che già da alcuni anni sono studiati da una specifica disciplina della medicina chiamata *nanotossicologia*. A conferma di quanto esposto finora, infine, si consideri che nel corso dello studio Moniter sono stati studiati gli esiti riproduttivi per i nati nei periodo 2003-2006 come indicatore specifico degli effetti a breve termine sulla salute nei soggetti esposti alle emissioni degli inceneritori (che sono la spia di conseguenze ben più importanti a lungo termine) e che tali effetti si sono manifestati sotto forma di aumento delle nascite pretermine e dei nati piccoli per età gestazionale. Con riferimento a quanto esposto e all'Elaborato B – RIFIUTI URBANI, capitolo 2- Analisi dei fabbisogni impiantistici, par. 2.3.4 - Impianti di incenerimento, pag. 165, viene osservato che: *"la costruzione di un nuovo inceneritore a Ca' del Bue non è coerente con il punto 7. che prevede per le emissioni in atmosfera un elevato standard di tutela ambientale."*		
	Con riferimento a quanto esposto e all'Allegato C – Sintesi non tecnica, par. 1.9.2 - Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali derivanti dal Piano, pag 13, è osservato che: *"l'impatto di un inceneritore dotato delle migliori tecnologhe disponibili sulla qualità dell'aria* [l'istante propone di aggiungere: NON] *è talmente basso da essere indiscernibile e compatibile*	**non accolta** Il testo a cui si fa riferimento è tratto dal quaderno dello studio " MONITER" *"Le emissioni degli inceneritori di ultima generazione"* (pag. 12) predisposto dalla Regione Emilia Romagna e non trae in queste righe riportate alcuna considerazione sull'impatto sanitario. Si ritiene che la procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale (VINCA) a cui è stato sottoposto il Piano sia sufficientemente cautelativa sotto l'aspetto delle valutazioni sui possibili impatti, anche di natura sanitaria, che possono	Si prende atto della controdeduzione.

	con le emissione di attività urbane e in particolare del traffico veicolare".	scaturire dalle scelte programmatorie proposte. La VINCA è infatti lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 che serve a valutare coerentemente l'incidenza - sia diretta che indiretta – esercitata da piani, progetti ed interventi sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria; tali valutazioni comportano inevitabilmente delle considerazioni anche sui possibili effetti esercitati da questi piani sulla salute umana. Da ultimo si condivide l'approccio "di tipo precauzionale" sugli aspetti legati alla salute umana, proposto nel documento MONITER.	
59 - Giuseppina Vaona	Con riferimento all'Allegato B, Rapporto Ambientale, paragrafo 9.7 - Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali derivanti dal Piano, pag. 231, è osservato che *"l'impatto di un inceneritore dotato delle migliori tecnologhe disponibili sulla qualità dell'aria* [l'istante propone di aggiungere: NON] *è talmente basso da essere indiscernibile e compatibile con le emissione di attività urbane e in particolare del traffico veicolare".*	non accolta Il testo a cui si fa riferimento è tratto dal quaderno dello studio " MONITER" "*Le emissioni degli inceneritori di ultima generazione*" (pag. 12) predisposto dalla Regione Emilia Romagna e non trae in queste righe riportate alcuna considerazione sull'impatto sanitario. Si rammenta innanzitutto che la VINCA è lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 atto a valutare l'incidenza di piani, progetti ed interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria e come tale non comporta valutazioni in relazione agli impatti sulla salute umana. Si concorda che un approccio di tipo precauzionale sia da mantenere in relazione agli aspetti legati alla salute umana, come riportato nel documento MONITER.	Si prende atto della controdeduzione.
	Con riferimento all'Allegato B, Rapporto Ambientale, paragrafo 9.9 - Considerazioni ed esito della fase di screening, Tabella di pag. 238, è proposta l'inserimento di "non ha" nella frase, pertanto, la stessa diverrebbe: *"la riattivazione di Ca' del Bue [NON HA] incidenza nulla allo stato attuale delle conoscenze"*	non accolta Come già precisato, si ribadisce che le considerazioni finali sono relative all'incidenza su habitat e specie di interesse comunitario allo stato attuale delle conoscenze e non riguardano gli impatti sulla salute umana. Una specifica valutazione sull'incidenza dell'eventuale ristrutturazione dell'impianto di Ca' del Bue su habitat e specie di interesse comunitario rientra nel procedimento di VIA.	Si prende atto della controdeduzione.
61 - Gruppo Consigliare "per Quarto"	Con riferimento all'Allegato B – RAPPORTO AMBIENTALE, al paragrafo 9.2.1 - Normativa di Piano – Elaborato A, nella tabella a pag 207, e precisamente nel Titolo II - Rifiuti urbani, art. 6 – Gestione degli Imballaggi, è osservato che: *"Le azioni di piano/scenari sono rivolte solamente e univocamente alla modalità di trattamento dei rifiuti da imballaggio, ma non si mette in progetto una vera azione di "sostanziale modifica" degli imballaggi alla fonte."*	non accolta Le indicazioni del Piano dedicate ad imballaggi e rifiuti di imballaggio sono contenute nel Programma Regionale per la Gestione degli Imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (da pag. 452). In queste pagine, in particolare all'allegato A del programma, vengono elencate alcuni esempi di strumenti applicabili tra cui sono previsti azioni da applicare in fase di progettazione e produzione degli imballaggi, tra cui ad esempio: - riduzione del peso e minimizzazione dei volumi, - interventi per migliorare gli impatti ambientali del prodotto e della fase di produzione dello stesso, - eliminazione di imballaggi superflui… Nell'elaborato C relativo ai rifiuti speciali sono già previste azioni che vadano ad incidere sul comparto produttivo. Si sottolinea in ogni caso che il soggetto primario nella concertazione di azioni di riduzione e gestione tra produttori e recuperatori di imballaggi non può che essere CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) costituito proprio da questi soggetti e operante a scala nazionale.	Si prende atto della controdeduzione.
62 - Ass.ne Alto Vicentino Ricida	Con riferimento all'allegato B - Valutazione Ambientale Strategica è osservato che: a pag. 24, ove è riportata la proposta di controdeduzione alla Provincia di Venezia: " *nella descrizione dello stato di salute vanno considerate le indagini epidemiologiche eseguite dal servizio Sanità Pubblica della Regione e dovrebbe essere citato in primis l'importante studio epidemiologico: Zambon P., Ricci P. et al.: Rischio di sarcoma ed esposizione a diossine. Lo studio*	non accolta In merito all'opportunità di considerare lo studio citato dall'istante si rimanda alle considerazioni esposte nell'istanza n. 13 riguardo allo studio dell'Istituto Oncologico Veneto sul "Rischio di sarcoma in rapporto all'esposizione ambientale a diossine emesse dagli inceneritori: studio caso controllo nella Provincia di Venezia". Ad ogni buon conto, si ribadisce che tali pregevoli lavori di ricerca epidemiologica evidenziano l'incremento dell'incidenza dei tumori sul territorio veneziano associato all'inquinamento ambientale ed in particolare alla esposizione da diossine, tuttavia la diretta correlazione del rischio di esposizione con le attività di gestione rifiuti, ed in particolare di incenerimento, è accertato solo per gli impianti di "vecchia generazione" non più in esercizio sul nostro territorio, nella fattispecie l'inceneritore di Sacca Fisola, i piccoli inceneritori a	Si prende atto della controdeduzione.

	effettuato nella provincia di Venezia, Quaderni della salute n. 4, 2010 - i cui risultati inducono gli Autori a concludere: "L'indagine nel suo complesso suggerisce che lo smaltimento dei rifiuti segua percorsi alternativi a quello dell'incenerimento, dal momento che si rende responsabile della dispersione in atmosfera di cancerogeni che, oltre a riconoscere una molteplicità di cellule bersaglio, sono in grado di agire per effetto di una bioaccumulazione. Un fenomeno difficilmente evitabile da misure di prevenzione basate sul solo contenimento delle concentrazioni di inquinante".	servizio degli ospedali e per l'incenerimento dei rifiuti urbani. Attualmente infatti sono stati autorizzati all'esercizio solo impianti dotati delle migliori tecniche disponibili (sia strutturali che gestionali) i quali, per poter operare a norma di legge, devono rispettare rigorosamente i limiti emissivi imposti che sono molto più restrittivi di un tempo.	
	a pag. 78: *"[...] l'analisi dei livelli di PM 10 si è basata sul numero di superamenti di due soglie di legge:* *- Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana di 40 µg/m3;* *- Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana di 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte/anno."* È osservato che mentre si analizzano, riportandole nei grafici, le situazioni relative ai valori medi annuali, non vengono riportate nel dettaglio quelle relative al numero di giorni in cui il valore limite di 50 microgrammi/m3 è stato superato. Tale valore, che esprime in maniera drammatica la situazione di estremo degrado della qualità dell'aria e che può essere quantificato secondo la legge che pone come limite i 35 giorni di superamento, impone una severa riflessione per diminuire le fonti di inquinamento già esistenti e sull'assoluta necessità di impedire che altre fonti si aggiungano. In tale ottica l'aumento dell'incenerimento (come quello previsto per l'impianto di Schio o per Ca' del Bue) pone i decisori in una situazione di grave responsabilità nei confronti delle conseguenze sulla salute pubblica.	**parzialmente accolta** Il testo del rapporto ambientale verrà integrato con i dati sul valore limite giornaliero per i PM10, che, pur essendo presenti tra gli indicatori delle relazioni regionali della qualità dell'aria, non sono stati inseriti per un refuso nel rapporto ambientale. **MODIFICHE RECEPITE:** "Nei grafici seguenti, differenziati per tipologia di stazione, si riporta il numero di superamenti del limite giornaliero di 50 $\mu g/m^3$. Sono evidenziate in rosso le stazioni che eccedono i 35 superamenti consentiti. Per quanto riguarda le stazioni di fondo, solo 5 stazioni su 28 rispettano i 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero. Tra di esse tre sono ubicate nella provincia di Belluno, al di fuori della zona planiziale padana. Per quanto riguarda le stazioni di traffico e industriali tutte le centraline hanno oltrepassato il valore limite, registrando un numero di superamenti tra i 72 di Este e i 129 di VR-Borgo Milano. Come per gli anni precedenti nel 2011 questo indicatore della qualità dell'aria resta probabilmente il più critico tra quelli normati, sul quale è importante mantenere una sorveglianza puntuale sul territorio."	Si concorda con la controdeduzione.
	a pag. 80: "*Si può quindi affermare che il PM 2,5 presenta una situazione di criticità piuttosto diffusa, in particolare negli agglomerati urbani.*" Viene osservato che per tale parametro valgono con maggior forza le considerazioni riportate al punto precedente, considerando che la pericolosità delle micro particelle è inversamente proporzionale alle loro dimensioni medie. Per quanto riguarda gli impianti di incenerimento, così come per tutte le combustioni, è fondamentale tenere conto che gli impianti più moderni ed efficienti riducono le emissioni di PM10 ma portano	**non accolta** Premesso che è intenzione dell'Amministrazione regionale garantire la presenza e l'esercizio sul proprio territorio di impianti realizzati e gestiti secondo le più moderne tecnologie esistenti che rispettino quanto previsto dalla Comunità europea si evidenzia, circa l'osservazione presentata dall'istante, che considerazioni in merito al parametro citato richiedono valutazioni sito specifiche legate all'approvazione del singolo progetto e non possono essere oggetto di un documento con intenti pianificatori. Si ritiene quindi che la valutazione dei potenziali effetti sulla qualità dell'aria conseguenti alla realizzazione o l'ammodernamento degli inceneritori esistenti deve essere garantita nelle fasi procedurali di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) laddove la compatibilità ambientale dell'impianto viene rilasciata anche in considerazione di questi inquinanti.	Si prende atto della controdeduzione.

	In tale ottica l'aumento dell'incenerimento (come quello previsto per l'impianto di Schio o per Ca' del Bue) pone i decisori in una situazione di grave responsabilità nei confronti delle conseguenze sulla salute pubblica.		
	a pag. 154: "*I principali potenziali impatti connessi con i processi di incenerimento dei rifiuti sono i seguenti*". Viene osservato che manca, tra le tipologie di impatto considerate, quella di impatto sanitario.	non accolta La proposta non può essere accolta in quanto un'indagine epidemiologica riguardo al rischio sanitario legato ai possibili impatti generati dalle azioni di Piano o un eventuale "valutazione di impatto sanitario - VIS" sono analisi che non rientrano nelle prerogative del piano rifiuti stabilite dall'art. 199 del D. Lgs 152/2006. Si evidenzia che la novità introdotta dalla procedura di VIS consiste nel proporre un percorso integrato e partecipato ispirato a valori quali: la democrazia, l'equità, lo sviluppo sostenibile e un uso etico delle prove scientifiche. Un percorso che per essere realistico e non solo declaratorio deve essere imperniato su alcune caratteristiche: - la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un dialogo informato e consapevole; - il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni; - l'esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne quelli negativi; - la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione. Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione. Infine si evidenzia che, proprio per le ragioni su esposte, non si è a conoscenza di attività pianificatorie svolte da altri Enti in cui la stesura del piano di gestione dei rifiuti sia stata preceduta da VIS.	Si prende atto della controdeduzione.
	a pag. 160: "*Le misure per la mitigazione degli impatti derivanti da questa tipologia di impianti sono [...]*". Viene osservato che manca l'obbligo di pre-selezione delle plastiche clorurate.	non accolta A differenza delle misure di mitigazione incluse nel piano, l'obbligo di una pre-selezione delle plastiche clorurate non rientra, a parere degli estensori del piano, nel novero di quelle da contemplare nel contesto della pianificazione ma piuttosto, vista la specificità della questione, in un ambito amministrativo di natura autorizzativa.	Si prende atto della controdeduzione.
	a pag. 181: "*Indicatori di monitoraggio della qualità dell'aria: Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera*". Viene proposto che per gli inceneritori si consideri anche, nel bilancio delle emissioni di CO2, la quota derivante dal mancato riuso/riciclaggio dei materiali inceneriti.	non accolta Come illustrato al paragrafo 5.1 "Atmosfera" del Rapporto Ambientale, lo strumento conoscitivo fondamentale per la definizione delle azioni di pianificazione della qualità dell'aria è l'inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR), che rappresenta una raccolta coerente dei valori di emissioni sul territorio distinto per attività e tipologia di emissione. Tale database comprende tutti i macroinquinanti, inclusi i gas ad effetto serra e considera rilevante il contributo delle attività di gestione rifiuti (Macrosettore 09 e attività 020102) solo per la produzione di metano (CH_4). In particolare si rileva un contributo significativo per i fenomeni di cambiamento climatico (cfr. Rapporto Ambientale pag. 85) legato all'emissione non captata di metano delle discariche (24%) e al trattamento delle acque reflue industriali (8%).	Si prende atto della controdeduzione.
	a pag. 181: "*Impatto sulla salute*". Viene proposto di considerare anche come elementi fondamentali per valutare l'impatto sulla salute gli studi epidemiologici sulla popolazione esposta, relativamente non solo a patologie tumorali ma anche a tutte	non accolta La genericità dei riferimenti alle fonti letterarie non consente di poter valutare la fondatezza di quanto asserito e di poter eventualmente rivedere le scelte pianificatorie attuate le quali si fondano sui presupposti normativi che prevedono la stesura del piano rifiuti. Si ritiene quindi che tutte le valutazioni sito specifiche circa la compatibilità ambientale di un intervento	Si concorda con la controdeduzione.

	quelle patologie (es. cardiovascolari, neurodegenerative, ecc.) riportate in letteratura come associate ad inquinanti da incenerimento.	debbano essere contestualizzate nell'iter di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), comprese eventuali valutazioni epidemiologiche e sanitarie.	
	a pag. 224: *"Valorizzazione dei rifiuti come Combustibile Solido Secondario (CSS)."* Viene osservato che non è in alcun caso ammissibile parlare di valorizzazione dei rifiuti nel momento in cui si persegue un'opzione, come quella di utilizzarli come combustibile in cementifici o altre strutture, ad alto impatto sanitario, producendo altresì dei costi, cioè quelli sanitari ed ambientali, che gravano sulla collettività.	non accolta La gerarchia della gestione dei rifiuti stabilita nella direttiva europea 98/2008/CE e recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 205/2010 individua nel recupero di energia, successivo al recupero di materia una opzione preferibile alla collocazione in discarica del rifiuto. In quest'ottica di complementarietà si inserisce l'utilizzo del CSS come combustibile. Va inoltre evidenziato come gli impianti, nei quali viene concesso l'utilizzo del CSS combustibile - End Of Waste, così come stabilito dal DM 22/2013 possono essere: impianti di produzione del cemento aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/giorno di clinker e in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotati di certificazione di qualità ambientale (UNI EN ISO 14001 oppure EMAS).	Si prende atto della controdeduzione.
68 - Riciclamo Basso Feltrino	Viene fatta una premessa nella quale è evidenziato che la qualità dell'aria, nel basso Feltrino, risulta gravemente compromessa soprattutto nei mesi invernali con numerosi sforamenti delle PM10 e valori di Benzo(a)Pirene molto elevati; i valori registrati nei mesi di Novembre - Dicembre 2010 e Gennaio - Febbraio 2011 vanno infatti da un minimo di 2,2 ng/mc ad un massimo di 13,8 ng/mc con una concentrazione media del periodo superiore al valore obiettivo di qualità annuale (ARPAV…). Sono sottolineate le pesanti ricadute che tale situazione ha sulla salute umana; da una ricerca effettuata nel 1995 risulta infatti che nel feltrino la crescita dei tumori è più alta rispetto al resto del Veneto che presenta a sua volta un'incidenza più alta rispetto alle altre regioni d'Italia (Convegno "respiri quotidiani in Val Belluna",…). Tutto ciò premesso vien puntualmente osservato che: a pag. 13, punto 1.9.2, dell'Allegato C - Sintesi non tecnica, laddove sono riportate le alterazioni dirette ed indirette relative all'aria: *"le affermazioni riportate non rispondono alla realtà in quanto è risaputo che, per ridurre la rilevanza delle emissioni dei vari inceneritori, vengono prese in considerazione aree piuttosto vaste, mentre le emissioni ricadono in massima parte in un'area molto più ristretta (min. 2 Km a max. 8 Km di distanza dall'impianto). In secondo luogo si considerano, in genere, solo le emissioni più grossolane che vengono trattenute dai filtri, mentre dovrebbero essere tenute in considerazione anche altre emissioni (ossidi di azoto, ossidi di carbonio, zolfo, ammoniaca, ecc.) che al contatto con l'atmosfera producono il particolato ultra*	non accolta Il testo a cui si fa riferimento è tratto dal quaderno delle studio "MONITER" *"Le emissioni degli inceneritori di ultima generazione"* (pag. 12), predisposto dalla Regione Emilia Romagna e non trae in queste righe riportate alcuna considerazione sull'impatto sanitario. Il contesto al quale fa riferimento l'osservazione riguarda la valutazione di incidenza, si rammenta innanzitutto che la VINCA è lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 atto a valutare l'incidenza di piani, progetti ed interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria e come tale non comporta valutazioni in relazione agli impatti sulla salute umana. Si concorda che un approccio di tipo precauzionale sia da mantenere in relazione agli aspetti legati alla salute umana, come riportato nel documento MONITER.	Si prende atto della controdeduzione.

	fine (PM 2,5 e PM 0,1). Tale particolato risulta essere particolarmente dannoso per la salute e collegato a malattie cardiocircolatorie, respiratorie, tumori al polmone ecc. inoltre studi recenti hanno evidenziato come le particelle inferiori a 1 micron, dette anche nano polveri, presenti in gran quantità nel particolato secondario degli inceneritori, siano estremamente pericolose per la salute umana. Per non dimenticare le emissioni in diossina che sono collegate a qualsiasi processo di combustione e che sono correlate allo sviluppo di linfonodi, sarcomi, tumori del fegato. Ecc. le diossine, depositandosi nel suolo, inquinano tutta la catena alimentare. L'affermazione quindi che "l'impatto è talmente basso…" risulta a nostro avviso non veritiera.		
69 - Comune di Verona – Servizi Amministrativi circoscrizionali – Circoscrizione 7^	Il gruppo Consigliare Cittadini per la VII Circoscrizione rileva: In termini generali sono riscontrate delle carenze sia di tipo procedurale che contenutistico ed in particolare: 1. Riguardo l'aspetto procedurale sono evidenziate carenze: - nella Valutazione Ambientale Strategica, se le Autorità competenti e procedenti corrispondono, in altre parole fanno capo allo stesso Ente pubblico, l'effetto di questa commistione di soggetti è di privare la direttiva VAS di ogni effetto utile in esso contemplato. Sulla base di queste premesse, si può affermare che dal punto di vista procedurale, la VAS del PRGRUS costituisce un difetto di istruttoria che può inficiare la completezza dei contenuti e l'oggettività delle valutazioni del Rapporto Ambientale; - nei processi di partecipazione e di informazione avviati che risultano molto carenti dal punto di vista metodologico in quanto si parla semplicemente di informazione e di partecipazione passiva del pubblico, ovvero di organizzazione di incontri pubblici e convegni sul tema. Nella documentazione analizzata, non si fa riferimento alcuno	**accolta parzialmente** Le procedure di VAS e i Soggetti che vi partecipano, nonché le funzioni esercitate da ciascun Ente sono legittimamente regolate dalla D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009. Poiché la procedura a cui è stato sottoposto il Piano si sta espletando tenendo conto delle sette fasi individuate dalla delibera si ritiene che la VAS del PRGRUS non sia viziata da alcun difetto di istruttoria che ne possa inficiare la completezza e l'oggettività delle valutazioni. Nel merito di una presunta carenza metodologica nei processi di partecipazione e di informazione avviati si richiamano le fasi individuate dalla succitata delibera fin qui seguite. La "*fase 1*", che prevede l'elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare, è stata caratterizzata dalla: a. delibera di Giunta regionale n. 1732 del 26/10/2011 con cui è stato affidato ad A.R.P.A.V., l'incarico di supporto tecnico – scientifico per la redazione del rapporto di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) integrato con elementi relativi alla compatibilità del piano con finalità conservative dei siti Natura 2000 (V.INC.A.). In questo modo è stato individuato un "verificatore" esterno all'Organo regionale che non coincide pertanto con la struttura regionale proponente; b. nota prot. n. 24091 del 22/02/2012 A.R.P.A.V. con cui è stato trasmesso, in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1732/2011, il documento preliminare di piano e il rapporto ambientale strategico, elaborati in conformità a quanto stabilito dal Titolo II del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e della D.G.R. n. 791 del 31/03/2009; c. delibera n. 108 del 19/04/2012, con cui il Direttore generale di A.R.P.A.V. ha perfezionato gli aspetti amministrativi	Si concorda con la controdeduzione.

dei rifiuti, assieme al settore dei trasporti e dell'energia, rappresenta uno dei fattori di pressione e di impatto principali per la salute pubblica.

Ciononostante, il Piano e la sua valutazione non hanno sviluppato in alcun modo le correlazioni, gli effetti, le possibili alternative e le mitigazioni/compensazioni alle azioni da esso previste rispetto alla componente salute. Non c'è una valutazione degli impatti e del rischio sanitario sulla popolazione.

Inoltre la Provincia di Venezia ha richiesto l'integrazione della valutazione della salute umana con l'analisi epidemiologica del Servizio di Sanità Pubblica della Regione, infatti dai dati e dalle analisi riportate non risulta in maniera chiara ed evidente quale è la relazione tra inquinanti atmosferici e rischio per la salute.

- Nel Rapporto Ambientale della VAS la complessa tematica dello stato della salute umana, nonostante direttamente pertinente con il Piano in oggetto, è stata praticamente trascurata dalla trattazione; non è stata valutata adeguatamente la coerenza interna ed esterna fra le azioni di piano e gli obiettivi di piano; non risultano valutati, dal punto di vista degli impatti generati, gli scenari alternativi di Piano ipotizzati, inoltre non è specificato perché gli scenari proposti siano da ritenersi gli unici scenari possibili e non sia possibile la formulazione di ulteriori alternative, in particolare per l'impianto di Ca' del Bue, quando, in realtà, le Amministrazioni Comunali di San Martino Buon Albergo, Zevio e San Giovanni Lupatoto hanno incaricato la Scuola Agraria del Parco di Monza di redigere uno studio per l'individuazione e la valutazione di una strategia di gestione dei rifiuti urbani alternativa al ricorso all'incenerimento presso l'impianto di Ca' del Bue.
- Nella VINCA emerge una insufficiente valutazione delle alterazioni ambientali soprattutto per quanto riguarda gli effetti sulla "matrice acqua" considerati a priori completamente trascurabili, nonostante agli impianti di trattamento dei rifiuti siano notoriamente associati scarichi su corpi idrici superficiali o attingimenti acque sotterranee o superficiali, che possono andare a condizionare la qualità degli ambienti idrici in particolare di quelli vulnerabili.

L'approccio poco dettagliato e approfondito non permette una minima valutazione delle aree in cui è possibile prevedere

come termine perentorio ma ordinatorio, il periodo per la presentazione di eventuali osservazioni;

b. nota prot. n. 337064 del 20/07/2012 con cui la stessa documentazione è stata trasmessa nuovamente, come da espresse richieste formulate dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, ai diversi Uffici che costituiscono gli "istituti periferici" della Soprintendenza; dalla nota prot. n. 397854 in data 04/09/2012, con cui sono stati trasmessi all'U. P. Coordinamento Commissioni 12 pareri fatti pervenire alla Direzione Tutela Ambiente da alcuni Soggetti competenti in materia ambientale;
c. nota prot. n. 418968 in data 18/09/2012, con cui sono stati trasmessi all'U. P. Coordinamento Commissioni ulteriori 2 pareri fatti pervenire alla Direzione Tutela Ambiente oltre i termini da alcuni Soggetti competenti in materia ambientale;
d. note prot. n. 429934 in data 25/09/2013; n. 441515 in data 2/10/2012; n. 450619 in data 8/10/2012; n. 457369 in data 10/10/2012; n. 482720 in data 23/10/2012 con cui sono stati trasmessi all'U. P. Coordinamento Commissioni gli ulteriori tardivi pareri inoltrati alla Direzione Tutela Ambiente da parte di alcuni Soggetti competenti in materia ambientale;
e. nota prot. n. 519241 in data 15/11/2012, con cui l'U. P. Coordinamento Commissioni ha trasmesso alla D.T.A. il parere n. 124 del 30 settembre 2012 reso dalla Commissione regionale VAS –Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, concludendo così quanto previsto dalla *fase 2*;

La "*fase 3*", che prevede l'elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale da effettuarsi a conclusione della fase di consultazione e di concertazione, ove prevista, è stata caratterizzata da:

a. incontro tecnico di coordinamento tra Regione Veneto ed ARPAV tenutosi in data 7/01/2013;
b. nota prot. n. 9989 in data 28/01/2013, con cui l'A.R.P.A.V. ha trasmesso la dichiarazione firmata dal Soggetto interno ad A.R.P.A.V. (Verificatore) che la stessa Agenzia ha individuato come referente per la stesura del rapporto ambientale e la verifica di compatibilità del piano con finalità conservative dei siti Natura 2000; con medesima nota, A.R.P.A.V. ha inoltre trasmesso anche una bozza della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale, nonché, della sintesi non tecnica del rapporto ambientale stesa sulla base di quanto preventivamente concordato nel corso delle riunioni tecniche di coordinamento; dalla rivisitare della bozza trasmessa da A.R.P.A.V. al fine di poter predisporre gli atti necessari ad avviare la successiva fase 4.

La "*fase 4*", che prevede la predisposizione da parte della Struttura regionale proponente dell'atto amministrativo con cui la Giunta regionale adotta la proposta di piano, la proposta di rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, è stata caratterizzata dalla:

a. deliberazione di Giunta regionale n. 264 in data 5 marzo 2013 con cui è stata adottata tutta la documentazione relativa alla *"proposta di piano"*, alla *"proposta di rapporto ambientale"* e alla *"sintesi non tecnica del rapporto ambientale"* del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;

La "*fase 5*", che prevede in capo alla Struttura regionale proponente la predisposizione di tutte le attività di consultazione e la partecipazione da parte di Soggetti interessati agli effetti del piano è stata caratterizzata da:

a. adozione dello schema di "avviso" a firma del Presidente con cui dare notizia dell'avvenuta adozione del piano e delle modalità di presentazione delle osservazioni (DGR 264/2013);
b. nota prot. n. 114990 in data 15 marzo 2013 a mezzo raccomodata, con cui è stata inoltrata a ciascun U.R.P. provinciale e all'U. P. Coordinamento Commissioni copia in formato digitale della documentazione relativa al piano per la consultazione del pubblico, così come previsto per legge;
c. nota prot. n. 115125 in data 15 marzo 2013 inoltrata a mezzo P.E.C., con cui è stata data comunicazione a tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, nonché all'U. P. Coordinamento Commissioni, dell'avvenuta adozione dei documenti relativi al piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali e indicato il sito web regionale dal quale era possibile scaricare tutto il materiale. In questo modo si è inteso completare la fase di consultazione e di concertazione

degli effetti sull'ambiente e valutarne in seguito la coerente con i siti Natura 2000.

Innanzitutto non sono stati definiti i limiti spaziali e temporali dell'analisi, su cui andare a sviluppare le valutazioni sulle incidenze del piano.

Inoltre per l'area di analisi andrebbero individuati i siti della Rete Natura 2000 interessati e descritte le relative caratteristiche degli stessi.

Nella valutazione invece non è citato alcun sito Natura 2000, così come per gli habitat e le specie d'interesse.

La Proposta di Piano, inoltre, non tiene in dovuta considerazione - secondo l'istante - i seguenti aspetti:

- Lo stato d'inquinamento dell'aria nel territorio regionale (la Regione Veneto si colloca in una delle aree più inquinate d'Europa, caratterizzata dalla presenza d'insediamenti urbani e industriali e da una serie di condizioni morfologiche, climatiche e meteorologiche che favoriscono la stagnazione degli inquinanti);
- La produzione totale di rifiuti urbani è in calo rispetto agli anni precedenti, e il dato è destinato a scendere ulteriormente in ragione della crisi economica;
- La previsione di un efficace sistema di incentivi-penalizzazioni per i Comuni che incrementano o meno la raccolta differenziata;
- La tendenza ad una contrazione della percentuale di rifiuti urbani avviati ad incenerimento;
- Il fatto che la percentuale di rifiuti urbani avviati ad incenerimento si attesti su valori decisamente più bassi rispetto alle altre forme di gestione del rifiuto;
- Le attuali stime di una stasi (se non decrescita) del ciclo economico, associate a previsioni poco incoraggianti del mercato del lavoro, pongono seri dubbi sulla reale sostenibilità dell'intero sistema di impianti di trattamento (smaltimento e/o recupero) di rifiuti speciali (RS) in attività sul territorio; infatti, come indicato nello stesso Quadro Conoscitivo del Piano, in Veneto il sistema di impianti di trattamento esistenti, per autoalimentarsi, deve provvedere all'importazione di RS da fuori regione: nell'anno 2010, a fronte di una produzione di 8.915.362 ton. (rifiuti speciali pericolosi e non, esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione) sono stati gestiti complessivamente più di 11 milioni di ton. (comprensive di operazioni di recupero, smaltimento e pretrattamento).

prevista nella fase 3 utilizzando un documento assentito preventivamente dalla Giunta regionale;

d. Avviso a firma del Presidente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 in data 22 marzo 2013 con cui è stato ufficialmente aperto il periodo di sessanta giorni nel quale chiunque interessato dagli effetti del piano può presentare le proprie osservazioni. Tale periodo si è concluso il 21 maggio 2013;

e. presentazione avvenuta in data 3 aprile 2013 presso la sede del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini) del piano di gestione dei rifiuti;

f. nota prot. n. 170783 in data 22 aprile 2013 con cui la Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti ha comunicato che la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali non ha effettuato alcuna osservazione o proposta in merito al piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali che era stato illustrato dagli Uffici della D.T.A. nel corso della seduta del 16 aprile 2013;

g. ciclo di incontri con cui, nell'intento di completare la partecipazione e la concertazione prevista dalla fase 3, l'Assessorato per l'Ambiente ha presentato agli Amministratori locali i contenuti del nuovo piano (il primo incontro svoltosi mercoledì 15 maggio 2013 a Montecchio Maggiore – Vicenza, Villa Cordellina, ha coinvolto i comuni delle province di Vicenza e Verona, il secondo incontro tenutosi giovedì 16 maggio a Padova nell'Auditorium Modigliani di via Diego Valeri, ha coinvolto i comuni delle province di Padova e Rovigo, il terzo incontro tenutosi venerdì 17 maggio presso la sede provinciale di Treviso in via Breda ha coinvolto i comuni di Treviso, Belluno e Venezia);

h. comunicati stampa sul sito regionale e articoli su quotidiani locali (la Nuova Venezia e il Gazzettino) con cui è stata data notizia al pubblico sull'iter amministrativo del piano nonché, in particolare, sulle scadenze da rispettare per presentare le eventuali osservazioni.

La "*fase 6*" e la "fase 7" che porteranno all'espressione di un motivato parere da parte della Commissione Regionale VAS e alla definitiva approvazione del Piano in Consiglio regionale, integrato con le osservazioni accolte, si stanno completando in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009.

Nel merito di una Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) va sottolineato che nel Rapporto Ambientale, e più in generale nel Piano, la procedura non contempla un'indagine epidemiologica riguardo al rischio sanitario legato ai possibili impatti generati dalle azioni di Piano, in quanto non è materia pertinente al piano rifiuti stabilite dall'art. 199 del D. Lgs. 152/2006. Si evidenzia che la novità introdotta dalla procedura di VIS consiste nel proporre un percorso integrato e partecipato ispirato a valori quali: la democrazia, l'equità, lo sviluppo sostenibile e un uso etico delle prove scientifiche.

Un percorso che per essere realistico e non solo declaratorio deve essere improntato su alcune caratteristiche:

- la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un dialogo informato e consapevole;
- il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità sulle raccomandazioni;
- l'esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne quelli negativi;
- la proposta di strumenti di valutazione e monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti.

L'utilizzo dello strumento della VIS, non ancora sufficientemente collaudato, non è attualmente riconosciuto nella normativa di settore. Anche se in futuro può rappresentare una potenziale risorsa per la valutazione sito specifica degli effetti sanitari legati alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti, risulta ancora difficile prevedere la sua applicazione ad uno strumento complesso (con più oggetti) come i processi di Pianificazione.

Si ritiene quindi che l'implementazione dei processi di VIS debba riguardare la fase progettuale del singolo intervento proposto, qualora una fase di screening ne rilevi la necessità dell'applicazione.

Infine si evidenzia che, proprio per le ragioni su esposte, non si è a conoscenza di attività pianificatorie svolte da altri Enti in cui la stesura del piano di gestione dei rifiuti sia stata preceduta da VIS.

Circa il mancato accoglimento della richiesta della Provincia di Venezia di integrare la valutazione della salute umana con

	Considerato inoltre che: - La Regione supera il 60% di raccolta differenziata; - Il quantitativo del rifiuto urbano residuale (il secco) avviato a smaltimento è destinato a ridursi nell'arco di 3/5 anni in seguito al consolidamento della raccolta differenziata tra il 65-70 % del rifiuto urbano complessivo; - Gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani presenti sul territorio regionale non sono sfruttati a pieno e sarebbero già in grado di trattare i rifiuti urbani (136.000 ton. nel 2011) che attualmente vengono conferiti direttamente in discarica senza operazioni di pretrattamento; - Manca una vera e propria analisi di mercato sulla quantità e la tipologia di rifiuti prodotti in Veneto, sulla possibilità di recuperarli e trasformarli in risorse: non c'è un piano strategico. Il Consiglio della VII circoscrizione esprime la netta contrarietà alla strategia del nuovo Piano Regionale Rifiuti di incentivare il ricorso all'incenerimento, dal momento che, alla luce delle problematiche sanitarie ed ambientali presenti sul territorio regionale, si dimostra assolutamente avversa al principio di garantire il maggior grado possibile di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Inoltre l'istante ritiene fondamentale che la definizione della futura pianificazione del territorio in termini di gestione dei rifiuti, ovvero di definizione della portata e localizzazione dei nuovi impianti di trattamento rifiuti, di qualunque tipologia esse siano, debba obbligatoriamente essere supportata da specifica valutazione di impatto sanitario (VIS) condotta preliminarmente alle decisioni.	l'analisi epidemiologica del Servizio di Sanità Pubblica della Regione, si riferisce che lo studio a cui si fa riferimento è stato preso in considerazione e valutato in ragione del fatto che risulta strutturato su informazioni che non hanno alcun riscontro oggettivo nelle realtà impiantistiche attuali. Infatti, l'analisi epidemiologica in questione si riferisce ad effetti esercitati da inceneritori di "vecchia generazione", i cui effetti dimostrati anche dal citato studio e la normativa successivamente intervenuta, ha reso necessaria la chiusura di questi impianti (inceneritori a servizio degli ospedali e piccoli inceneritori di rifiuti urbani) o l'adeguamento ai nuovi standard tecnici. Si ritiene pertanto che nel Rapporto Ambientale della VAS la tematica dello stato della salute umana sia stata affrontata e non si concorda con l'istante laddove viene ritenuta non adeguatamente valutata la coerenza interna ed esterna fra le azioni di piano e gli obiettivi di piano. Non si considera fondata l'affermazione secondo cui non risultano valutati, dal punto di vista degli impatti generati, gli scenari alternativi di Piano. Alla luce anche della istanza in oggetto, è stata data evidenza della valutazione di scenari aderenti alla strategia c.d. "Rifiuti zero", ossia soluzioni che considerino strategie di gestione dei rifiuti urbani alternative al ricorso all'incenerimento presso l'impianto di Ca' del Bue, concludendo però che nell'orizzonte temporale proposto dal Piano – anno 2020 – gli attuali impianti in esercizio non sono in grado di soddisfare il fabbisogno regionale di recupero energetico (operazione R1, All. C del D. Lgs. 152/06 s.m.i.), attesa, inoltre la prospetta chiusura delle discariche in esercizio. Per quanto riguarda gli effetti sulla *"matrice acqua"* nell'elaborazione della VINCA, si accoglie l'osservazione integrando il documento con la seguente frase: *"Gli scarichi degli impianti su corpi idrici superficiali devono seguire la specifica normativa vigente, per gli inceneritori il D. Lgs. 133 del 11/05/2005 art. 12, per tutti le tipologie impiantistiche dotate di scarichi su corpi idrici superficiali è in vigore il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché il Piano di Tutela delle Acque previsto dal precedente Decreto in modo da garantire le caratteristiche di qualità del corpo idrico su cui insistono, così come gli attingimenti da acque sotterranee o superficiali. Ulteriori specifiche/approfondimenti verranno comunque apportate nella Valutazione di Incidenza."* Infine le considerazioni espresse nel paragrafo *"La proposta di Piano, inoltre, non tiene in dovuta considerazione [...]"* non sono accoglibili poiché: - lo stato dell'inquinamento dell'aria nel territorio regionale è valutato nel PRTRA in cui si delineano le strategie di azione; - il perseguimento della riduzione della produzione dei rifiuti in ragione di congiunture economiche sfavorevoli non è condivisibile. La relazione tra gli stimatori economici (PIL *in primis*) e la produzione di rifiuti rappresenta un fenomeno comune a tutte le economie avanzate e confermato da tutte le osservazioni statistiche. La Comunità Europea ha più volte espresso in numerosi atti ufficiali (ad esempio nei "*Considerando*" della Direttiva Quadro sui rifiuti) la volontà di perseguire il disaccoppiamento tra crescita economica e produzione di rifiuti. E' evidente che il fenomeno registrato nell'ultimo biennio non sia da intendersi come un vero "disaccoppiamento degli indici" ma piuttosto come una contrazione legata ad un minore potere di spesa: non è questa la riduzione auspicata. Ad una ripresa delle condizioni economiche, in assenza di altri interventi correttivi, ci si attende pertanto un aumento della produzione in linea con quanto finora osservato; - l'incenerimento rappresentava l'8,5% della gestione nel 2010 e l'8,1% nel 2011 con un trend tra i due anni del -7,9%, passando da 204.045 t a 187.850 t. Se si analizzano i dati 2012 (Rapporto ARPAV 2012 presentato a giugno 2013) si osserva che i rifiuti inceneriti sono aumentati del 10,6% tra il 2011 e il 2012 andando a costituire nel 2012 il 9% del gestito; - le quantità trattate negli impianti veneti sono legate, com'è intuibile, alla presenza sul territorio di quella specifica tipologia di impianto (in attività) e alle potenzialità ad essi autorizzate. Ne consegue che l'assenza di talune tipologie di impianti in Veneto faccia registrare lo 0% di quella tipologia di gestione sul nostro territorio (es. smaltimento definitivo dell'amianto). Vale senz'altro la pena di osservare che tali gestioni avvengono all'esterno del territorio regionale, senza che ciò ne sminuisca il ruolo;	

In merito alla produzione di rifiuti speciali e alle tendenze in atto, si riportano i dati 2011 (rapporto ARPAV 2011, presentato a giugno 2013) dai quali emerge:
- rifiuti speciali pericolosi: + 2% rispetto al 2010 (lieve crescita, dovuta soprattutto al settore farmaceutico)
- rifiuti speciali non pericolosi: + 0,3% rispetto al 2010 (ossia una stabilizzazione)
- rifiuti da costruzione e demolizione: - 4%

Per quanto attiene la gestione, invece:
- rifiuti speciali avviati a recupero energetico: + 3%
- rifiuti speciali avviati a incenerimento + 38%

Analogamente a quanto considerato per i rifiuti urbani, il quantitativo di rifiuti avviati a incenerimento in regione Veneto è necessariamente legato alla capacità impiantistica installata e attiva sul territorio regionale. Inoltre una quota di rifiuti speciali prodotti in Veneto viene incenerita fuori Veneto. Nell'ipotesi di applicazione del "principio di prossimità", pertanto, si ipotizza di trattare quei quantitativi sul nostro territorio, come ampiamente illustrato nel Piano.

Come lungamente esposto nei paragrafi 2.3 e 2.5 (pag. 324 - 353) le complesse movimentazioni dei rifiuti speciali comprendono in sintesi sia flussi di importazione sia di esportazione. Per quanto concerne i primi (sotto paragrafi 2.51 e 2.52) è stato evidenziato come la maggior parte dei rifiuti importati alimentino i poli produttivi veneti, che recuperano rifiuti in sostituzione di materie prime. Parallelamente, esistono flussi in uscita dalla regione che sono parzialmente diretti verso poli produttivi di altre regioni e parzialmente verso siti di smaltimento (deficit gestionale).

Per quanto riguarda gli incentivi-penalizzazioni per comuni che incrementano o meno la raccolta differenziata, si evidenzia che tale sistema disincentivante è già in vigore dall'emanazione dell'art. 39 della LR 3/2000, a cui sono seguite le delibere relative alla certificazione della percentuale di raccolta differenziata ai fini del calcolo del tributo speciale per il deposito in discarica (DGRV n. 3918/2002 e s.m.i).

Tra gli strumenti e le iniziative previste dal Piano per perseguire l'obiettivo di minimizzare il ricorso alla discarica è inoltre prevista la modifica dell'art. 39 della LR 3/2000 al fine di renderlo più incisivo nel raggiungimento dello scopo prefissato. Tale previsione è già stata concretizzata con l'emanazione della L. R. n. 3/2013 che all'art. 44 prevede l'innalzamento delle soglie di percentuale di raccolta differenziata dal 35% e 50% rispettivamente al 50% e 65%. Tale atto prevede inoltre la modifica del metodo di calcolo (che sarà definita nel dettaglio con successive delibere di Giunta).

In merito all'affermazione: "*Manca una vera e propri analisi di mercato sulla quantità e tipologia di rifiuti prodotti in Veneto, sulla possibilità di recuperarli e trasformarli in risorse: non c'è un piano strategico*", si sottolinea come sia evidente in tutto il Documento di Piano (in particolare, nell'analisi dello Stato di Fatto, sia per la parte che riguarda i Rifiuti Urbani che per quella che riguarda i Rifiuti Speciali e nell'attenta disamina dei flussi di rifiuti che sottende la costruzione degli scenari - paragrafo 2.3 dei rifiuti speciali) venga tenuto in debito conto la definizione degli "andamenti" di produzione e di gestione dei rifiuti negli anni, con evidenze in merito alle eccellenze e alle criticità, che saranno poi analizzate e veicolate nella costruzione degli scenari.

Va ribadito che il Veneto rappresenta nel panorama nazionale una situazione di eccellenza e un modello che ISPRA propone alle altre regioni italiane, nella maggior parte delle quali i risultati ottimali del Veneto sono ben lontani dall'essere raggiunti. Il Veneto si caratterizza, infatti, per:
- la più alta percentuale di raccolta differenziata;
- la produzione procapite di rifiuti urbani (rapportabile a quello di Basilicata e Molise) tra le più basse d'Italia nonostante sia una regione con elevato PIL e quella che conta le maggiori presenze turistiche (oltre 62 milioni di turisti l'anno);
- la diffusione della raccolta secco-umido, con l'avvio ad un sistema impiantistico di recupero più che adeguato al fabbisogno e in grado di recuperare energia (da biogas) e di produrre un ammendante di qualità;
- la diffusione di sistemi di raccolta domiciliari e quindi di controllo diretto sui conferimenti da parte del cittadino stesso e degli operatori a servizio dei gestori;

		- una elevata potenzialità di recupero/riciclo di quasi tutte le frazioni differenziate (vetro, carta e cartone, plastica, metalli, etc.) che copre ampiamente il fabbisogno regionale; - dopo Friuli Venezia Giulia e Lombardia, il Veneto è la terza regione in Italia in quanto ai rifiuti smaltiti in discarica, dato che conferma il ricorso alla discarica solo come opzione ottimale. Ciò dimostra indiscutibilmente che conservare gli ottimi risultati raggiunti, ben prima del resto dell'Italia, e spingere verso l'ulteriore ottimizzazione di quanto già consolidato sia già un ambizioso obiettivo di piano. In riferimento alle criticità, comunque presenti in Veneto, il piano prevede l'applicazione di strumenti come: - favorire le raccolte domiciliari (scheda 2.1 di pag. 211) - ottimizzare la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (si veda il Programma per la Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggio a pag. 452) - prevedere etichette/marchi di qualità ambientale nel settore turistico (scheda 1.17 di pag. 209). MODIFICHE RECEPITE: A pagina 153 dell'Allegato B (Rapporto Ambientale), riguardo ai possibili impatti viene aggiunto dopo "alterazioni del paesaggio" il seguente punto: - *"emissione di scarichi liquidi."* A pagina 231 dell'Allegato B (Valutazione di Incidenza Ambientale), capoverso "ACQUA", è aggiunto: *"Gli scarichi degli impianti su corpi idrici superficiali devono seguire la specifica normativa vigente, per gli inceneritori il D. Lgs. 133 del 11/05/2005 art. 12, per tutti le tipologie impiantistiche dotate di scarichi su corpi idrici superficiali è in vigore il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché il Piano di Tutela delle Acque previsto dal precedente Decreto in modo da garantire le caratteristiche di qualità del corpo idrico su cui insistono, così come gli attingimenti da acque sotterranee o superficiali. Ulteriori specifiche/approfondimenti verranno comunque apportate nella Valutazione di Incidenza."* VALUTAZIONE DI COERENZA **In considerazione della natura dell'osservazione si ritiene che non sussistano apparenti effetti di natura ambientale diversi da quelli rilevati con il Rapporto Ambientale adottato con d.g.r. n. 264 del 05.03.2013.**	
	Con riferimento alla Qualità dell'aria è osservato che i tre inceneritori attualmente in funzione nel Veneto (Schio -VI, Fusina - VE e Padova) nel 2011 sono stati utilizzati solo per il 60% della loro potenzialità, bruciando solo 166 mila tonnellate di rifiuti rispetto ad una capacità complessiva di oltre 302 mila (dati ufficiali ARPAV). Considerato che la scelta di incentivare il *revamping* di un impianto di incenerimento aumenterà l'inquinamento di una vasta area e preso atto che per la legge della conservazione della massa (legge di Lavoiser) *"in una reazione chimica nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma"*, i rifiuti bruciati nell'impianto usciranno per il 18% circa sotto forma di ceneri da smaltire in discarica e per il resto sotto forma di gas e	non accolta Si premette che la percentuale presentata nell'osservazione non trova fondamento, in quanto: il dato di 166 mila tonnellate fa riferimento al solo rifiuto urbano incenerito (e non alla totalità dei rifiuti inceneriti nei tre impianti citati) e si riferisce, presumibilmente all'anno 2008 (oppure 2009) poiché come riportato nei report ARPAV relativi ai rispettivi anni: - RU inceneriti 2008: 166.310 t. e Rifiuti totali (RU + RS) inceneriti nel 2008: 198.857 t.; - RU inceneriti 2009: 166.474 t. e Rifiuti totali (RU + RS) inceneriti nel 2009: 199.153 t.; - RU inceneriti 2010: 204.045 t. e Rifiuti totali (RU + RS) inceneriti nel 2010: 266.594 t. Mentre per l'anno di interesse (2011): - RU inceneriti 2011: 187.850 t. e Rifiuti totali (RU + RS) inceneriti nel 2011: 287.402 t. La potenzialità utilizzata per il calcolo (302.000), invece, si riferisce, come chiarito nel Piano, alle potenzialità dell'anno 2010 [illegible] la potenzialità di progetto prevista per l'impianto di Schio. Rapportando più correttamente i dati riferiti al medesimo anno (2011) la percentuale "di utilizzo" complessivo degli impianti ammonta al 95% e al 68% se si intende contabilizzare soltanto i rifiuti urbani inceneriti direttamente.	Si prende atto della controdeduzione.

	costruttore per la nuova sezione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue. Sempre secondo quanto dichiarato dal costruttore, i fumi in uscita al camino in condizioni di massimo carico continuo sono circa 99.000 Nmc/h mentre al carico nominale di riferimento sono circa 75.000 Nmc/h. Quindi, visto che viene garantito un funzionamento di 7800 ore/anno verranno immessi in atmosfera 585.000.000 (cinquecentottantacinque milioni) di Nmc di fumi che moltiplicati per i valori garantiti della tabella precedente porteranno ai risultati riportati in tabella. È osservato che l'impatto dell'inceneritore sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini sarà significativo e per questo in contrasto con quanto previsto dal piano stesso a pagina 140 dove è scritto: *"Tali obiettivi vanno comunque perseguiti nel rispetto della tutela della salute e tenendo conto della sostenibilità sociale e economica."* È osservato altresì che nel piano, le emissioni di diossina, furani e PCB non sono mai considerate e tantomeno sono previsti strumenti atti a monitorare questo tipo di emissioni che, come dimostrato dalla tabella ricavata dai dati di progetto dichiarati dal costruttore nel progetto preliminare *"Della nuova sezione di incenerimento del complesso impiantistico di Ca' del Bue"*, saranno ben presenti e ricadendo al suolo entreranno nella catena alimentare.	Benzo(a)pirene, i cui indicatori sono stati puntualmente inseriti nel rapporto ambientale. Inoltre, pur non rappresentando una criticità per la qualità dell'aria in Veneto, sono stati riportati gli indicatori degli inquinanti normati dal suddetto decreto con valore obiettivo: Arsenico, Nickel, Piombo e Cadmio. Per quanto concerne altri inquinanti legati all'attività di incenerimento, quali diossine, *black carbon* o mercurio, la normativa sulla qualità dell'aria non prevede il loro monitoraggio o, nel caso del mercurio, non fornisce alcun valore limite. Il controllo anche di questi parametri, la definizione delle frequenze di monitoraggio nonché le modalità di campionamento e di analisi, sono oggetto di specifica valutazione nell'ambito dell'iter di approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare del Piano di Monitoraggio e Controllo. Si ritiene infine che rientrino nell'iter di analisi della fase progettuale dell'intervento proposto (procedura di VIA), nel quale dovranno essere valutate le scelte progettuali in relazione all'ambiente in cui è inserito l'impianto. Si rinvia infine agli esisti delle valutazioni istruttorie propedeutiche al rilascio della compatibilità ambientale, insita nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l'analisi puntuale circa la natura e l'entità delle emissioni dell'impianto di Ca' del Bue che potranno prevedere anche valutazioni in ordine all'impatto sanitario.	
	L'Associazioni Cittadini Tutela Territorio Verona Est rileva: Con riferimento all'elaborato C, punto 1.9.3- Incidenza delle azioni di Piano e dei fabbisogni impiantistici, nello scenario 1, l'unica azione riportata, fin da ora collocabile sul territorio e in grado pertanto di agire su uno specifico sito, è la riattivazione dell'impianto esistente di Ca' del Bue. La Valutazione di Incidenza relativa all'impianto di Ca' del Bue dovrà essere pertanto sviluppata nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto. È richiesto di dare evidenza nel documento di piano allo stato dell'inquinamento attuale dell'area interessata dall'impianto di Ca' del Bue, come evidenziato nello *studio "Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria"* elaborato dell'Università di Trento su incarico dello stesso comune di Verona e di ben altri 17 comuni della provincia di Verona. In questo studio, in particolare, viene documentato che nel Comune di Verona, nel quale è prevista la costruzione dei due	<u>non accolta</u> Si precisa innanzitutto che la VINCA è lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 atto a valutare l'incidenza di piani, progetti ed interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli <u>habitat</u> e <u>specie di importanza comunitaria</u>, pertanto non comporta valutazioni in relazione agli impatti sulla salute umana. Si rimanda a quanto esposto per al precedente punto 11, precisando che gli indicatori individuati per la qualità dell'aria sono quelli previsti dal D. Lgs. 155/2010, per i quali è stata strutturata la rete di monitoraggio. Allo stato attuale, considerato esaustivo quanto previsto dal D. Lgs. 155/2010, ai fini della definizione dei contenuti del piano, non si ravvisa la necessità di inserire i contributi riguardanti la qualità dell'aria nel Comune di Verona derivanti dagli studi scientifici prodotti dall'Università di Trento e dall'Istituto Superiore di Sanità, che potranno invece trovare l'opportuno approfondimento nell'iter di approvazione del progetto dell'inceneritore di Ca' del Bue.	Si concorda con la controdeduzione.

	nuovi forni di incenerimento rifiuti di Ca' del Bue, e nel comune limitrofo di S. Martino Buon Albergo vi è una elevata concentrazione di ossidi di azoto. Sono molte le stazioni nelle quali avviene il superamento del valore limite medio annuo (40 µg/m 3; per il PM 10, nelle stazioni di rilevamento di Verona, i limiti di legge della media giornaliera, prevista in 50 µg /m3 sono superati per più di 35 volte all'anno. E' documentato che una percentuale di PM 10 deriva dalle reazioni in atmosfera con gas precursori, in particolare gli ossidi di azoto (NOx). Per poter quindi diminuire le concentrazioni di PM10 nell'atmosfera è indispensabile diminuire le emissioni di ossido di azoto. Come evidenziato nella Convenzione tra l'Istituto Superiore di Sanità e il Comune di Verona, "Relazione introduttiva, ottobre 2011", studio pure commissionato dal Comune di Verona, l'incenerimento dei rifiuti produce elevate quantità di ossidi di azoto. È chiesto che per la pianificazione del trattamento dei rifiuti in Veneto, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi faccia riferimento, citandoli, agli studi scientifici dell'Università di Trento e dell'Istituto Superiore di Sanità.		
71 - Comune di Venezia	Circa gli effetti esercitati dagli inceneritori l'istante osserva che: *"In riferimento all'incenerimento ed ai rischi legati all'esposizione di diossine (effetto indotto anche dall'incenerimento di rifiuti) questa Amministrazione ha contribuito ad una serie di ricerche e di analisi fra cui merita di essere evidenziata quella dell'USL 12 pubblicata nel quaderno della salute n. 4 "Rischio di sarcoma ad esposizione a diossine. Lo studio effettuato nella provincia di Venezia" a cura di Paola Zambon ed altri pubblicato sul sito del Consiglio Comunale di Venezia. Risulta indispensabile valutare complessivamente gli effetti indotti sul territorio anche sotto l'aspetto delle emissioni con le conseguenti ricadute."*	<u>non accolta</u> In merito all'opportunità di considerare lo studio citato dall'istante si rimanda alle considerazioni esposte nella scheda n. 13 riguardo allo studio dell'Istituto Oncologico Veneto sul "Rischio di sarcoma in rapporto all'esposizione ambientale a diossine emesse dagli inceneritori: studio caso controllo nella Provincia di Venezia". Ad ogni buon conto, si ribadisce che tali pregevoli lavori di ricerca epidemiologica evidenziano l'incremento dell'incidenza dei tumori sul territorio veneziano associato all'inquinamento ambientale ed in particolare alla esposizione da diossine, tuttavia la diretta correlazione del rischio di esposizione con le attività di gestione rifiuti, ed in particolare di incenerimento, è accertato solo per gli impianti di "vecchia generazione" non più in esercizio sul nostro territorio, nella fattispecie l'inceneritore di Sacca Fisola, i piccoli inceneritori a servizio degli ospedali e per l'incenerimento dei rifiuti urbani. Attualmente infatti sono in esercizio solo impianti dotati delle migliori tecniche disponibili (sia strutturali che gestionali) i quali, per poter operare a norma di legge, devono rispettare rigorosamente i limiti emissivi imposti che sono molto più restrittivi di un tempo.	Si prende atto della controdeduzione.
74 - Cittadini Tutela del territorio Verona Est	Con riferimento all'elaborato C, punto 1.9.3- Incidenza delle azioni di Piano e dei fabbisogni impiantistici, nello scenario 1, l'unica azione riportata, fin da ora collocabile sul territorio e in grado pertanto di agire su uno specifico sito, è la riattivazione dell'impianto esistente di Ca' del Bue. La Valutazione di Incidenza relativa all'impianto di Ca' del Bue dovrà essere pertanto sviluppata nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto.	<u>non accolta</u> Si precisa innanzitutto che la VINCA è lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 atto a valutare l'incidenza di piani, progetti ed interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli <u>habitat</u> e <u>specie di importanza comunitaria</u>, pertanto non comporta valutazioni in relazione agli impatti sulla salute umana. Si rimanda a quanto esposto per al precedente punto 11, precisando che gli indicatori individuati per la qualità dell'aria sono quelli previsti dal D. Lgs. 155/2010, per i quali è stata strutturata la rete di monitoraggio. Allo stato attuale, considerato esaustivo quanto previsto dal D. Lgs. 155/2010, ai fini della definizione dei contenuti del piano,	Si prende atto della controdeduzione.

	È richiesto di dare evidenza nel documento di piano allo stato dell'inquinamento attuale dell'area interessata dall'impianto di Ca' del Bue, come evidenziato nello *studio "Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria"* elaborato dell'Università di Trento su incarico dello stesso comune di Verona e di ben altri 17 comuni della provincia di Verona. In questo studio, in particolare, viene documentato che nel Comune di Verona, nel quale è prevista la costruzione dei due nuovi forni di incenerimento rifiuti di Ca' del Bue, e nel comune limitrofo di S. Martino Buon Albergo vi è una elevata concentrazione di ossidi di azoto. Sono molte le stazioni nelle quali avviene il superamento del valore limite medio annuo (40 µg/m 3; per il PM 10, nelle stazioni di rilevamento di Verona, i limiti di legge della media giornaliera, prevista in 50 µg /m3 sono superati per più di 35 volte all'anno. E' documentato che una percentuale di PM 10 deriva dalle reazioni in atmosfera con gas precursori, in particolare gli ossidi di azoto (NOx). Per poter quindi diminuire le concentrazioni di PM10 nell'atmosfera è indispensabile diminuire le emissioni di ossido di azoto. Come evidenziato nella Convenzione tra l'Istituto Superiore di Sanità e il Comune di Verona, "Relazione introduttiva, ottobre 2011", studio pure commissionato dal Comune di Verona, l'incenerimento dei rifiuti produce elevate quantità di ossidi di azoto. È chiesto che per la pianificazione del trattamento dei rifiuti in Veneto, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi faccia riferimento, citandoli, agli studi scientifici dell'Università di Trento e dell'Istituto Superiore di Sanità.	non si ravvisa la necessita di inserire i contributi riguardanti la qualità dell'aria nel Comune di Verona derivanti dagli studi scientifici prodotti dall'Università di Trento e dall'Istituto Superiore di Sanità, che potranno invece trovare l'opportuno approfondimento nell'iter di approvazione del progetto dell'inceneritore di Ca' del Bue.	
81 - Comune di Sarego	Con riferimento al RAPPORTO AMBIENTALE (Allegato B alla d.g.r. 264/2013) capitolo 5 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE INTERESSATO DAL PIANO, paragrafo 5.1 – Atmosfera, nel merito degli Indicatori del quadro ambientale, pag. 92-93, l'istante osserva che: *"[…] "Secondo studi condotti dalla Commissione Europea, la Regione Veneto si colloca in una delle aree più inquinate d'Europa". Questo dato dovrebbe essere preso in particolare considerazione nella Regione Veneto per promuovere attività che riducano in modo*	<u>non accolta</u> Si rimanda a quanto già esposto al precedente punto 2. Il documento di Piano applica il "criterio di priorità nella gestione dei rifiuti" che stabilisce quale deve essere la migliore opzione ambientale per garantire, "nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4 e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica." (art. 179, comma 2, D.Lgs 152/2006). Nel Veneto il ricorso all'incenerimento dei rifiuti urbani ha sempre rappresentato una fase residuale (minore dell'8% dei rifiuti prodotti). La proposta di piano vuole rispondere al "principio di autosufficienza e prossimità", sanando le carenze gestionali in termini di recupero energetico. Tale azione di piano risponde a quanto già auspicato dalla Comunicazione n. 2011/571 della Commissione Europea che ribadisce come, subordinatamente al raggiungimento di elevati livelli di riciclo dei materiali, la termovalorizzazione dei rifiuti	Si concorda con la controdeduzione.

	senso la destinazione dei rifiuti agli impatti di incenerimento o co-incenerimento dovrebbe essere progressivamente ridotta promuovendo azioni di recupero sempre maggiore delle frazioni riciclabili e di sensibilizzazione della popolazione su questo tema.".	La riattivazione della sezione energetica dell'impianto di Ca' del Bue, che è in linea con quanto già a suo tempo approvato con il Piano del 2004 (DCR 59/2004), non aggiunge nuova potenzialità sul territorio regionale e si inserisce quindi nell'obiettivo della pianificazione di minimizzare nel prossimo decennio il ricorso alla discarica, mirando a completare l'offerta impiantistica e sanando le carenze regionali di recupero energetico. Come illustrato si può quindi sostenere che il documento adottato è perfettamente in linea con le direttive europee, anzi con tale strumento la Regione Veneto si pone obiettivi ancor più ambiziosi nella gestione dei rifiuti.	
	Con riferimento al Documento di Sintesi non tecnica (Allegato C alla d.g.r. 264/2013) sottoparagrafo 1.9.2 – Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali derivanti dal Piano, pag. 13, l'istante osserva:*"Si evidenzia che nel sito di MONITER citato nel Piano è presente una relazione relativa agli effetti sulla salute derivanti dalla presenza di inceneritori, dove si evince che in prossimità di tali impianti si denota un aumento significativo della mortalità per neoplasie e malformazioni congenite"*	non accolta Il testo a cui si fa riferimento è tratto dal quaderno dello studio " MONITER" *"Le emissioni degli inceneritori di ultima generazione"* (pag. 12) predisposto dalla Regione Emilia Romagna e non trae in queste righe riportate alcuna considerazione sull'impatto sanitario. Si rammenta innanzitutto che la VINCA è lo strumento previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97 atto a valutare l'incidenza di piani, progetti ed interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria e come tale non comporta valutazioni in relazione agli impatti sulla salute umana. Si concorda che un approccio di tipo precauzionale sia da mantenere in relazione agli aspetti legati alla salute umana, come riportato nel documento MONITER. Quanto ai rifiuti speciali prodotti dagli impianti di incenerimento si segnala che negli impianti presenti in Veneto è già effettuata una separazione delle frazioni metalliche dei rifiuti avviati a incenerimento, inoltre i prodotti della combustione (ceneri pesanti e leggere) sono stati destinati principalmente ad impianti di recupero e non in discarica.	Si prende atto della controdeduzione.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI - Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 12 del medesimo Decreto.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
esprime, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006
PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. **prima dell'approvazione del Piano:**
 - 1.1. la Normativa di Piano (Allegato A) dovrà essere integrata con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - 1.1.1. dovrà essere inserito il seguente articolo relativo al piano di monitoraggio:

 "Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:

 Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

 Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, è redatto un programma di monitoraggio per i Rifiuti Urbani e per i rifiuti speciali che di seguito si riporta [va inserito il citato programma di monitoraggio riportato nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale].

 Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

 Nella fase di attuazione del Piano tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati nel programma di monitoraggio.".

 La Sezione Tutela Ambiente attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre/cinque anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

 - 1.1.2. Dovrà essere inserito altro articolo individuando le necessarie direttive in ordine alle misure destinate ad impedire, ridurre e compensare gli impatti negativi significati sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, riportate nel capitolo 6.3 del Rapporto Ambientale.
 - 1.2. Le azioni del Piano dovranno essere modificate/integrate in relazione all'accoglimento delle osservazioni sopra riportate.
 - 1.3. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
 - 1.4. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dalla Sezione Tutela dell'Ambiente con nota prot. n. 569654 del 30.12.13, con le prescrizioni di cui al presente parere, nonché con il Piano di Monitoraggio di cui al precedente punto 1.1.1
 - 1.5. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
 - 1.6. La Sezione Tutela Ambiente deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (con le integrazioni fornite con nota prot. n. 569654 del 30.12.2013 nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. **in sede di attuazione del Piano**

2.1. relativamente ai siti della Rete Natura 2000 della Regione si dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:
 2.1.1. nell'attuazione di un qualsiasi articolo della Normativa di Piano (Allegato A) non dovranno venire coinvolti nelle trasformazioni habitat o specie tutelati nei siti della rete Natura 2000 considerati;
 2.1.2. dovrà sempre essere previsto il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi degli Artt. 5 e 6 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., nell'attuazione degli articoli Art.11 – comma 2, Art. 14 – comma 9, Art. 14 – comma 6 e Art. 15 - comma 1 e delle Azioni 3, 4 e 6;
 2.1.3. in fase di attuazione, dovranno essere adempiute e rispettate le indicazioni metodologiche di cui alla tabella 21: indicazioni metodologiche, da pagina 85 a pagina 87 dello studio esaminato.
2.2. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del Piano verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 53 pagine